CAMERA DEI DEPUTATI N. **3127**

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(**NORDIO**)

Revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Presentato il 2 ottobre 2026

Onorevoli Deputati ! – Con decreto del Ministro della giustizia 7 febbraio 2024 è stato istituito, presso l'Ufficio di gabinetto, il Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, con il compito di individuare una concreta prospettiva di riforma delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, finalizzata a superare le sue eventuali criticità. Il Tavolo tecnico, coordinato da Giorgio Fidelbo, presidente di sezione della Corte di cassazione, e composto da esperti della materia, provenienti dall'accademia, dall'avvocatura e dalla magistratura, ha iniziato i suoi lavori il 12 giugno 2024 e li ha completati il 30 ottobre 2025.

Nel corso dei lavori del Tavolo sono state svolte anche audizioni delle associazioni che da sempre sono particolarmente sensibili alle istanze di riforma della disciplina della responsabilità da reato degli enti: sono stati ascoltati i rappresentanti della Confindustria, della Confcommercio, dell'Assonime, dell'Associazione dei componenti degli organismi di vigilanza *ex* decreto legislativo 231/2001 (AODV231) e dell'Osservatorio nazionale sul decreto legislativo 231/2001 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che hanno offerto interessanti contributi, anche scritti, alla discussione.

Il presente disegno di legge si propone di riordinare la disciplina della responsabilità degli enti, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, salvaguardandone da un lato i princìpi ispiratori, dall'altro positivizzando i criteri di imputazione della responsabilità e valorizzando il ruolo centrale della colpa di organizzazione; inoltre potenzia la funzione preventiva, ad esempio introducendo nuove forme di premia-

lità volte a favorire il recupero dell'ente alla legalità.

Sul piano processuale si è inteso rafforzare il sistema delle garanzie dell'ente, completando il processo di parificazione di esso alla posizione dell'imputato.

Sono state altresì previste norme di coordinamento per attualizzare i richiami normativi contenuti nel decreto legislativo n. 231 del 2001 con riferimento ad alcuni reati, mentre, nella consapevolezza della delicatezza della materia, si è ritenuto più opportuno indicare, in un'apposita disposizione di delega, criteri direttivi volti sia a razionalizzare il catalogo dei reati presupposto che possono determinare la responsabilità dell'ente, sia a rivedere la disciplina delle sanzioni in modo da assicurare una maggiore gradualità e proporzionalità.

Il disegno di legge si articola in cinque capi:

Capo I – Modifiche al capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Capo II – Modifiche al capo III del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Capo III – Modifiche alle leggi speciali in materia di illeciti amministrativi degli enti;

Capo IV – Delega al Governo per la revisione dei reati presupposto e delle sanzioni;

Capo V – Disposizioni di coordinamento.

Il capo I reca le disposizioni in materia di responsabilità amministrativa dell'ente e si compone di un unico articolo (articolo 1).

Il comma 1, alle lettere *a)* e *b)*, interviene sugli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001.

A più di venti anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, è possibile tradurre, con maggiore chiarezza e linearità, i paradigmi di imputazione della responsabilità all'ente. Riconfermato il criterio di imputazione oggettiva, incentrato sui requisiti dell'« interesse » o del « vantaggio », si è ritenuto necessario intervenire sulla funzionalità di tale criterio rispetto ai reati colposi. La criminalità colposa, in modo speciale quella concernente la sicurezza del lavoro e la protezione dell'ambiente, ha avuto ingresso nel decreto legislativo n. 231 a partire dal 2017, dapprima con l'introduzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose, gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, quali illeciti presupposto della responsabilità dell'ente, e, successivamente, elevando a reati presupposto gli illeciti ambientali previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e i delitti contro l'ambiente contenuti nel titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale. Subito dopo tali innovazioni, la dottrina e la giurisprudenza hanno manifestato, specialmente con riguardo agli illeciti colposi in materia antinfortunistica, forti perplessità sulla possibilità di riferire all'evento lesivo i criteri dell'interesse o del vantaggio, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001, denunciando l'incompatibilità logica e giuridica di una tale correlazione. Si è previsto pertanto di positivizzare, al nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 231, l'approdo interpretativo della giurisprudenza di legittimità e di una parte della dottrina, consistito nel riferire l'interesse o il vantaggio alle condotte trasgressive delle regole cautelari, dunque prodromiche all'evento lesivo, la cui consistenza viene poi misurata sul piano del risparmio di spesa o dell'incremento produttivo perseguiti o effettivamente conseguiti.

Riformulando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, si è rimodulata la disciplina sulla responsabilità dell'ente, anche in ragione dei contributi dottrinali e giurisprudenziali, optando per un modello imputativo in cui la colpa per la mancata adozione o per l'inefficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione assuma rilievo costitutivo della responsabilità dell'ente (« colpa di organizzazione »).

L'ente, infatti, ai sensi del novellato articolo 6, risponde dell'illecito quando il reato presupposto, consumato nel suo interesse o a suo vantaggio, è stato determinato o agevolato dalla mancata adozione o dall'inefficace attuazione del modello di

organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello concretamente occorso. Spicca, in questa formulazione, la centralità attribuita al nesso imputativo che deve intercorrere tra il reato e la mancata o inefficace attuazione del modello, tradotta in un nesso di « determinazione » o di « agevolazione ».

Si è previsto che debba essere comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato anche nel caso di carenza di colpa di organizzazione. Si tratta in questo caso di una confisca in assenza di un giudizio di responsabilità, che, pertanto, differisce dalla confisca-sanzione prevista dall'articolo 19, avendo l'esclusivo compito di ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato a vantaggio dell'ente, ogniqualvolta questo abbia comunque determinato un vantaggio indebitamente acquisito dall'ente medesimo.

Dalla riformulazione dell'articolo 6 discende la previsione, nell'articolo 7, della disciplina della struttura del modello di organizzazione e di gestione [comma 1, lettera *c)*].

Quanto al contenuto del novellato articolo 7, la proposta di riforma mira a forgiarne l'ossatura essenziale, sulla scorta delle buone prassi finora maturate. È evidente che, nel costruire il modello, l'ente dovrà tenere conto della propria forma giuridica, del tipo di attività, dei poteri delegati, delle dimensioni e della configurazione organizzativa della propria struttura nonché del rischio di commissione di reati e della sua intensità. Ciò posto, il modello di organizzazione e di gestione deve rispondere alle esigenze già formalizzate nel vigente articolo 6, il cui contenuto viene riversato nell'articolo 7, con alcune novità, che riguardano:

il profilo funzionale dei protocolli, imperniato sulla segregazione delle funzioni e sull'indicazione delle cautele volte a prevenire la consumazione dei reati;

gli obblighi di formazione nei confronti dei soggetti elencati nell'articolo 5: come si sa, la formazione costituisce uno snodo imprescindibile dell'ottemperanza preventiva e della sua attuazione;

la descrizione del sistema dei controlli interni, vale a dire dell'insieme degli strumenti volti a individuare, monitorare, misurare e mitigare i rischi di impresa, compresi quelli di carattere normativo;

gli obblighi di segnalazione e il divieto di ritorsione, secondo il recente decreto legislativo n. 24 del 2023 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative.

Nel comma 2 viene, poi, trasposta la norma oggi contenuta nell'articolo 7, comma 4, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Quanto all'organismo di vigilanza, si sono apportate alcune integrazioni che richiamano la professionalità di chi lo compone e la necessità che lo stesso sia dotato di adeguate risorse finanziarie.

È stata poi riproposta, nel comma 3, la disposizione – oggi prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001 – concernente l'elaborazione delle linee guida, redatte dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicate al Ministero della giustizia. Allo stesso modo, nel comma 4, si è previsto che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Ministero della giustizia, previa consultazione delle associazioni più rappresentative, elabora procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione del modello nelle piccole e medie imprese. Questa disposizione punta convenientemente a semplificare i compiti organizzativi degli enti di medie o ridotte dimensioni.

Quanto alla valutazione di idoneità del modello di organizzazione [lettera *d)*], si è tenuto conto della significativa attività di positivizzazione di protocolli cautelari, a volte prodotti da soggetti esterni, a volte frutto di autonoma attività normativa del soggetto interessato.

In definitiva, in modo non troppo dissimile da quanto avviene nell'ambito della colpa professionale del medico, governata da linee-guida e protocolli terapeutici, la proposta di riforma mira a conformare il potere discrezionale del giudice, che, nel valutare l'idoneità del modello, dovrà te-

nere specificamente conto delle migliori pratiche, variamente denominate: se intenderà discostarsene, è tenuto a motivare tale scelta, evidenziandone i profili di inidoneità, alla stregua di un'opinione dissenziente, gravata da un onere di specifica motivazione.

Si è prevista una presunzione di adeguatezza dei modelli di organizzazione definiti conformemente alle linee guida elaborate dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicate al Ministero della giustizia.

Rispetto all'ente straniero, nel nuovo articolo 7-*bis* il comma 2 riserva una speciale attenzione alla valutazione della colpa di organizzazione, quando l'illecito amministrativo, dipendente da reato, sia stato commesso nel territorio italiano da un ente straniero.

Si è ritenuto di intervenire sulla situazione in cui l'ente chiamato a rispondere abbia la propria sede principale nel territorio di un altro Stato, ma il reato-presupposto si sia consumato in Italia, ipotesi che non è oggetto di alcuna previsione normativa espressa nel corpo del decreto legislativo n. 231 del 2001. Si è positivizzato l'approdo giurisprudenziale di legittimità, per effetto del quale è riconosciuta la sussistenza della giurisdizione italiana in relazione all'ente straniero e l'illecito dell'ente si intende commesso nel luogo ove è altresì realizzato il reato-presupposto.

Si evidenzia che viene mantenuto il criterio sostanziale della sede principale, anziché della sede legale della società, in aderenza e specularmente a quanto previsto dall'articolo 4, riconducibile originariamente alla volontà di evitare fughe dalla sanzione attraverso la costituzione di enti fittizi e condotte opportunistiche di scelta della giurisdizione (cosiddetto « *forum shopping* »).

Nella novella operata all'articolo 8 del decreto legislativo n. 231 del 2001 dalla lettera *e)* è riconosciuto il principio dell'autonomia della responsabilità dell'ente, che si muove in due direzioni: sancisce la responsabilità dell'ente anche quando l'illecito penale presupposto risulti incompleto, perché l'autore non è imputabile oppure non è stato identificato; disciplina il fenomeno della non punibilità, privilegiando la soluzione normativa del cosiddetto « decumulo unilaterale » in danno della *societas*.

Si segnala l'ipotesi in cui l'autore del reato, pur identificato, venga scagionato con decreto di archiviazione o prosciolto con sentenza per difetto di uno degli elementi costitutivi del reato, vale a dire la colpevolezza (dolosa o colposa), riconducibile alle carenze organizzative dell'ente. Il descritto fenomeno è tutt'altro che marginale nelle organizzazioni complesse e può interessare sia i reati dolosi sia quelli colposi.

Sul versante delle cause estintive, si tiene ferma la regola basica del decumulo unilaterale in danno dell'ente: nel caso di un reato presupposto, integrato in tutti i suoi elementi costitutivi ma estinto, la permanente corresponsabilizzazione dell'ente corrisponde alla generale disciplina dell'operatività delle cause estintive, guidata dal principio di personalità (si veda l'articolo 182 del codice penale).

Al regime sancito nel vigente articolo 8 del decreto legislativo n. 231 del 2001, che contiene una sola deroga al decumulo – integrata dall'amnistia, i cui effetti estintivi si propagano all'ente, salvo che questo non rinunci –, se ne affianca un'altra, consistente nella causa estintiva della remissione della querela.

Sempre in merito all'articolo 8, la proposta di riforma prospetta una deroga al decumulo in danno dell'ente nel comma 3 dell'articolo 8, ove si sancisce la comunicabilità all'ente, a determinate condizioni, della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale. Si prevede che la particolare tenuità del reato presupposto esplichi i suoi effetti anche in direzione dell'ente, salvo che quest'ultimo risulti, in relazione a quel tipo di violazione, autore non occasionale rispetto al tipo di reato consumato. L'esito è quello di un decumulo bilaterale condizionato.

Alla lettera *f)*, si è deciso di affidare al nuovo articolo 8-*bis* del decreto legislativo n. 231 del 2001 il compito di gestire i diversi fenomeni di estinzione o non puni-

bilità, ricomponendoli entro un assetto sistematico coerente. Quest'innovativa disposizione, infatti, contempla una causa estintiva dell'illecito, quando l'ente, entro novanta giorni dalla contestazione dell'illecito amministrativo: *a)* elimina le carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato, tramite una proposta di riorganizzazione; *b)* indica le attività volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato. È da evidenziare, infine, che, sebbene la nuova disposizione possa essere utilizzata dall'ente per non più di due volte, detto limite opera solo con riguardo ai delitti-presupposto e non già con riferimento alle contravvenzioni (fermo restando quanto previsto, in via speciale, per le contravvenzioni in materia ambientale).

La nuova disposizione prevede che l'ente, per poter beneficiare di questo meccanismo estintivo, deve essersi dotato preventivamente di un modello, dimostrando la seria volontà di riorganizzarsi per prevenire il rischio di reato. La *societas* può chiedere al giudice, entro novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di conclusione dell'indagine, un termine per porre rimedio alle carenze o ai profili di inadeguatezza del modello che hanno determinato o agevolato la commissione del reato presupposto. I novanta giorni dall'avviso costituiscono il termine ultimo per presentare la richiesta: pertanto l'ente potrà presentarla anche prima, all'inizio dell'indagine o nella fase cautelare. La richiesta deve contenere una proposta di riorganizzazione ovvero di integrazione del modello, con l'indicazione delle attività funzionali a eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, ferma restando la messa a disposizione del profitto.

L'idoneità della proposta di riorganizzazione è valutata dal giudice in un'apposita udienza, fissata ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale, in cui sono presenti tutte le parti. L'idoneità della proposta viene quindi accertata a seguito di un contraddittorio che ha una valenza prevalentemente collaborativa, nel senso che il giudice, dopo avere eventualmente ascoltato le parti e, se necessario, sentito il parere di un perito, dovrà valutare se davvero l'ente sia in grado di operare una seria riorganizzazione. Se il giudice valuta idonea la proposta, dispone la sospensione del procedimento, assegnando un termine – all'occorrenza prorogabile – per l'integrazione del modello nonché per le condotte riparatorie, e determina l'importo della cauzione (come previsto dall'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001 in materia di misure cautelari). Va sottolineato che, nel caso di rigetto della richiesta dell'ente, non si prevede alcuna impugnazione, ma si accorda all'ente la possibilità di ripresentarla non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento.

Se nel termine previsto l'ente esegue le attività di integrazione e le condotte riparatorie oggetto della richiesta, comprese quelle eventualmente indicate dal giudice, si realizza l'estinzione dell'illecito amministrativo contestato, che viene dichiarata con sentenza dal giudice in un'apposita udienza alla presenza delle parti. Con la sentenza viene comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha messo a disposizione. In caso di mancata o incompleta esecuzione delle condotte riparatorie nel termine indicato, il giudice revoca immediatamente la sospensione del procedimento, che riprende il suo percorso.

Con riguardo alla materia ambientale (capo III, articolo 3, comma 1, del disegno di legge), appare privo di giustificazione negare all'ente la possibilità di beneficiare dell'effetto estintivo quando esso provveda a conformarsi alle prescrizioni impartite e a rimuovere le carenze organizzative che hanno determinato o favorito la commissione del reato. Per questa ragione, la proposta di riforma introduce nel decreto legislativo n. 152 del 2006 un nuovo articolo 318-*septies.1*, rubricato « Prescrizioni nei confronti dell'ente », che disciplina un meccanismo di estinzione dell'illecito amministrativo parallelo a quello previsto per la contravvenzione. In base a tale disposizione, quando la contravvenzione è stata commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 e risulta riconducibile a carenze organizzative rilevanti ai sensi degli articoli

6 e 7 del medesimo decreto, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria impone all'ente l'eliminazione delle carenze riscontrate, indicando le misure correttive da adottare, le quali devono essere tecnicamente asseverate dall'organo specializzato competente. L'illecito amministrativo dell'ente si estingue – così come la contravvenzione – qualora l'ente esegua integralmente le prescrizioni nel termine assegnato, provvedendo altresì al pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'articolo 318-*quater*. Il procedimento segue, per quanto compatibili, le norme dettate dagli articoli 318-*ter*, 318-*quater*, 318-*quinquies*, 318-*sexies* e 318-*septies*.

Per quanto concerne i reati tributari (capo III, articolo 3, comma 2, del disegno di legge), che costituiscono illeciti presupposto della responsabilità dell'ente a norma dell'articolo 25-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, per alcuni di essi (segnatamente quelli previsti dagli articoli 2, commi 1 e 2-*bis*, 3, 4, 5 e 10-*quater* del decreto legislativo n. 74 del 2000 – ora articoli 74, 75, 76, 77 e 84 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 – limitatamente, per queste ultime tre fattispecie, alle ipotesi indicate nell'articolo 25-*quinquiesdecies*, comma 1-*bis*, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 231 del 2001), l'articolo 13, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 74 del 2000 – ora articolo 89, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024 – prevede una causa di non punibilità, subordinata alla tenuta di condotte consistenti in un ravvedimento operoso (pagamento del tributo, degli interessi, presentazione delle dichiarazioni omesse, eccetera) eseguite prima di un determinato evento (apertura del dibattimento oppure accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali). Si è anche in questo caso dinanzi a condotte riparatorie riferibili all'ente, sì che la proposta di riforma estende la non punibilità nei suoi confronti, ma a condizione che siano state eliminate eventuali carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato. Per sancire il prolungamento della non punibilità all'ente, alle condizioni appena indicate, si è previsto l'innesto di un nuovo articolo 89-*bis*, rubricato « Non punibilità dell'ente », nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024.

La lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge introduce un regime speciale per gli enti nei quali non sia realmente possibile distinguere la soggettività dell'autore del reato da quella dell'ente stesso. In queste situazioni, il sistema vigente non contempla eccezioni o temperamenti sanzionatori per gli enti privi di un'apprezzabile struttura organizzativa e rischia, così, di produrre un vero e proprio *bis in idem* sostanziale e un cumulo di sanzioni sproporzionato ai danni dello stesso soggetto.

Per evitare tale esito, la disposizione qui illustrata introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 un nuovo articolo 12-*bis*, improntato alla logica della « compensazione sanzionatoria », che consente al giudice di modulare o non applicare la sanzione pecuniaria dell'ente soltanto quando vi sia, in concreto, un effettivo rischio di duplicazione punitiva, lasciando però intatte la confisca e le sanzioni interdittive, ove applicabili. La scelta si giustifica per la maggiore flessibilità del meccanismo, che permette di adattare la risposta sanzionatoria alle diverse vicende processuali della persona fisica e dell'ente.

La *ratio*, dunque, è preservare la proporzionalità complessiva della risposta punitiva nei confronti di un soggetto che coincide in tutto con l'ente collettivo.

La disposizione proposta individua alcuni indicatori utili a verificare la reale assenza di coincidenza soggettiva, tenendo conto anche dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte di cassazione. Occorre che il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, che sia al tempo stesso proprietario unico o largamente maggioritario dell'ente, e che vi sia la concreta possibilità di un effettivo cumulo sanzionatorio, non una semplice ipotesi astratta. Inoltre, si richiede che l'ente sia privo di una struttura organizzativa apprezzabile, tenuto conto

anche del numero esiguo di dipendenti e collaboratori: l'obiettivo è limitare l'applicazione della norma alle sole realtà effettivamente elementari, prive di una reale alterità soggettiva rispetto all'autore del reato. È stato escluso, invece, che la compensazione possa operare anche in favore della persona fisica.

Parallelamente [capo II, articolo 2, comma 1, lettera *o)*], si è introdotto nel decreto legislativo n. 231 del 2001 il nuovo articolo 74-*bis*, concernente l'esecuzione delle sanzioni per gli enti di piccole dimensioni, con il quale si è ritenuto di disciplinare lo scomputo in sede esecutiva, ad opera del giudice dell'esecuzione, per tenere conto dei casi di applicazione sopravvenuta della pena alla persona fisica nel caso di separazione dei procedimenti.

Infine, alla lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 1, si è colmata nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001 la lacuna derivante dal mancato richiamo della sentenza di applicazione della sanzione su richiesta delle parti, disciplinata all'articolo 63 del medesimo decreto legislativo.

Il capo II, costituito esclusivamente dall'articolo 2, introduce modifiche al procedimento di accertamento della responsabilità dell'ente.

La proposta di modifica intende intervenire sulle disposizioni del capo III del decreto legislativo n. 231 del 2001 concernenti l'incompatibilità a testimoniare del rappresentante dell'ente (articolo 44), l'obbligo di iscrizione dell'illecito nel registro delle notizie di reato e il conseguente termine di conclusione delle indagini preliminari (articoli 55 e 56), il procedimento giurisdizionale di archiviazione (articolo 58) e i contenuti della contestazione (articoli 59 e 61) con i conseguenti riflessi sulla cognizione del giudice, anche in ambito cautelare (articolo 45, comma 1).

Si è reputato necessario intervenire altresì sulla materia cautelare reale (articolo 53) per meglio definire i presupposti applicativi della misura, alla luce delle incertezze applicative ancora presenti, non tanto sul versante dell'apprezzamento del *periculum in mora* – dopo la dirimente pronunzia delle sezioni unite della Corte di cassazione – quanto su quello dei gravi indizi di responsabilità dell'ente, elemento che si ritiene debba necessariamente rientrare, giusta la chiara connotazione soggettiva del sequestro finalizzato alla confisca, nella verifica propedeutica all'adozione della misura cautelare.

Di centrale rilevanza appare la questione riguardante i requisiti contenutistici dell'addebito, intimamente connessa alla proposta riformulazione dell'articolo 5, che impone la necessità di valorizzare il nuovo criterio di imputazione della responsabilità dell'ente, riconducendolo nel *thema probandum* e nel *thema decidendum* del processo *de societate*.

In quest'ottica, nell'ambito dell'« enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative », devono trovare puntuale descrizione, da parte dell'organo dell'accusa, non solo gli elementi della fattispecie rappresentati dall'« interesse perseguito » e dall'« eventuale vantaggio conseguito dall'ente », ma anche, e soprattutto, le « carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato », cui si aggiunge « l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende, dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova ».

In considerazione delle modifiche proposte all'articolo 59, esige poi una calibratura minimale anche l'articolo 61, al fine di adeguare anche il decreto che dispone il giudizio ai canoni stringenti relativi all'enunciazione della colpa di organizzazione nel capo di imputazione.

Con la modifica dell'articolo 63 del decreto [lettera *i)*] si è espansa l'operatività del procedimento speciale, così da svincolare l'ente, intenzionato a definire la vicenda concordando la sanzione, dalle condizioni attualmente previste, mantenendo comunque ferma anche per l'ente l'esclusione dei procedimenti per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui all'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale dall'ambito di applicazione del patteggiamento, in ragione del loro marcato disvalore.

Ulteriori proposte di modifica riguardano i poteri del giudice (che potrà, rite-

nendone sussistenti le condizioni, emettere una pronunzia di immediata declaratoria di cause di non punibilità *ex* articolo 129 del codice di procedura penale), anche in ordine all'applicazione della confisca, e la previsione dell'estinzione dell'illecito sul quale sia intervenuto patteggiamento.

Con le lettere *l)*, *m)* e *n)* sono apportate modifiche agli articoli 64, 66 e 67 del decreto legislativo n. 231 del 2001 a fini di coordinamento con le nuove disposizioni.

Il capo III consta di due articoli: l'articolo 3, relativo ai casi particolari di estinzione dell'illecito, già illustrati nella parte della relazione dedicata al nuovo articolo 8-*bis*, e l'articolo 4, che apporta modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

La finalità è quella di coordinare le disposizioni applicabili alle persone giuridiche con le novità proposte con la presente proposta di riforma – con particolare riferimento alle fattispecie di estinzione dell'illecito e di non punibilità dell'ente – e, contestualmente, di avvicinarle maggiormente alla disciplina dettata per le persone fisiche dal medesimo testo unico.

Il capo IV, costituito dal solo articolo 5, conferisce al Governo la delega per il riassetto delle sanzioni pecuniarie applicabili agli enti collettivi ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il comma 1 determina altresì i princìpi e criteri direttivi per il suo esercizio.

Come risulta dalla lettera *a)*, l'intervento è volto sia a rivedere i criteri di determinazione dell'importo della quota sanzionatoria, attualmente disciplinati dagli articoli 10, comma 3, e 11, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo, sia a rideterminare i minimi e i massimi sanzionatori relativi alle singole fattispecie di reato che possono determinare la responsabilità dell'ente.

Quanto al primo aspetto, la delega intende rispondere ad alcune criticità emerse nella concreta applicazione del sistema sanzionatorio. Si è rilevato, infatti, che gli attuali meccanismi di determinazione dell'importo della quota non sempre consentono un adeguato adattamento delle sanzioni pecuniarie alle diverse dimensioni economiche degli enti, potendo risultare gli importi, a seconda dei casi, eccessivamente onerosi per le imprese di minori dimensioni o, al contrario, privi di un'effettiva incidenza dissuasiva nei confronti delle realtà di maggior rilievo economico. Inoltre, il criterio fissato dall'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 231 del 2001 sottrae al giudice, nel caso ivi contemplato, la possibilità di graduare l'entità della sanzione in relazione alle possibilità economiche dell'ente. La revisione è pertanto finalizzata a consentire una più adeguata individualizzazione della sanzione pecuniaria, assicurando che essa risulti proporzionata e dissuasiva, in rapporto alle dimensioni dell'ente e alla sua effettiva capacità economica, finanziaria e patrimoniale.

Sotto altro profilo, l'ampliamento progressivo del catalogo dei reati presupposto, realizzato attraverso interventi settoriali e non organici, ha prodotto nel tempo un sistema sanzionatorio frammentato, nel quale le cornici edittali delle sanzioni pecuniarie non rispecchiano adeguatamente la diversa gravità degli illeciti. La delega è dunque volta a conferire maggiore organicità alle previsioni sanzionatorie, assicurando una risposta più proporzionata e coerente, tanto nel raffronto tra le diverse cornici edittali previste dal decreto legislativo n. 231 del 2001 quanto, nei limiti della loro rilevanza, in relazione alle pene stabilite per i reati che fondano la responsabilità dell'ente.

Gli interventi in materia di sanzioni pecuniarie dovranno peraltro conformarsi ai vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con particolare riferimento alle direttive più recenti che stabiliscono criteri minimi per la determinazione dell'entità delle sanzioni pecuniarie applicabili alle persone giuridiche responsabili per i reati oggetto di obbligo di incriminazione. In tale prospettiva, si segnala che la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, e la direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la vio-

lazione delle misure restrittive dell'Unione, dettano indicazioni vincolanti sull'importo massimo delle sanzioni pecuniarie applicabili, commisurato in base al fatturato globale dell'ente o a soglie sanzionatorie predeterminate.

L'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, attribuisce al Governo la delega per la revisione della disciplina delle sanzioni interdittive previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'obiettivo è, da un lato, quello di garantire che tali sanzioni – strumento essenziale tanto sul piano deterrente quanto su quello premiale (si confronti l'articolo 17 del citato decreto legislativo) – siano applicabili alle ipotesi di reato di maggiore gravità; dall'altro, quello di rendere più coerente e omogenea l'articolazione delle relative comminatorie. Nel testo vigente, la mancata previsione di sanzioni interdittive per talune fattispecie di particolare disvalore ha fatto emergere profili di irrazionalità del sistema sanzionatorio.

L'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, conferisce al Governo la delega per delimitare l'attuale catalogo dei reati presupposto elencati nella sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, a quelli più specificamente attinenti alla criminalità d'impresa. L'esigenza sottesa a tale intervento, nel rispetto degli obblighi di matrice europea e internazionale, è quella di razionalizzare il catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente che, nel tempo, si è progressivamente ampliato smarrendo la propria vocazione originaria – l'elenco intendeva compendiare le principali manifestazioni della criminalità d'impresa –, e rendendo non agevole, per gli enti, l'individuazione del perimetro di rischio penale e la predisposizione delle correlate attività di gestione del rischio stesso mediante l'adozione dei modelli organizzativi.

Come è noto, la legge di delega 29 settembre 2000, n. 300, identificava, all'articolo 11, numerosi reati riconducibili a forme criminali tipicamente d'impresa. Il Governo, in sede di emanazione del decreto legislativo n. 231 del 2001, scelse tuttavia di non esercitare integralmente la delega, preferendo un approccio minimalista e limitando il nucleo originario dei reati presupposto agli articoli 24 (in materia di tutela del patrimonio pubblico) e 25 (delitti contro la pubblica amministrazione). Ciò in coerenza con l'esigenza – la medesima, peraltro, che aveva portato alla stessa introduzione del decreto legislativo n. 231 del 2001 nell'ordinamento italiano – di dare attuazione a obblighi di fonte sovranazionale; in particolare, la Convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997, la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell'Unione europea o degli Stati membri, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997, e il secondo Protocollo alla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997.

Anche in seguito, l'inserimento di nuove ipotesi di reati presupposto è dipeso in larga misura dall'esigenza di recepire impulsi di origine sovranazionale o europea che imponevano l'adozione di misure sanzionatorie nei confronti delle persone giuridiche, che il legislatore italiano ha sovente attuato nell'ambito del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Peraltro, anche con riferimento alle ipotesi di reato presupposto che sono state introdotte nel catalogo per conformarsi a obblighi europei o internazionali, va osservato che non sempre ciò è avvenuto in esecuzione di specifici vincoli che non lasciavano margini di discrezionalità al legislatore.

L'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, affida al Governo la delega per individuare espressamente i reati che possono dare luogo alla responsabilità dell'ente collettivo ai sensi degli articoli 25-*quater* (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25-*octies*.1, comma 2 (delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori), e 25-*sexiesdecies* (contrabbando) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

A differenza di quanto accade per la quasi totalità dei reati presupposto elencati nella sezione III del capo I del decreto legislativo n. 231 del 2001, le ipotesi qui considerate si distaccano dalla logica del catalogo chiuso e sono accomunate dal fatto che il legislatore opera un rinvio generale ad altre fonti per l'individuazione dei reati che danno luogo alla responsabilità dell'ente. Si intende, pertanto, da un lato, assicurare una maggiore omogeneità con le altre ipotesi di reato presupposto – come detto, nominativamente individuate nel decreto legislativo n. 231 del 2001 – e, dall'altro lato, porre rimedio alle criticità che tale tecnica di formulazione ha sollevato, in punto di intellegibilità dei precetti, di compatibilità con il principio di precisione e di delimitazione del perimetro del rischio di reato che gli enti sono impegnati a prevenire mediante la redazione dei modelli organizzativi.

L'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, conferisce al Governo la delega per l'estensione del catalogo dei reati che determinano la responsabilità degli enti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con specifico riguardo ai delitti contro l'incolumità pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del codice penale.

La proposta di comprendere tali delitti tra quelli rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente è da tempo oggetto di riflessione, sin dalla fase di elaborazione della disciplina originaria del decreto legislativo n. 231 del 2001. La legge di delega 29 settembre 2000, n. 300, recante la delega al Governo per l'introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica, all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, prevedeva, tra i criteri direttivi, anche l'inclusione dei delitti contro la pubblica incolumità, ma la scelta del legislatore delegato fu allora quella di riservare l'applicazione della nuova disciplina a un novero limitato di reati, non comprendente i delitti di comune pericolo, al fine di favorire un graduale consolidamento della cultura della legalità nelle organizzazioni collettive. Peraltro, nel corso degli anni, tale limitazione è stata oggetto di rilievi critici, anche alla luce di vicende giudiziarie relative a gravi eventi disastrosi verificatisi in contesti industriali o nel trasporto pubblico, a seguito dei quali l'azione penale ha potuto riguardare unicamente le persone fisiche ritenute responsabili.

La presente norma di delega attribuisce pertanto al Governo il compito di operare un'inclusione selettiva dei delitti contro l'incolumità pubblica nel catalogo dei reati contenuti nel decreto legislativo n. 231 del 2001, tenendo conto del grado di coerenza delle singole fattispecie con i rischi tipicamente riferibili alle attività imprenditoriali. Alcuni delitti previsti dal titolo sesto del libro secondo del codice penale risultano, infatti, normalmente estranei alla dimensione aziendale e non appaiono coerenti con la finalità di prevenzione organizzativa propria del citato decreto legislativo n. 231 del 2001.

L'ampiezza della formulazione della delega, riferita all'intero titolo sesto del libro secondo del codice penale, comprende anche i delitti di comune pericolo mediante frode (capo II). In relazione a tali fattispecie è tuttavia opportuno rilevare che, nella prassi, esse attengono prevalentemente alla tutela della sicurezza alimentare.

Quanto ai delitti contro l'incolumità pubblica punibili a titolo colposo, la loro inclusione appare coerente con la logica di prevenzione dei rischi organizzativi che ispira la disciplina della responsabilità degli enti, analogamente a quanto già previsto per i reati in materia di sicurezza sul lavoro (articolo 25-*septies* del decreto legislativo n. 231 del 2001) e per i delitti ambientali (articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001). Peraltro, la delega consente di valutare autonomamente l'opportunità di estendere la responsabilità anche alla fattispecie di pericolo di disastro o infortunio colposamente cagionato (articolo 450 del codice penale), atteso che, anche in assenza di una specifica rilevanza di tale delitto, l'ente risulterebbe comunque tenuto a predisporre modelli organizzativi volti a minimizzare il rischio di causazione colposa degli eventi disastrosi.

Sotto il profilo sanzionatorio, la delega richiama la necessità di prevedere sanzioni interdittive e pecuniarie che risultino coerenti con i criteri di proporzionalità e dissuasività di cui alle lettere *a)* e *b)*, volti a garantire una razionalizzazione complessiva delle comminatorie delle sanzioni pecuniarie e interdittive applicabili nel contesto del decreto legislativo n. 231 del 2001.

L'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, conferisce al Governo la delega per l'introduzione di misure di ripristino autonomamente applicabili all'ente collettivo, accessorie rispetto alle condanne per i reati ambientali di cui all'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001. Tali misure si conformano al modello delle sanzioni che gli Stati membri dell'Unione europea possono introdurre, nei confronti delle persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera *a)*, della direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente. Oltre a costituire attuazione delle indicazioni della citata direttiva, il presente principio e criterio direttivo consente di colmare una lacuna dell'attuale disciplina dei delitti ambientali previsti dal codice penale. In tale ambito, infatti, l'articolo 452-*duodecies* del codice penale consente al giudice di ordinare il recupero o il ripristino dello stato dei luoghi in caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti della persona fisica. Tuttavia, la disposizione vigente configura tale ordine come accessorio alla condanna individuale, richiamando il meccanismo di responsabilità civile per le sanzioni pecuniarie (articolo 197 del codice penale), non consentendo, pertanto, di disporre la misura nei confronti dell'ente, specialmente nei casi in cui l'organizzazione risponda autonomamente del reato ambientale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 231 del 2001. L'attuazione della delega supererebbe tale criticità, attribuendo al giudice il potere di imporre direttamente all'ente responsabile gli obblighi ripristinatori.

Il capo V consta di due articoli. L'articolo 6 introduce disposizioni di coordinamento e aggiornamento volte ad adeguare il decreto legislativo n. 231 del 2001 all'evoluzione del quadro normativo e ai parametri organizzativi più recenti, con particolare riguardo alla materia della sicurezza sul lavoro. In particolare, al comma 1, lettera *a)*, esso apporta una serie di modifiche ai riferimenti contenuti nell'articolo 25-*ter* (« Reati societari »), relativamente ai delitti di falso in prospetto e di falsità nelle relazioni delle società di revisione. Tali fattispecie, originariamente previste nel codice civile, sono state successivamente ricollocate, rispettivamente, nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. L'adeguamento restituisce piena operatività alla responsabilità degli enti in relazione a tali ipotesi di reato, eliminando le incertezze derivanti dal difetto di aggiornamento delle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1 dell'articolo 25-*ter* del decreto legislativo n. 231 del 2001. Al comma 1, lettere *b)* e *c)*, si provvede invece ad aggiornare i rinvii normativi contenuti nell'articolo 25-*quinquiesdecies* (« Reati tributari »), al fine di adeguarli all'assetto normativo introdotto dal testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Tale provvedimento legislativo, destinato ad acquistare efficacia il 1° gennaio 2027, ricolloca al proprio interno le fattispecie attualmente disciplinate dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, cui la formulazione oggi vigente dell'articolo 25-*quinquiesdecies* fa espresso rinvio. Sebbene l'articolo 101, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024 abbia già previsto che i richiami al decreto legislativo n. 74 del 2000 debbano intendersi come rinvio mobile al nuovo testo unico, l'adeguamento si rende opportuno per evitare il ricorso a rinvii a catena, che possono rendere meno agevole la lettura delle disposizioni. La modifica, dunque, non incide in alcun modo sul perimetro della responsabilità degli enti, che rimane invariato, ma si limita a ren-

dere il dettato normativo più lineare e immediatamente comprensibile.

Il comma 2 modifica l'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (« Modelli di organizzazione e di gestione »), in materia di modelli organizzativi finalizzati al controllo dei rischi di omicidio e lesioni commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, allo scopo di aggiornarne e precisarne i contenuti. In particolare, la disposizione sostituisce i richiami alle norme tecniche contenuti nella formulazione attuale con quelli più aggiornati (ISO 45001:2023) ed elimina l'inciso « in sede di prima applicazione », che ha sollevato dubbi sul suo significato e sulla sua rilevanza nel contesto applicativo odierno. Inoltre, al fine di evitare l'esigenza di un aggiornamento dell'articolo di legge alla luce dei futuri sviluppi della normativa tecnica di sicurezza, si prevede che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, sia incaricata di aggiornare periodicamente l'individuazione delle norme tecniche rilevanti ai fini della redazione dei modelli organizzativi, mentre, nel testo legislativo vigente, alla Commissione è attribuita soltanto la facoltà di indicare ulteriori modelli di organizzazione e gestione (articolo 30, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008).

Il disegno di legge termina con la norma transitoria e finale contenuta nell'articolo 7, secondo cui le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 6 si applicano a partire dalla data di decorrenza dell'efficacia del testo unico di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il disegno di legge recante «*Revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*» tiene conto dei lavori di un Tavolo tecnico, appositamente costituito per elaborare un progetto di revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, istituito con decreto del 7 febbraio 2024. Il provvedimento è suddiviso in **cinque Capi** e si compone di **7 articoli.**

L'**articolo 1**, nell'ambito del Capo I «*Disposizioni in materia di responsabilità amministrativa dell'ente*», apporta modifiche al Capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in tema di «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*».

La **lettera *a)*** inserisce un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo che nel caso di reati colposi degli enti, l'interesse o il vantaggio dell'ente sussiste quando viene perseguito o conseguito, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un incremento di produzione derivanti dall'inosservanza delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell'attività.

La **lettera *b)*** prevede la sostituzione dell'articolo 6, recante «*Colpa di organizzazione dell'ente*», prevedendo che l'ente risponde dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio quando la loro commissione è stata determinata o agevolata dalla mancata adozione o dall'inefficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione di cui al successivo articolo 7. Nel caso in cui sia esclusa la responsabilità per carenza di colpa di organizzazione, è comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

La **lettera *c)*** sostituisce l'articolo 7 in tema di disciplina dei modelli di organizzazione dell'ente, conformandone il contenuto a quello già formalizzato nel vigente articolo 6, con alcune novità, che riguardano:

a) il profilo funzionale dei protocolli, imperniato nella segregazione delle funzioni e nell'indicazione delle cautele volte a prevenire la consumazione dei reati;

b) gli obblighi di formazione nei confronti dei soggetti elencati nell'articolo 5, atteso che la formazione costituisce uno snodo imprescindibile della *compliance* preventiva e della sua implementazione;

c) la descrizione del sistema dei controlli interni quale insieme degli strumenti volti ad individuare, monitorare, misurare e mitigare i rischi di impresa, compresi quelli 'normativi';

d) gli obblighi di segnalazione e il divieto di ritorsione, secondo il recente decreto legislativo n. 24 del 2023 in tema di *Whistleblowing;*

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il comma 2 del nuovo articolo 7 prevede che il modello di organizzazione e di gestione deve essere sottoposto a verifica periodica e a eventuali modifiche quando emergono significative violazioni delle prescrizioni oppure quando intervengono mutamenti normativi o apprezzabili variazioni nell'organizzazione o nell'attività.

Il comma 3 del nuovo articolo 7 stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione può essere adottato sulla base di linee guida o di distinti protocolli, concernenti le modalità di rilevazione e gestione dei rischi-reato, redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni.

Il comma 4 del medesimo articolo 7 assegna al Ministero della Giustizia, previa consultazione delle associazioni più rappresentative degli enti e dei Ministeri competenti, il compito di elaborare, con decreto, procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo nelle piccole e medie imprese.

La **lettera *d)*** introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 un nuovo articolo 7-*bis* in tema di «*Valutazione di idoneità dei modelli di organizzazione e di gestione*», prevedendo che il giudice, nel valutare l'idoneità del modello a prevenire reati della specie di quello verificatosi, deve tenere specificamente conto della conformità alle linee guida elaborate dalle associazioni rappresentative degli enti ovvero alle procedure semplificate, alle norme accreditate dalla comunità tecnico-scientifica, nonché alle buone prassi, sempre che le stesse risultino adeguate a prevenire il reato. I modelli di organizzazione definiti conformemente alle linee guida elaborate dalle associazioni rappresentative degli enti di cui all'articolo 7, comma 3 si presumono conformi ai requisiti indicati all'articolo 7, comma 1. Per gli enti che hanno la sede principale al di fuori del territorio dello Stato, si prevede che il giudice, nel valutare la sussistenza e l'idoneità delle misure organizzative a prevenire reati della specie di quello verificatosi, deve tenere specificamente conto della disciplina prevista dallo Stato estero al fine di verificarne in concreto l'equivalenza rispetto ai requisiti richiesti dall'articolo 7.

La **lettera *e)*** sostituisce l'articolo 8 del decreto legislativo n. 231 del 2001, in tema di «*Autonomia della responsabilità dell'ente*». Si prevede che la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o non è punibile per difetto di colpevolezza determinato da carenze organizzative dell'ente. Quando ricorrono cause di estinzione del reato l'ente è comunque ritenuto responsabile (con alcune eccezioni), mentre se l'autore del reato non è punito per particolare tenuità del fatto, la responsabilità dell'ente è esclusa se l'evento risulta occasionale.

La **lettera *f)*** inserisce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 l'articolo 8-*bis* in tema di «*Estinzione dell'illecito amministrativo dell'ente*», prevedendo una specifica causa estintiva dell'illecito quando l'ente, entro novanta giorni dalla contestazione dell'illecito amministrativo elimina le carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato, tramite una proposta di riorganizzazione, o indica le attività volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato.

Il giudice valuta l'idoneità della proposta in udienza e può indicare ulteriori interventi; se l'ente adempie, viene dichiarata con sentenza l'estinzione dell'illecito, ferma la confisca del profitto messo a disposizione. In caso di inadempimento, la sospensione è revocata e il procedimento riprende. Quando l'illecito amministrativo dipende da delitto, l'estinzione non può essere dichiarata più di due volte.

La disposizione, pertanto, introduce una causa estintiva dell'illecito amministrativo, specificamente applicabile agli enti, ma di tenore generale che deve essere, poi, collegata ad altre disposizioni che individuino i comportamenti per i quali è eventualmente comminabile una sanzione. Essa si limita a circoscrivere l'ambito applicativo delle sanzioni secondo criteri di proporzionalità e coerenza del sistema, senza determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, stante la natura

eventuale della comminazione delle predette sanzioni, conseguenti all'accertamento di reati in sede penale, per le quali non sono scontati effetti a legislazione vigente.

La **lettera *g)*** inserisce l'articolo 12-*bis* nel decreto legislativo n. 231 del 2001 in tema di «*Sanzioni pecuniarie in caso di coincidenza sostanziale tra ente ed autore del reato*», introducendo un regime speciale per gli enti nei quali non sia realmente possibile distinguere la soggettività dell'autore del reato da quella dell'ente stesso. Il presente articolo viene introdotto nel decreto legislativo n. 231 del 2001 un meccanismo improntato sulla logica della "compensazione sanzionatoria", che consente al giudice di modulare o non applicare la sanzione pecuniaria prevista per l'ente soltanto quando vi sia, in concreto, un effettivo rischio di duplicazione punitiva, lasciando però intatte la confisca e le sanzioni interdittive (laddove applicabili). Alla disposizione non si ascrivono effetti, tenuto conto della natura eventuale della comminazione delle sanzioni.

La **lettera *h)*** colma la lacuna relativa alla previsione della sentenza di applicazione della sanzione su richiesta delle parti come presupposto per la confisca del prezzo o del profitto del reato. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione risponde esclusivamente all'esigenza di colmare una lacuna ordinamentale, esplicitando che anche la sentenza di applicazione della sanzione su richiesta delle parti, perché appunto equiparata a sentenza di condanna, è presupposto per la confisca del prezzo o del profitto del reato. Si rappresenta che l'intervento possiede una natura prettamente procedimentale ed è finalizzato ad allineare la disciplina della responsabilità degli enti ai principi generali del processo penale. La confisca dei beni nei casi di cosiddetto "patteggiamento" è regola generale che viene ordinariamente applicata come effetto del provvedimento definitorio. La norma, pertanto, non amplia il catalogo dei reati presupposto né introduce fattispecie ablatorie aggiuntive rispetto a quelle già contemplate a legislazione vigente. L'estensione della confisca alle ipotesi suddette non è suscettibile di determinare un incremento del volume complessivo dei beni sottoposti a vincolo e a custodia.

L'**articolo 2**, nell'ambito del Capo II «*Modifiche al Capo III del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*», introduce modifiche al procedimento di accertamento della responsabilità dell'ente, con particolare riferimento all'incompatibilità con l'ufficio di testimone (**lettera *a)***); all'indicazione specifica da parte del Pubblico ministero delle carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato (**lettera *b)***); al sequestro preventivo al fine di confisca (**lettera *c)***); all'iscrizione dell'illecito amministrativo nel registro delle notizie di reato (**lettera *d)***); al termine per la conclusione delle indagini preliminari relative all'illecito amministrativo (**lettera *e)***); all'archiviazione (**lettera *f)***); alla contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato e al contenuto formale del relativo atto, con particolare riferimento alle carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato, dell'interesse perseguito, dell'eventuale vantaggio conseguito dall'ente (**lettere *g)* e *h)***); alla procedura per l'applicazione della sanzione su richiesta delle parti (**lettera *i)***); al procedimento di applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria per decreto e alla relativa procedura di opposizione (**lettera *l)***); alla declaratoria di non punibilità dell'illecito amministrativo e alla sentenza di non doversi procedere (**lettere *m)* e *n)***); all'esecuzione delle sanzioni per gli enti di piccole dimensioni (**lettera *o)*** che introduce il nuovo articolo 74-*bis* nel decreto legislativo n. 231 del 2001).

Le disposizioni presentano carattere prevalentemente procedurale. Per quanto riguarda l'intervento in materia cautelare reale (lettera *c)*, che interviene sull'articolo 53 del decreto legislativo n. 231 del 2001), la disposizione è finalizzata a definire in modo più certo i presupposti applicativi della misura, alla luce delle incertezze applicative ancora presenti, non tanto sul versante dell'apprezzamento del *periculum in mora* – dopo un dirimente pronunciamento delle Sezioni unite della Cassazione – quanto

su quello dei gravi indizi di responsabilità dell'ente, elemento che si ritiene debba necessariamente rientrare, giusta la chiara connotazione soggettiva del sequestro finalizzato alla confisca, nella verifica propedeutica all'adozione della cautela.

Il **Capo III** reca «*Modifiche alle leggi speciali in materia di illeciti amministrativi degli enti*».

L'**articolo 3**, **comma 1**, con riguardo alla materia ambientale, assegna all'ente la possibilità di beneficiare dell'effetto estintivo quando esso provveda a conformarsi alle prescrizioni impartite e a rimuovere le carenze organizzative che hanno determinato o favorito la commissione del reato. A tal fine viene introdotto nel TUA un nuovo articolo 318-*septies*.1, intitolato "*Prescrizioni nei confronti dell'ente*", che disciplina un meccanismo di estinzione dell'illecito amministrativo parallelo a quello previsto per la contravvenzione. In base a tale disposizione, quando la contravvenzione è stata commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 e risulta riconducibile a carenze organizzative rilevanti ai sensi degli articoli 6 e 7 del medesimo decreto, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria impone all'ente l'eliminazione delle carenze riscontrate, indicando le misure correttive da adottare, le quali devono essere tecnicamente asseverate dall'organo specializzato competente. L'illecito amministrativo dell'ente si estingue – così come la contravvenzione – qualora l'ente esegua integralmente le prescrizioni nel termine assegnato, provvedendo altresì al pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'articolo 318-*quater*. Il procedimento segue, per quanto compatibili, le norme dettate dagli articoli 318-*ter*, 318-*quater*, 318-*quinquies*, 318-*sexies* e 318-*septies.*

Il **comma 2**, in relazione ai reati tributari, che costituiscono illeciti-presupposto della responsabilità dell'ente a norma dell'art. 25-*quinquiesdecies* del decreto 231/2001, introduce l'articolo 89-*bis* al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 *«Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» in cui viene disposto che in caso di condotte riparatorie riferibili all'ente, i corrispondenti illeciti amministrativi non sono punibili,* ma a condizione che siano state eliminate eventuali carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato. Qualora, ai sensi dell'articolo 89, il perfezionamento della causa di non punibilità presupponga condotte riparatorie, ivi compreso il pagamento del debito tributario, degli interessi o delle somme dovute secondo la disciplina tributaria, tali adempimenti restano necessari per il maturare della causa di non punibilità del reato presupposto e, conseguentemente, per la sua estensione all'ente. In tale ambito, dunque, il pagamento non opera come pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, ma come adempimento riparatorio richiesto dalla disciplina tributaria richiamata.

Le disposizioni in esame disciplinano strumenti estintivi o di non punibilità aventi carattere premiale e deflattivo, subordinati alla rimozione delle carenze organizzative e, nei casi espressamente previsti, al pagamento delle somme dovute secondo la disciplina speciale applicabile.

L'**articolo 4** introduce norme in tema di «*Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato*», modificando il decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*», al fine di coordinare le disposizioni applicabili alle persone giuridiche con le novità introdotte con il presente provvedimento, con particolare riferimento alle fattispecie di estinzione dell'illecito e di non punibilità dell'ente.

Il **Capo IV** disciplina la «*Delega al Governo per la revisione dei reati presupposto e delle sanzioni*» e si compone del solo **articolo 5**, che disciplina i criteri e termini per l'esercizio della delega. Il **comma 1** prevede l'adozione, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un decreto legislativo recante disposizioni di riforma del decreto legislativo n. 231 del 2001, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi generali e specifici, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea o dagli obblighi internazionali: ridefinire i criteri di determinazione dell'importo delle quote della sanzione pecuniaria, tenendo conto delle dimensioni dell'ente e delle sue condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali, nonché rivedere le cornici edittali delle sanzioni pecuniarie, al fine di garantire proporzionalità e maggiore coerenza della risposta sanzionatoria; rivedere la disciplina delle sanzioni interdittive, garantendo che esse siano applicabili alle più gravi ipotesi di reato e assicurando che la comminatoria risponda a criteri di gradualità e proporzionalità; limitare l'attuale catalogo dei reati presupposto elencati nella Sezione III del Capo I del decreto legislativo n. 231 del 2001 a quelli più attinenti alla criminalità d'impresa; individuare espressamente i reati che possono dare luogo alla responsabilità dell'ente collettivo ai sensi degli articoli 2525-*quater* (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25-*octies*.1, comma 2 (delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori) e 25-*sexiesdecies* (contrabbando) del decreto legislativo n. 231 del 2001; estendere il catalogo dei reati che determinano la responsabilità di cui al medesimo decreto legislativo n. 231 del 2001, inserendovi i delitti di comune pericolo di cui al Titolo VI, del Libro II del codice penale, provvedendo a selezionare i delitti contro la pubblica incolumità rilevanti nell'esercizio delle attività di impresa, prevedere la responsabilità dell'ente per i delitti contro l'incolumità pubblica commessi colposamente, introdurre sanzioni pecuniarie e interdittive proporzionate e dissuasive; introdurre, nel sistema sanzionatorio di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, in relazione ai reati ambientali di cui all'articolo 25-*undecies*, l'obbligo di recupero e, ove tecnicamente possibile, di ripristino dell'ambiente entro un termine determinato, se il danno è reversibile, ovvero di risarcimento del danno ambientale se irreversibile o non riparabile dall'autore del reato, garantendo un coordinamento con il disposto dell'articolo 452-*duodecies* del codice penale.
Il **comma 2** prevede che il decreto legislativo di cui al comma 1 possa recare, altresì, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le disposizioni di carattere transitorio. Il **comma 3** prevede che lo schema di decreto delegato sia adottato su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
Il **comma 4** reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo espressamente che dall'attuazione della delega legislativa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

L'**articolo 6**, nell'ambito del **Capo V**, reca le norme di coordinamento testuale tra il presente provvedimento e il decreto legislativo n. 231 del 2001 (**comma 1**), con particolare riferimento all'evoluzione del quadro normativo e agli standard organizzativi più recenti, e il decreto legislativo n. 81 del 2008 (**comma 2**), in materia di modelli organizzativi finalizzati al controllo dei rischi di

omicidio e lesioni commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza su lavoro, allo scopo di aggiornarne e precisarne i contenuti. In particolare, la disposizione sostituisce gli standard tecnici richiamati nella formulazione attuale con quelli più aggiornati (ISO 45001:2023) e, al fine di evitare l'esigenza di un aggiornamento dell'articolo di legge alla luce dei futuri sviluppi degli standard di sicurezza, prevede che la «Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro» (si veda articolo 6, decreto legislativo n. 81 del 2008) sia incaricata di aggiornare periodicamente gli standard rilevanti ai fini della redazione dei modelli organizzativi.
La disposizione non incide sul perimetro della responsabilità degli enti.

L'**articolo 7** detta il regime transitorio delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *b)* e *c)*, per l'aggiornamento dei rinvii normativi contenuti nell'art. 25-*quinquiesdecies* («Reati tributari») del decreto legislativo n. 231 del 2001 con il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante il «*Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali*». La norma prevede la data di entrata in vigore delle disposizioni richiamate.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

30/09/2026 ***Daria Perrotta***

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il provvedimento interviene sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, all'esito dei lavori del Tavolo tecnico istituito con decreto del Ministero della giustizia del 7 febbraio 2024, con l'obiettivo di superare le criticità applicative emerse nell'esperienza ormai più che ventennale del sistema.

La riforma mira a riordinare l'impianto del decreto n. 231 del 2001 senza alterarne la filosofia di fondo, fondata sulla prevenzione dell'illecito mediante adeguati assetti organizzativi. In questa prospettiva, l'intervento positivizza i criteri di imputazione della responsabilità dell'ente, attribuisce rilievo centrale alla colpa di organizzazione e rende più esplicito il nesso tra reato presupposto, interesse o vantaggio dell'ente e carenze del modello organizzativo.

La necessità dell'intervento discende, in particolare, dall'esigenza di chiarire l'operatività dei criteri dell'interesse e del vantaggio nei reati colposi, di definire con maggiore precisione la struttura e la valutazione di idoneità dei modelli di organizzazione e gestione, di rafforzare le garanzie dell'ente nel procedimento di accertamento e di rendere più proporzionata la risposta sanzionatoria.

Il disegno di legge rafforza inoltre la vocazione preventiva della disciplina, introducendo meccanismi premiali e strumenti estintivi collegati all'eliminazione delle carenze organizzative e al recupero dell'ente alla legalità. Sul piano processuale, l'intervento è volto a completare il percorso di assimilazione delle garanzie dell'ente a quelle dell'imputato, attraverso una più puntuale definizione della contestazione e delle regole procedimentali.

In coerenza con tali obiettivi, il provvedimento reca anche disposizioni di coordinamento normativo e una delega al Governo per la razionalizzazione del catalogo dei reati presupposto e per la revisione del sistema sanzionatorio, secondo criteri di maggiore gradualità, proporzionalità e coerenza complessiva.

La coerenza con il programma di Governo si apprezza, pertanto, nella finalità di aggiornare il sistema della responsabilità degli enti, rafforzandone la funzione preventiva, la certezza applicativa, l'effettività delle garanzie procedimentali e la proporzionalità della risposta sanzionatoria.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito, in via principale, dal **decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Assumono rilievo, altresì, il **codice penale e il codice di procedura penale**, in quanto il sistema delineato dal decreto legislativo n. 231 del 2001 presuppone la commissione di un reato da parte di soggetti qualificati e si innesta, per l'accertamento dell'illecito dell'ente, nel procedimento penale, secondo le regole speciali contenute nel Capo III del medesimo decreto legislativo.

Il disegno di legge interviene inoltre su discipline speciali connesse al sistema della responsabilità degli enti, tra cui il **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, in materia ambientale, il **decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173**, recante testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, il **decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313**, relativo al casellario giudiziale e all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché il **decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di modelli di organizzazione e gestione.

Rilevano inoltre, per i profili di coordinamento testuale, il **decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24**, in materia di segnalazioni interne e divieto di ritorsione, il **decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, il **decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39**, nonché il **decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**, richiamato con riferimento alle dichiarazioni sostitutive rese dall'ente in relazione all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

Il provvedimento contiene, infine, una delega al Governo per la revisione dei reati presupposto e delle sanzioni, da esercitarsi nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il disegno di legge incide in modo diretto e articolato sul **decreto legislativo n. 231 del 2001**, attraverso modifiche al Capo I, relativo alla responsabilità amministrativa dell'ente, e al Capo III, relativo al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dipendente da reato.

Con riferimento al Capo I del decreto legislativo n. 231 del 2001, il provvedimento interviene sull'**articolo 5**, inserendo, dopo il comma 1, il comma 1-bis, secondo cui, nel caso di reati colposi commessi dai soggetti indicati nel comma 1, l'interesse o il vantaggio dell'ente sussiste quando venga perseguito o conseguito, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un incremento di produzione derivanti dall'inosservanza delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell'attività.

Il disegno di legge sostituisce l'**articolo 6**, rubricato «Colpa di organizzazione dell'ente», prevedendo che l'ente risponda dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, quando la loro commissione sia stata determinata o agevolata dalla mancata adozione o dall'inefficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 7, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. La disposizione stabilisce, inoltre, che, nel caso in cui sia esclusa la responsabilità per carenza di colpa di organizzazione, sia comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Il nuovo **articolo 7**, rubricato «Modelli di organizzazione dell'ente», stabilisce che il modello, adeguato alle caratteristiche dell'ente e al rischio di commissione dei reati,

individui le attività a rischio e preveda protocolli decisionali e operativi, modalità di gestione delle risorse finanziarie, un organismo di vigilanza professionale e autonomo, obblighi informativi e formativi, controlli interni, canali di segnalazione con divieto di ritorsione e un idoneo sistema disciplinare.

Il modello è sottoposto a verifica periodica e aggiornato in caso di violazioni significative o di rilevanti mutamenti normativi, organizzativi o operativi. Può essere adottato sulla base di linee guida o protocolli delle associazioni rappresentative, comunicati al Ministero della giustizia, mentre apposite procedure semplificate sono previste per le piccole e medie imprese.

È introdotto il nuovo **articolo 7-bis**, rubricato «Valutazione di idoneità dei modelli di organizzazione e di gestione». La disposizione prevede che il giudice, nel valutare l'idoneità del modello a prevenire reati della specie di quello verificatosi, debba tenere specificamente conto della conformità alle linee guida elaborate dalle associazioni rappresentative degli enti ovvero alle procedure semplificate, alle norme accreditate dalla comunità tecnico-scientifica e alle buone prassi, sempre che risultino adeguate a prevenire il reato. I modelli di organizzazione definiti conformemente alle linee guida elaborate dalle associazioni rappresentative degli enti di cui all'articolo 7, comma 3, si presumono conformi ai requisiti indicati all'articolo 7, comma 1. Per gli enti che hanno la sede principale al di fuori del territorio dello Stato, il giudice, nel valutare la sussistenza e l'idoneità delle misure organizzative a prevenire reati della specie di quello verificatosi, deve tenere specificamente conto della disciplina prevista dallo Stato estero, al fine di verificarne in concreto l'equivalenza rispetto ai requisiti richiesti dall'articolo 7.

L'**articolo 8** è sostituito al fine di disciplinare l'autonomia della responsabilità dell'ente. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile o non sia punibile per difetto di colpevolezza determinato da carenze organizzative dell'ente. Quando ricorrono cause di estinzione del reato, l'ente è comunque ritenuto responsabile, ad eccezione dei casi in cui il reato sia estinto per amnistia, anche quando l'imputato abbia rinunciato alla sua applicazione, ferma la possibilità per l'ente di rinunciare all'amnistia, o sia stato dichiarato estinto per remissione della querela. Se l'autore del reato non è punito ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, è esclusa la responsabilità dell'ente quando l'illecito amministrativo da esso dipendente risulti occasionale.

È inserito il nuovo **articolo 8-bis**, rubricato «Estinzione dell'illecito amministrativo dell'ente». L'ente che abbia preventivamente adottato e attuato il modello organizzativo può chiedere al giudice, entro novanta giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, un termine per rimuovere le carenze contestate. L'istanza deve indicare gli interventi di adeguamento e riparazione e prevedere la messa a disposizione dell'eventuale profitto.

Il giudice valuta la proposta in contraddittorio e, se la ritiene idonea, sospende il procedimento, fissa il termine per gli adempimenti e determina la cauzione. La loro integrale esecuzione comporta l'estinzione dell'illecito e la confisca del profitto; l'inadempimento determina la revoca della sospensione. La richiesta rigettata può essere riproposta entro l'apertura del dibattimento e, per gli illeciti dipendenti da delitto, il beneficio è ammesso non più di due volte.

Il nuovo **articolo 12-bis** consente al giudice di escludere o ridurre la sanzione pecuniaria dell'ente quando questo, per dimensioni e struttura, non sia concretamente distinguibile dall'autore del reato, tenendo conto della pena inflitta alla persona fisica anche in separato procedimento. La disposizione si applica se il reato è commesso da un soggetto apicale che

controlla un ente privo di un'apprezzabile struttura organizzativa, ma non agli enti che esercitano o sono sottoposti ad attività di direzione e coordinamento.

È inoltre modificato l'**articolo 19, comma 1**, prevedendo che la confisca del prezzo o del profitto del reato sia disposta anche con la sentenza di applicazione della sanzione su richiesta delle parti.

Quanto al procedimento di accertamento, il provvedimento interviene sul **Capo III** del decreto legislativo n. 231 del 2001.

L'**articolo 44** individua come incompatibili con l'ufficio di testimone l'imputato del reato presupposto, il rappresentante legale dell'ente, la persona indicata ai sensi dell'articolo 39 e chi rappresentava l'ente al momento del reato, consentendone l'esame secondo la disciplina prevista per l'imputato in procedimento connesso.

L'**articolo 45** è integrato prevedendo che il pubblico ministero indichi specificamente le carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato. L'**articolo 53** è sostituito, prevedendo che il giudice, in presenza di gravi indizi di responsabilità dell'ente, possa disporre il sequestro preventivo dei beni confiscabili ai sensi dell'articolo 19; la misura è revocata se l'ente presta idonea cauzione.

L'**articolo 55** prevede l'immediata iscrizione della notizia dell'illecito nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, con l'indicazione degli elementi identificativi dell'ente, ove possibile del legale rappresentante, e del reato presupposto.

Il nuovo **articolo 56** assoggetta le indagini sull'illecito amministrativo ai medesimi termini previsti per quelle relative al reato da cui esso dipende, decorrenti dall'iscrizione di cui all'articolo 55.

L'**articolo 58** disciplina l'archiviazione quando non sia formulabile una ragionevole previsione di condanna, l'illecito sia estinto, ricorrano le condizioni ostative alla contestazione ai sensi dell'articolo 60 o si versi nel caso dell'articolo 8, comma 3. Il giudice che accoglie la richiesta del pubblico ministero provvede con decreto motivato; si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 409, 410-bis e 411 del codice di procedura penale.

L'**articolo 59** è sostituito in materia di contestazione dell'illecito amministrativo. Quando non deve richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente da reato; la contestazione è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 407-bis, comma 1, in quanto compatibile, e dall'articolo 552 del codice di procedura penale. Essa deve contenere gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, le carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato, l'interesse perseguito e l'eventuale vantaggio conseguito dall'ente, nonché l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende, dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

L'**articolo 61, comma 2,** è coordinato con la nuova disciplina della contestazione, inserendo nel decreto che dispone il giudizio il riferimento alle carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato, all'interesse perseguito e all'eventuale vantaggio conseguito dall'ente.

L'**articolo 63** è sostituito consentendo all'ente e al pubblico ministero di chiedere l'applicazione delle sanzioni pecuniaria e interdittiva, ridotte fino a un terzo, e della confisca di cui all'articolo 19. Restano esclusi gli illeciti dipendenti dai reati indicati dall'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale e quelli puniti con sanzione interdittiva definitiva.

Il giudice, salvo il proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta se ritiene corretti la qualificazione giuridica del fatto e le determinazioni sulla confisca, nonché congrue le sanzioni. L'illecito si estingue se l'ente non ne commette uno della stessa indole entro cinque anni, in caso di sanzione interdittiva non superiore a un anno, o entro due anni, in caso di sola sanzione pecuniaria.

L'**articolo 64** è modificato sostituendo il riferimento alla data dell'annotazione con quello alla data dell'iscrizione; è inoltre inserito il comma 3-bis, che consente all'ente, con l'atto di opposizione, di presentare la richiesta per attivare la procedura di estinzione dell'illecito a norma dell'articolo 8-bis, nonché il comma 4-bis, secondo cui l'illecito amministrativo è estinto se l'ente ha pagato la sanzione pecuniaria e, decorso il termine di due anni, non commette un illecito amministrativo della stessa indole.

Gli **articoli 66 e 67** sono coordinati, rispettivamente, con l'ipotesi di non punibilità dell'ente di cui all'articolo 8, comma 3, e con i casi di sentenza di non doversi procedere previsti dagli articoli 8-bis e 60 e dall'estinzione della sanzione per prescrizione.

È infine inserito l'**articolo 74-bis**, che consente, nei procedimenti separati, al pubblico ministero o all'ente di chiedere al giudice dell'esecuzione la revoca o la riduzione della sanzione pecuniaria irrogata all'ente quando non si sia tenuto conto della pena già inflitta alla persona fisica, sempre che il giudice della cognizione non abbia già escluso l'applicabilità dell'articolo 12-bis.

Il Capo III interviene sulle leggi speciali in materia di illeciti amministrativi degli enti. In particolare, l'articolo 3, comma 1, inserisce nel **decreto legislativo n. 152 del 2006 l'articolo 318-septies.1**, rubricato «Prescrizioni nei confronti dell'ente». Quando una contravvenzione, commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, è riconducibile a carenze organizzative rilevanti ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria prescrive le misure correttive, previa asseverazione tecnica dell'organo competente. L'illecito si estingue se l'ente adempie nel termine assegnato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater.

Il comma 2 del medesimo articolo inserisce nel **decreto legislativo n. 173 del 2024 l'articolo 89-bis**, che estende la non punibilità di cui all'articolo 89, commi 1 e 2, ai corrispondenti illeciti dell'ente previsti dall'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo n. 231 del 2001, purché siano eliminate le carenze organizzative che hanno determinato o agevolato il reato. Nel caso dell'articolo 89, comma 3, può essere concesso un termine per completare tale eliminazione, con sospensione della prescrizione e facoltà di proroga.

L'articolo 4 modifica il **decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002** in materia di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato. In particolare, all'**articolo 9, comma 1**, sono inserite le lettere b-bis) e b-ter), relative, rispettivamente, alle sentenze che dichiarano l'estinzione dell'illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2001 e ai provvedimenti giudiziari che dichiarano la non punibilità ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del medesimo decreto. L'**articolo 31, comma 2**, è modificato per escludere dal certificato anche le sentenze che dichiarano l'estinzione dell'illecito amministrativo e i provvedimenti che dichiarano la non punibilità.

L'**articolo 32** è integrato con il comma 1-bis, secondo cui l'ente che rende dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non è tenuto a indicare i provvedimenti di cui all'articolo 31, comma 2.

Il Capo IV contiene una delega al Governo, da esercitarsi entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per la revisione dei reati presupposto e delle sanzioni, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. I criteri direttivi riguardano la ridefinizione dei criteri di determinazione dell'importo delle quote e delle cornici edittali delle sanzioni pecuniarie; la revisione delle sanzioni interdittive secondo criteri di gradualità e proporzionalità; la limitazione del catalogo dei reati presupposto a quelli più attinenti alla criminalità d'impresa; l'individuazione espressa dei reati rilevanti ai sensi degli articoli 25-quater, 25-octies.1, comma 2, e 25-sexiesdecies del decreto legislativo n. 231 del 2001; l'estensione del catalogo ai delitti contro la pubblica incolumità selezionati secondo i criteri indicati; nonché l'introduzione, per i reati ambientali di cui all'articolo 25-undecies, dell'obbligo di recupero e, ove tecnicamente possibile, di ripristino dell'ambiente oppure di risarcimento del danno ambientale nei casi previsti.

Il Capo V reca disposizioni di coordinamento, aggiornando riferimenti normativi contenuti negli **articoli 25-ter e 25-quinquiesdecies del decreto legislativo n. 231 del 2001**, anche in relazione al nuovo testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, e modificando l'articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con riguardo alla presunzione di conformità dei modelli definiti secondo la norma UNI ISO 45001:2023.

Nel complesso, l'incidenza sulle fonti vigenti si realizza mediante una tecnica di novella puntuale, integrata da disposizioni speciali e da una delega legislativa ulteriore, con l'obiettivo di rendere il sistema della responsabilità degli enti più coerente, prevedibile e proporzionato.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo appare compatibile con i principi costituzionali, in quanto incide sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, sul relativo procedimento di accertamento e sul sistema sanzionatorio, nel rispetto dei principi di legalità, determinatezza, diritto di difesa, giusto processo e proporzionalità della risposta punitiva.

La valorizzazione della colpa di organizzazione quale elemento centrale dell'imputazione della responsabilità dell'ente consente di ancorare l'illecito amministrativo dipendente da reato a un deficit organizzativo specificamente rilevante, evitando automatismi fondati sulla sola commissione del reato presupposto.

Le modifiche relative ai modelli di organizzazione e gestione, alla valutazione della loro idoneità e alla specifica indicazione delle carenze organizzative nella contestazione sono coerenti con le esigenze di determinatezza dell'addebito, prevedibilità dell'applicazione della disciplina ed effettività del diritto di difesa.

Le disposizioni relative all'estinzione dell'illecito amministrativo, alla non punibilità dell'ente e alla disciplina delle sanzioni pecuniarie in caso di coincidenza sostanziale tra ente e autore del reato sono costruite intorno a presupposti specifici e a valutazioni rimesse al giudice, nel contraddittorio delle parti. Esse risultano funzionali a modulare gli effetti sanzionatori in relazione alla condotta dell'ente, alla sua struttura organizzativa e all'eliminazione delle carenze che hanno determinato o agevolato la commissione del reato.

Le modifiche procedimentali, nella parte in cui rafforzano il contenuto della contestazione, introducono il controllo del giudice sull'archiviazione e precisano i presupposti applicativi delle misure cautelari reali, concorrono a completare il processo di assimilazione delle garanzie dell'ente a quelle dell'imputato.

La compatibilità dell'intervento trova riscontro anche negli approdi della giurisprudenza di legittimità formatisi sul sistema del decreto legislativo n. 231 del 2001. Le Sezioni Unite

della Corte di cassazione, nella sentenza 18 settembre 2014, n. 38343, hanno chiarito che, nei reati colposi, i criteri dell'interesse e del vantaggio non devono essere riferiti all'evento lesivo, bensì alla condotta inosservante delle regole cautelari, valorizzando, in tale prospettiva, il risparmio di spesa o l'incremento produttivo connessi alla violazione delle cautele. Tale approdo risulta coerente con la scelta del disegno di legge di positivizzare, all'articolo 5, comma 1-bis del d.lgs. 231 del 2001, il criterio di imputazione nei reati colposi.

La medesima giurisprudenza ha escluso che la responsabilità dell'ente possa risolversi in una responsabilità oggettiva per il solo fatto della commissione del reato presupposto, richiedendo invece l'accertamento di un autonomo rimprovero organizzativo. In questa prospettiva, la tipizzazione del nesso tra reato presupposto e mancata adozione o inefficace attuazione del modello organizzativo rafforza i principi di legalità, determinatezza e colpevolezza, ancorando la responsabilità dell'ente a un deficit organizzativo specifico.

Quanto alla confisca, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nella sentenza 27 marzo 2008, n. 26654, hanno ricondotto il profitto confiscabile al vantaggio economico causalmente derivante dal reato presupposto, evitando una dilatazione della misura tale da determinare duplicazioni punitive irragionevoli. Tale principio sostiene la compatibilità delle disposizioni che mantengono la confisca del profitto anche nei casi di esclusione della responsabilità per carenza di colpa di organizzazione, in quanto la misura è funzionale a neutralizzare il vantaggio economico indebitamente conseguito dall'ente.

Anche la disciplina della non punibilità per particolare tenuità del fatto si colloca in linea con l'autonomia della responsabilità dell'ente. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis del codice penale non si estende automaticamente all'ente, richiedendo un autonomo accertamento dell'illecito amministrativo dipendente da reato. La previsione del disegno di legge, che consente l'esclusione della responsabilità dell'ente soltanto quando l'illecito amministrativo risulti occasionale, appare pertanto coerente con tale autonomia e con l'esigenza di riservare il beneficio ai casi nei quali non emerga una stabile carenza organizzativa.

Infine, le modifiche procedimentali in tema di contestazione dell'illecito sono coerenti con l'esigenza, costantemente valorizzata dalla giurisprudenza, che l'addebito nei confronti dell'ente sia formulato in modo chiaro e determinato. L'indicazione delle carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato, dell'interesse perseguito e dell'eventuale vantaggio conseguito rafforza il diritto di difesa e concorre a conformare la disciplina ai principi di cui agli articoli 24 e 111 della Costituzione.

Non emergono, pertanto, profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni in esame attengono in via prevalente all'ordinamento penale e processuale, all'ordinamento civile, alla giurisdizione e alle norme generali sull'ordinamento degli enti, materie riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e, per i profili eventualmente rilevanti, g), della Costituzione. Non si ravvisano interferenze con competenze legislative o amministrative attribuite alle Regioni ordinarie, alle Regioni a statuto speciale o agli enti locali.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, atteso che il

provvedimento non attribuisce nuove funzioni amministrative agli enti territoriali né introduce adempimenti organizzativi o finanziari a loro carico.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il disegno di legge non introduce rilegificazioni. Le disposizioni intervengono mediante fonte primaria su materie che, per la loro incidenza sull'ordinamento penale, processuale e sanzionatorio, richiedono il livello legislativo. Il provvedimento utilizza, ove opportuno, strumenti di semplificazione e razionalizzazione, tra cui procedure semplificate per l'adozione dei modelli organizzativi nelle piccole e medie imprese e meccanismi estintivi collegati all'eliminazione delle carenze organizzative.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Attualmente sono pendenti numerosi progetti di legge che interessano, con maggiore o minore ampiezza, il d.lgs. 231 del 2001.

Esattamente si possono segnalare i seguenti testi, con indicazione dello strato del relativo iter:

- A.C.2952 - On. Jacopo Morrone (LEGA) ed altri

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per fatti illeciti dipendenti da reato

5 giugno 2026: Presentato alla Camera

14 luglio 2026: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

- A.S.1767 - Sen. Filippo Sensi (PD-IDP) ed altri

Introduzione degli articoli 696-bis del codice penale e 25-undevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di vendita di armi a minori, nonché disposizioni per la prevenzione della violenza minorile

22 gennaio 2026: Presentato al Senato

26 febbraio 2026: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

- A.C.2631 - On. Gianpiero Zinzi (LEGA) ed altri

Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di obbligo di adozione dei modelli di organizzazione e di gestione nonché di responsabilità per violazione della normativa concernente la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

29 settembre 2025: Presentato alla Camera

17 dicembre 2025: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

- A.C.2632 - On. Jacopo Morrone (LEGA)

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, per fatti illeciti dipendenti da reato

29 settembre 2025: Presentato alla Camera

5 giugno 2026: Ritirato

- A.S.1505 - Sen. Pierantonio Zanettin (FI-BP-PPE) ed altri

Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di indagini informatiche

28 maggio 2025: Presentato al Senato

13 maggio 2026: In corso di esame in commissione

- A.C.2364 - On. Debora Serracchiani (PD-IDP) ed altri

Introduzione degli articoli 696-bis del codice penale e 25-undevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di vendita di armi a minori, nonché disposizioni per la prevenzione della violenza minorile

16 aprile 2025: Presentato alla Camera

10 giugno 2025: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

- A.C.2134 - On. Simonetta Matone (LEGA) ed altri

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di delitti informatici e trattamento illecito di dati

7 novembre 2024: Presentato alla Camera

28 febbraio 2025: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

- A.C.2004 - On. Emiliano Fossi (PD-IDP) ed altri

Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di tutela dei lavoratori che prestano l'attività lavorativa mediante piattaforme digitali, nonché modifiche al codice penale, in materia di somministrazione fraudolenta di lavoro, intermediazione illecita ed estorsione, e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità dell'ente controllante

1 agosto 2024: Presentato alla Camera

20 marzo 2025: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

nato (non ancora iniziato l'esame)

- A.C.1363 - On. Dario Iaia (FDI) ed altri

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la repressione dei reati contro l'ambiente, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche

3 agosto 2023: Presentato alla Camera

27 febbraio 2024: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

- A.C.1287 - On. Rachele Scarpa (PD-IDP)

Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di delitti riguardanti le specie di flora e fauna selvatica protette

11 luglio 2023: Presentato alla Camera

Da assegnare

- A.C.395 - On. Andrea De Maria (PD-IDP) ed altri

Modifiche agli articoli 604-bis del codice penale e 2 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonché introduzione dell'articolo 25-terdecies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di repressione della propaganda fondata sull'esaltazione dei metodi eversivi dell'ordinamento democratico propri dell'ideologia fascista o nazifascista

19 ottobre 2022: Presentato alla Camera

18 novembre 2022: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

- A.C.361 - On. Debora Serracchiani (PD-IDP)

Modifiche agli articoli 604-bis del codice penale e 2 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonché

introduzione dell'articolo 25-terdecies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di repressione della propaganda fondata sull'esaltazione dei metodi eversivi dell'ordinamento democratico propri dell'ideologia fascista o nazifascista

17 ottobre 2022: Presentato alla Camera

18 novembre 2022: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

- A.C.347 - On. Andrea Casu (PD-IDP) ed altri

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e all'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo

14 ottobre 2022: Presentato alla Camera

27 marzo 2025: Assorbito

- A.S.82 - Sen. Walter Verini (PD-IDP) ed altri

Modifiche agli articoli 604-bis del codice penale e 2 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonché introduzione dell'articolo 25-terdecies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di repressione della propaganda fondata sull'esaltazione dei metodi eversivi dell'ordinamento democratico propri dell'ideologia fascista o nazifascista

13 ottobre 2022: Presentato al Senato

31 gennaio 2023: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si segnalano, allo stato, giudizi di legittimità costituzionale pendenti aventi ad oggetto disposizioni del tutto analoghe a quelle recate dal disegno di legge. L'intervento si colloca, tuttavia, in un ambito ampiamente interessato dall'elaborazione giurisprudenziale, con particolare riferimento alla natura della responsabilità dell'ente, ai criteri di imputazione dell'illecito, alla centralità della colpa di organizzazione, al ruolo dei modelli organizzativi e alla necessità che la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato sia puntuale e rispettosa delle garanzie difensive.

In particolare, assume rilievo l'orientamento delle **Sezioni Unite della Corte di cassazione** espresso nella **sentenza 18 settembre 2014, n. 38343, ThyssenKrupp,** che ha chiarito la possibilità di riferire, nei reati colposi, i criteri dell'interesse e del vantaggio alla condotta inosservante delle regole cautelari, piuttosto che all'evento lesivo. Tale impostazione costituisce il presupposto giurisprudenziale della modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001, nella parte in cui il disegno di legge specifica che, nei reati colposi, l'interesse o il vantaggio dell'ente sussiste quando venga perseguito o conseguito, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un incremento di produzione derivante dall'inosservanza delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell'attività.

La stessa giurisprudenza ha progressivamente escluso letture fondate su una responsabilità meramente oggettiva dell'ente, valorizzando l'esigenza di accertare un autonomo rimprovero organizzativo. In tale quadro si colloca la scelta del disegno di legge di attribuire rilievo costitutivo alla colpa di organizzazione, facendo dipendere la responsabilità dell'ente dalla mancata adozione o dall'inefficace attuazione del modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le modifiche proposte appaiono coerenti con le linee prevalenti della giurisprudenza di legittimità, che riconducono la responsabilità dell'ente non a una responsabilità oggettiva per il solo fatto della commissione del reato presupposto, ma a un rimprovero autonomo

fondato sul deficit organizzativo dell'ente e sulla mancata predisposizione o efficace attuazione di misure idonee a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In tale prospettiva, la tipizzazione della colpa di organizzazione, la riscrittura dei requisiti dei modelli e l'introduzione di criteri per la valutazione giudiziale della loro idoneità rispondono all'esigenza, più volte emersa in sede applicativa, di rendere maggiormente prevedibile il giudizio sulla responsabilità dell'ente e di evitare valutazioni meramente ex post o sganciate dalla concreta struttura organizzativa dell'impresa.

Quanto alla valutazione dei modelli organizzativi, assume specifico rilievo **Cass., sez. VI pen., 11 novembre 2021 (dep. 15 giugno 2022), n. 23401, Impregilo**. La Corte ha chiarito che la commissione del reato non dimostra, di per sé, l'inidoneità del modello: il giudice deve compiere una valutazione concreta, collocandosi idealmente al momento del fatto e verificando, secondo il criterio della «prognosi postuma», la prevedibilità e l'evitabilità del reato mediante un modello adeguato, nonché il nesso causale tra la violazione delle regole cautelari e l'illecito. La sentenza precisa, inoltre, che le linee guida costituiscono parametri orientativi, ma non esclusivi né esaustivi, poiché il modello deve essere calibrato sulle specifiche caratteristiche dell'ente; ove esso sia conforme a tali linee guida, il giudice deve motivare specificamente le ragioni dell'eventuale giudizio di inidoneità. L'articolo 7-bis si pone in continuità con tali principi, valorizzando linee guida, procedure semplificate, norme tecnico-scientifiche e buone prassi, se adeguate a prevenire il reato.

Anche le modifiche procedimentali, nella parte in cui impongono al pubblico ministero di indicare specificamente le carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato, l'interesse perseguito e l'eventuale vantaggio conseguito dall'ente, si pongono in linea con l'esigenza di assicurare pienezza del contraddittorio, determinatezza della contestazione e effettività del diritto di difesa.

Rileva, al riguardo, **Cass., sez. V pen., 2 marzo 2023 (dep. 19 maggio 2023), n. 21640**, secondo cui l'addebito di responsabilità all'ente non deriva automaticamente dalla responsabilità della persona fisica, ma richiede l'accertamento di una difettosa organizzazione e degli ulteriori criteri di imputazione previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2001. In tale prospettiva, le modifiche agli articoli 45, 59 e 61 del medesimo decreto rafforzano l'autonomia e la determinatezza della contestazione, imponendo l'indicazione delle carenze organizzative, dell'interesse perseguito, dell'eventuale vantaggio conseguito dall'ente, del reato presupposto e delle fonti di prova.

Le disposizioni in materia di estinzione dell'illecito e di non punibilità dell'ente valorizzano, inoltre, una logica riparatoria e conformativa coerente con l'evoluzione del sistema sanzionatorio, nella misura in cui subordinano gli effetti favorevoli per l'ente all'eliminazione delle carenze organizzative, all'adempimento delle condotte riparatorie e alla messa a disposizione del profitto eventualmente conseguito.

In materia di particolare tenuità del fatto, la **Suprema Corte, con sentenza della sez. III pen., 10 luglio 2024 (dep. 10 ottobre 2024), n. 37237, richiamando Cass., sez. III pen., n. 1420 del 10 luglio 2019 (dep. 2020), Rv. 277722, e Cass., sez. III pen., n. 9072 del 17 novembre 2017 (dep. 2018), Rv. 272447**, ha ribadito che l'applicazione all'autore del reato della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis del codice penale non si estende automaticamente all'ente, la cui responsabilità, in ragione della sua autonomia, deve essere accertata separatamente. Il disegno di legge conferma tale principio, poiché non fa discendere dalla non punibilità della persona fisica un automatico esonero dell'ente, ma subordina l'esclusione della responsabilità a un distinto accertamento dell'occasionalità dell'illecito amministrativo dipendente da reato. La nuova disciplina si pone, pertanto, in continuità con l'indirizzo giurisprudenziale quanto all'autonomia della responsabilità dell'ente, introducendo al contempo una specifica innovazione normativa, consistente

nell'attribuire rilievo all'occasionalità dell'illecito quale ulteriore presupposto per l'estensione all'ente dell'effetto favorevole previsto dall'articolo 131-bis del codice penale. Con riferimento alla confisca, le **Sezioni Unite della Corte di cassazione, nella sentenza 27 marzo 2008, n. 26654**, hanno precisato il collegamento tra profitto confiscabile e vantaggio economico causalmente derivante dal reato presupposto. Tale impostazione sorregge la disciplina che mantiene la confisca del profitto anche in ipotesi di esclusione della responsabilità per carenza di colpa di organizzazione, in quanto volta a neutralizzare l'arricchimento conseguito dall'ente e non a duplicare irragionevolmente la risposta sanzionatoria.

Non emergono, pertanto, linee giurisprudenziali interne ostative all'intervento. Al contrario, la riforma appare orientata a recepire e sistematizzare acquisizioni giurisprudenziali ormai consolidate, rafforzando il collegamento tra responsabilità dell'ente, assetto organizzativo concretamente esigibile, determinatezza della contestazione e proporzionalità della risposta sanzionatoria.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il provvedimento non dà attuazione diretta a specifici atti dell'Unione europea, ma si colloca in un ambito nel quale devono essere rispettati i vincoli derivanti dall'ordinamento eurounitario, come espressamente previsto dalla delega contenuta nel Capo IV per la revisione dei reati presupposto e delle sanzioni.

La disciplina proposta appare compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea, poiché interviene su profili interni di responsabilità amministrativa degli enti, procedimento di accertamento e sistema sanzionatorio, senza introdurre elementi di contrasto con obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.

La delega prevista dal disegno di legge impone che la futura revisione del catalogo dei reati presupposto e del sistema sanzionatorio sia esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. Tale previsione assume particolare rilievo con riferimento agli interventi in materia di sanzioni pecuniarie applicabili alle persone giuridiche e alle misure di recupero, ripristino o risarcimento in materia ambientale.

In tale prospettiva vengono in rilievo, secondo quanto richiamato nella relazione illustrativa, la Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, e la Direttiva (UE) 2024/1226, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione, in quanto recano indicazioni in materia di sanzioni applicabili alle persone giuridiche e, per la materia ambientale, anche in ordine alle misure ripristinatorie.

Le disposizioni di coordinamento in materia societaria, tributaria, ambientale e di sicurezza sul lavoro risultano orientate a garantire coerenza sistematica e proporzionalità della risposta sanzionatoria, senza incidere negativamente sugli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano, allo stato, procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana aventi ad oggetto specificamente la disciplina recata dal presente disegno di legge o disposizioni del tutto analoghe in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento appare compatibile con gli obblighi internazionali assunti dalla Repubblica italiana. La riforma interviene su profili interni di responsabilità degli enti e di procedimento, nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità, effettività della tutela giurisdizionale e garanzie del giusto processo, coerenti con gli standard convenzionali e internazionali in materia penale e para-penale.

13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano, allo stato, giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea aventi ad oggetto specificamente le disposizioni contenute nel presente disegno di legge. L'intervento, peraltro, non introduce discipline contrastanti con obblighi eurounitari, ma prevede espressamente che la delega per la revisione dei reati presupposto e delle sanzioni sia esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Sul piano della giurisprudenza della Corte di giustizia, rilevano le linee interpretative relative ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività delle sanzioni previste dal diritto dell'Unione. In particolare, la Corte ha valorizzato il principio di proporzionalità delle sanzioni, anche alla luce dell'articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, affermando che le sanzioni non devono eccedere quanto necessario rispetto alla gravità dell'illecito e agli obiettivi perseguiti dalla disciplina dell'Unione.

Tale orientamento risulta coerente con i criteri di delega contenuti nel disegno di legge, che impongono di rivedere le sanzioni pecuniarie e interdittive secondo criteri di proporzionalità, gradualità e maggiore coerenza della risposta sanzionatoria. I riferimenti alla Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente e alla Direttiva (UE) 2024/1226 sulle violazioni delle misure restrittive dell'Unione confermano, inoltre, la necessità che le future scelte delegate si mantengano entro il quadro eurounitario delle sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili anche alle persone giuridiche.

Non risultano, pertanto, orientamenti della Corte di giustizia ostativi all'intervento; al contrario, la scelta di subordinare la futura revisione del catalogo dei reati presupposto e del sistema sanzionatorio al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea consente di mantenere il sistema nazionale della responsabilità degli enti coerente con i principi eurounitari di legalità, proporzionalità ed effettività.

14. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi aventi ad oggetto specificamente la disciplina contenuta nel disegno di legge. Le linee generali della giurisprudenza convenzionale in materia di giusto processo, legalità, prevedibilità della sanzione e proporzionalità della risposta punitiva risultano comunque rilevanti quali parametri di compatibilità dell'intervento.

Ai fini convenzionali rilevano, in particolare, i criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per individuare la natura sostanzialmente penale di una sanzione, anche quando qualificata come amministrativa dall'ordinamento interno. La giurisprudenza convenzionale, a partire dai criteri Engel, valorizza la qualificazione interna dell'illecito, la natura della violazione e il grado di severità della sanzione, richiedendo, ove la misura presenti carattere sostanzialmente penale, il rispetto delle garanzie dell'articolo 6 CEDU.

In tale prospettiva assumono rilievo le decisioni della Corte EDU in materia di sanzioni amministrative di natura punitiva e di garanzie del giusto processo, tra cui Grande Stevens e altri c. Italia, che ha ribadito la necessità di assicurare garanzie procedurali effettive quando il procedimento sanzionatorio abbia carattere sostanzialmente penale, nonché la giurisprudenza in tema di pieno controllo giurisdizionale sulle sanzioni amministrative punitive.

Il disegno di legge appare coerente con tali principi, poiché mantiene l'accertamento della responsabilità dell'ente nella sede giurisdizionale penale, rafforza la determinatezza della contestazione, introduce il controllo del giudice sull'archiviazione, precisa i presupposti delle misure cautelari reali e subordina i meccanismi estintivi a una valutazione giudiziale nel contraddittorio delle parti.

Quanto al principio del ne bis in idem, la giurisprudenza convenzionale in materia di doppio binario sanzionatorio impone di evitare duplicazioni punitive irragionevoli in presenza di procedimenti sostanzialmente penali riferiti ai medesimi fatti. La disciplina proposta, nella parte in cui introduce un meccanismo di compensazione sanzionatoria per gli enti di ridotte dimensioni e rafforza la proporzionalità della risposta punitiva, si muove in una direzione coerente con tale esigenza, pur restando ferma la specificità del sistema della responsabilità degli enti dipendente da reato.

Sotto tale profilo, la disciplina proposta appare coerente con l'esigenza che le misure sanzionatorie e procedimentali siano fondate su presupposti chiari, siano proporzionate alla gravità dell'illecito e consentano all'ente di esercitare pienamente le proprie prerogative difensive.

L'introduzione di più puntuali obblighi di contestazione, la previsione di meccanismi estintivi rimessi al controllo del giudice e la disciplina proporzionata degli effetti sanzionatori nei confronti degli enti di minori dimensioni rafforzano la compatibilità dell'intervento con i principi convenzionali di equità processuale e proporzionalità.

Non emergono pertanto profili di contrasto con gli obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si dispone, allo stato, di elementi tali da individuare linee prevalenti uniformi della regolamentazione adottata dagli altri Stati membri dell'Unione europea su un oggetto esattamente coincidente con quello del presente disegno di legge.

Il provvedimento, pertanto, si colloca nell'ambito della discrezionalità riconosciuta agli Stati membri nella conformazione dei sistemi nazionali di responsabilità degli enti, ferma restando la necessità di rispettare gli obblighi eurounitari e internazionali nei settori di volta in volta interessati.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il disegno di legge non introduce un autonomo apparato definitorio generale, ma interviene su nozioni centrali del sistema della responsabilità amministrativa degli enti, precisandone il contenuto attraverso novelle al decreto legislativo n. 231 del 2001.

Assumono particolare rilievo, in tale prospettiva, le precisazioni relative alla colpa di organizzazione dell'ente, ai modelli di organizzazione e gestione, alla valutazione della loro idoneità, alle carenze organizzative rilevanti ai fini della contestazione dell'illecito e alle condizioni per l'estinzione dell'illecito amministrativo dipendente da reato.

La scelta redazionale appare coerente con la natura dell'intervento, che non richiede l'introduzione di definizioni autonome, ma piuttosto la puntualizzazione dei presupposti applicativi di istituti già presenti nell'ordinamento. In particolare, la riforma conferisce maggiore determinatezza alle nozioni di modello organizzativo, rischio di commissione dei reati, carenza organizzativa, interesse e vantaggio dell'ente, nonché alle condizioni di equivalenza delle misure organizzative adottate da enti aventi sede principale all'estero.

Le nuove formulazioni risultano funzionali a rendere più prevedibile l'applicazione della disciplina e a ridurre margini di incertezza interpretativa, soprattutto nella fase di accertamento giudiziale della responsabilità dell'ente e nella valutazione dell'idoneità dei modelli a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge risultano, in linea generale, coerenti con il quadro vigente e con le modificazioni da esso richiamate. Il testo richiama, in primo luogo, il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il codice penale e il codice di procedura penale.

Sono inoltre richiamati il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia ambientale; il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali; il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in materia di segnalazioni interne e divieto di ritorsione; il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; nonché il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Le disposizioni di coordinamento recate dal Capo V aggiornano i rinvii normativi contenuti nel decreto legislativo n. 231 del 2001, in particolare con riferimento all'articolo 25-ter, relativo ai reati societari, e all'articolo 25-quinquiesdecies, relativo ai reati tributari, anche al fine di allineare i rinvii al decreto legislativo n. 173 del 2024.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento normativo fa ampio ricorso alla tecnica della novella legislativa, coerentemente con la finalità di modificare e integrare disposizioni vigenti del decreto legislativo n. 231 del 2001 e di altre discipline speciali collegate.

La tecnica prescelta consente di inserire le nuove previsioni direttamente nei corpi normativi interessati, assicurando certezza dei punti di incidenza, leggibilità sistematica e coordinamento con la disciplina vigente. Essa risulta particolarmente appropriata per le modifiche agli articoli del decreto legislativo n. 231 del 2001 relativi ai criteri di

imputazione, ai modelli organizzativi, all'autonomia della responsabilità, alle cause estintive, alle sanzioni e al procedimento di accertamento.
Il ricorso alla novella è altresì utilizzato per gli interventi sul decreto legislativo n. 152 del 2006, sul decreto legislativo n. 173 del 2024, sul decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 e sul decreto legislativo n. 81 del 2008, nei quali le modifiche sono puntuali e funzionali al coordinamento con la riforma del sistema 231.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il disegno di legge procede mediante sostituzione, inserimento e modifica puntuale di disposizioni vigenti. Non emergono effetti abrogativi impliciti ulteriori rispetto a quelli espressamente derivanti dalle novelle previste dal testo.

Le sostituzioni e gli inserimenti riguardano, in particolare, disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2001, del decreto legislativo n. 152 del 2006, del decreto legislativo n. 173 del 2024, del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 e del decreto legislativo n. 81 del 2008. L'impianto normativo appare pertanto idoneo a ridurre il rischio di antinomie o abrogazioni tacite non governate.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il disegno di legge non contiene disposizioni aventi efficacia retroattiva, né norme di interpretazione autentica o di reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate.

Le disposizioni eventualmente derogatorie rispetto alla disciplina generale risultano circoscritte e funzionali alla razionalizzazione del sistema della responsabilità amministrativa degli enti, in particolare con riguardo alle cause estintive, alla non punibilità dell'ente, alla proporzionalità delle sanzioni e alle regole procedimentali speciali.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Il disegno di legge contiene una delega al Governo per la revisione dei reati presupposto e delle sanzioni, da esercitarsi entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati dall'articolo 5 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Non risultano, sulla base del testo esaminato, ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto tali da interferire con l'intervento proposto.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Il testo prevede i seguenti atti successivi attuativi e interventi normativi di completamento: il decreto legislativo delegato di cui all'**articolo 5**; il decreto del Ministero della giustizia previsto dall'**articolo 1, comma 1, lettera c)**, mediante il nuovo **articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2001**; nonché gli aggiornamenti periodici demandati alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dall'**articolo 6, comma 2**, mediante la sostituzione dell'**articolo 30, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008**.

In primo luogo, l'**articolo 5, commi 1 e 2**, delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo di riforma del decreto legislativo n. 231 del 2001, comprensivo delle necessarie norme di coordinamento e delle disposizioni transitorie. Ai sensi del comma 3, lo schema è adottato su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro sessanta giorni. Se tale termine scade nei trenta giorni antecedenti alla scadenza della delega o successivamente, quest'ultima è prorogata di novanta giorni.

In secondo luogo, l'**articolo 1, comma 1, lettera c)**, introducendo il nuovo articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2001, demanda al Ministero della giustizia, previa consultazione delle associazioni più rappresentative degli enti e dei Ministeri competenti, l'adozione, con decreto, di procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo nelle piccole e medie imprese. La disposizione non stabilisce un termine per l'adozione del decreto.

Infine, l'**articolo 6, comma 2**, sostituendo l'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, affida alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, il compito di indicare periodicamente ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale rilevanti ai fini della presunzione di conformità. Anche in questo caso non è previsto un termine puntuale, trattandosi di un aggiornamento periodico.

Il rinvio a tali interventi è giustificato dalla necessità di completare la disciplina mediante scelte tecniche e sistematiche che richiedono ulteriore istruttoria: la revisione del catalogo dei reati presupposto e del sistema sanzionatorio; la definizione di procedure semplificate calibrate sulle caratteristiche delle piccole e medie imprese; l'aggiornamento degli standard organizzativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il termine di otto mesi stabilito dall'articolo 5, comma 1, per l'esercizio della delega, unitamente al meccanismo di proroga previsto dal comma 3, appare congruo rispetto all'ampiezza dell'intervento. Non sono invece fissati termini espressi per il decreto ministeriale di cui al nuovo articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2001 né per gli aggiornamenti periodici previsti dal nuovo articolo 30, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il testo contiene altresì una norma transitoria e finale relativa alle disposizioni di coordinamento sui reati tributari. In base alla versione finale dell'articolo 7, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), si applicano a partire dalla data di decorrenza degli effetti del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

L'articolo 5, comma 4, stabilisce che dall'attuazione del decreto legislativo adottato in esercizio della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Per la predisposizione dell'intervento normativo che ha carattere prevalentemente ordinamentale e sistematico sono stati utilizzati riferimenti statistici già in possesso dell'amministrazione della giustizia, in qualità di amministrazione detentrice dei dati. Non vi è stata, pertanto, necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica ulteriori elaborazioni.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Motivazioni dell'intervento

L'intervento trae origine dall'esigenza di aggiornare e razionalizzare la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alla luce dell'esperienza applicativa maturata in oltre venti anni, degli orientamenti giurisprudenziali consolidati e delle criticità emerse nella concreta operatività del sistema. La riforma intende preservare la filosofia preventiva del decreto 231, rafforzandone al contempo la coerenza sistematica, la prevedibilità applicativa e l'effettività degli strumenti di compliance.

Il disegno di legge interviene, in particolare, sui criteri di imputazione della responsabilità dell'ente, valorizzando la colpa di organizzazione quale elemento costitutivo dell'illecito e superando le incertezze connesse alla distinzione tra reati commessi da soggetti apicali e reati commessi da sottoposti. In tale prospettiva, l'ente risponde quando la commissione del reato, realizzato nel suo interesse o a suo vantaggio, sia stata determinata o agevolata dalla mancata adozione o dall'inefficace attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La proposta mira, inoltre, a rafforzare la funzione preventiva e premiale del sistema, introducendo strumenti volti a favorire la riorganizzazione dell'ente e il suo recupero alla legalità. Assume rilievo, in particolare, la nuova causa di estinzione dell'illecito amministrativo, subordinata all'eliminazione delle carenze organizzative, all'adozione di condotte riparatorie e alla messa a disposizione del

profitto, in un procedimento sottoposto al vaglio del giudice e al contraddittorio delle parti.

Sul piano processuale, l'intervento rafforza le garanzie dell'ente, riallineando il procedimento *de societate* ai principi del processo penale, con particolare riguardo all'incompatibilità testimoniale del rappresentante dell'ente, all'obbligo di iscrizione dell'illecito amministrativo, al controllo giurisdizionale sull'archiviazione, alla necessaria specificità della contestazione e alla definizione dei presupposti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

Completano il quadro regolatorio gli interventi sulle leggi speciali in materia ambientale e tributaria, le modifiche in tema di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, la delega al Governo per la revisione dei reati presupposto e del sistema sanzionatorio, nonché le norme di coordinamento volte ad aggiornare i rinvii normativi contenuti nel decreto 231 e nel decreto legislativo n. 81 del 2008. Con specifico riferimento all'attuazione della delega, l'articolo 5, comma 4, prevede che non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Obiettivi dell'intervento

L'obiettivo generale dell'intervento è accrescere l'effettività della prevenzione dei reati nell'attività degli enti, rendendo il sistema della responsabilità amministrativa più coerente, certo e prevedibile, senza alterarne l'impianto fondamentale.

In tale quadro, l'intervento è diretto ad assicurare che la responsabilità dell'ente sia fondata su un effettivo rimprovero organizzativo; a rendere più chiari e prevedibili i presupposti della responsabilità e i criteri di valutazione dell'adeguatezza organizzativa; a rafforzare la capacità preventiva del sistema; a favorire il recupero dell'ente alla legalità; a completare le garanzie riconosciute nel procedimento di accertamento; nonché ad assicurare maggiore gradualità, proporzionalità e coerenza della risposta sanzionatoria.

In coerenza con tali obiettivi, la delega conferita al Governo è finalizzata a rendere il sistema sanzionatorio più proporzionato, graduale, coerente e dissuasivo, anche in rapporto alle dimensioni e alle condizioni economiche,

finanziarie e patrimoniali dell'ente; a ricondurre il catalogo dei reati presupposto alle fattispecie maggiormente attinenti alla criminalità d'impresa, nel rispetto dei vincoli europei e internazionali; a rendere più preciso e intellegibile il perimetro della responsabilità dell'ente mediante l'espressa individuazione delle fattispecie oggi richiamate in forma generale; a estendere tale responsabilità ai delitti contro la pubblica incolumità coerenti con i rischi propri dell'attività d'impresa; nonché a rafforzare, in materia ambientale, l'effettività della tutela attraverso misure di recupero, ripristino o risarcimento del danno applicabili direttamente all'ente.

La riforma mira, infine, a rendere più coerente la disciplina applicabile agli enti con le modifiche introdotte in materia di estinzione dell'illecito e di non punibilità, nonché ad aggiornare gli standard organizzativi rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Consultazioni effettuate

L'intervento è stato elaborato sulla base dell'esito dei lavori del Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, istituito con decreto del 7 febbraio 2024 presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della giustizia. Il Tavolo, composto da esperti provenienti dal mondo accademico, dall'avvocatura e dalla magistratura, ha svolto un'approfondita attività istruttoria e di confronto, conclusasi con la predisposizione di una relazione conclusiva e di una proposta di articolato.

Nel corso dei lavori sono state svolte audizioni di soggetti rappresentativi del mondo imprenditoriale e professionale interessato dalla disciplina 231, tra cui Confindustria, Confcommercio, Assonime, l'Associazione Organismi di Vigilanza e l'Osservatorio Nazionale 231 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Tali interlocuzioni hanno consentito di acquisire contributi utili sulle principali criticità applicative, con particolare riferimento alla valutazione dell'idoneità dei modelli, alla prevedibilità degli obblighi organizzativi e alla necessità di strumenti premiali coerenti con la funzione preventiva del sistema.

L'attività istruttoria ha inoltre valorizzato gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e le esperienze organizzative degli enti e gli standard tecnici più

recenti in materia di compliance, controlli interni, whistleblowing e salute e sicurezza sul lavoro.

Le consultazioni sono state ritenute adeguate rispetto alla natura tecnica e ordinamentale dell'intervento, che incide su una disciplina già applicabile a una platea individuata di enti e operatori professionali e che mira principalmente a chiarire, razionalizzare e coordinare istituti esistenti, senza introdurre nuovi adempimenti generalizzati estranei alla logica della prevenzione organizzativa.

Il percorso consultivo e istruttorio ha quindi supportato la scelta di un intervento legislativo organico ma selettivo, volto a intervenire sui profili di maggiore criticità del decreto 231, rinviando invece a una delega legislativa la revisione più ampia e delicata del catalogo dei reati presupposto e dell'apparato sanzionatorio.

Opzione scelta e relativi impatti

L'opzione regolatoria prescelta consiste in un intervento legislativo organico, ma selettivo, sul decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e sulle disposizioni di coordinamento ad esso collegate. La scelta non mira a sostituire l'impianto della responsabilità amministrativa degli enti, del quale viene confermata la vocazione preventiva e garantistica, ma a correggerne le principali criticità applicative, positivizzando gli approdi giurisprudenziali più consolidati, rendendo più chiari i criteri di imputazione e rafforzando la prevedibilità del giudizio sull'idoneità dei modelli organizzativi.

Gli impatti attesi sono prevalentemente ordinamentali, processuali e organizzativi. La riforma incide sui criteri di responsabilità dell'ente, sulla struttura dei modelli di organizzazione e gestione, sui parametri di valutazione giudiziale, sui meccanismi estintivi e premiali e sulle garanzie procedimentali. Con specifico riferimento all'attuazione della delega, resta ferma la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 5, comma 4. Quanto alle disposizioni direttamente applicabili, le attività previste rientrano nelle competenze istituzionali delle amministrazioni interessate; i relativi effetti operativi dovranno tuttavia essere verificati in sede di attuazione e monitoraggio, anche alla luce dell'effettivo andamento dei procedimenti.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il contesto dell'intervento è rappresentato dalla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, introdotta dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, adottato in attuazione dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. Tale disciplina ha segnato il superamento del tradizionale principio secondo cui la persona giuridica non può essere destinataria di responsabilità per fatto di reato, introducendo un sistema autonomo di responsabilità dell'ente, accertato nell'ambito del processo penale e fondato sulla connessione tra il reato presupposto commesso dalla persona fisica e un difetto di organizzazione imputabile all'ente.

A oltre venti anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231 del 2001, il sistema si presenta ormai stabilmente inserito nell'ordinamento e applicato in numerosi settori dell'attività economica, produttiva e professionale. Nel tempo, il catalogo dei reati presupposto è stato progressivamente ampliato, includendo, oltre ai delitti contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio pubblico, reati societari, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati ambientali, reati tributari e ulteriori fattispecie settoriali. Tale evoluzione ha accresciuto il rilievo preventivo della disciplina, ma ha anche determinato un incremento della complessità applicativa, rendendo più difficile per gli enti individuare con certezza il perimetro dei rischi penalmente rilevanti e costruire modelli organizzativi effettivamente proporzionati alla propria struttura.

Sotto il profilo fattuale e applicativo, la «Relazione conclusiva e proposta di articolato» del Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, del novembre 2025, segnala una diffusa inosservanza dell'obbligo di annotazione dell'illecito e prassi applicative non uniformi presso gli uffici requirenti. In particolare, la sezione 13.5, «*Le disposizioni in tema di annotazione dell'illecito e di archiviazione*», riferisce che, pur in presenza di procedimenti penali avviati per reati che comporterebbero, per legge, la responsabilità dell'ente, l'annotazione prevista dall'articolo 55 è effettuata in meno del 10% dei casi. La medesima sezione collega tale fenomeno alla percezione dell'iniziativa sanzionatoria nei confronti dell'ente come sostanzialmente

discrezionale e alla sottrazione della valutazione dell'inazione al vaglio giurisdizionale.

Un secondo elemento di contesto riguarda il peso delle imprese di minori dimensioni. La sezione 10, «*Enti di piccole dimensioni*», richiamando dati ISTAT aggiornati al 2022, indica che il 95% delle imprese ha meno di nove addetti e che le imprese con almeno dieci addetti sono 139.739 su 4.472.966 imprese industriali e dei servizi. Secondo la Relazione, tale configurazione del tessuto produttivo rende inopportuna un'esenzione generalizzata fondata sul solo dato dimensionale, poiché anche le realtà minori possono presentare rischi-reato significativi e, in alcuni settori — tra i quali la sicurezza sul lavoro, lo sfruttamento lavorativo e le frodi fiscali — tali rischi possono risultare tendenzialmente più elevati. In coerenza con tale quadro, la sezione 5, «*La struttura del modello di organizzazione*», segnala l'esigenza di evitare un'elencazione eccessivamente dettagliata dei requisiti del modello, suscettibile di irrigidire o burocratizzare la disciplina, e collega la previsione di procedure semplificate alla finalità di snellire i compiti organizzativi degli enti di medie o ridotte dimensioni.

Un terzo profilo concerne la valutazione dei modelli organizzativi. La sezione 1, «*Introduzione*», individua nel giudizio di idoneità del modello e nella discrezionalità riservata al giudice penale uno dei punti critici maggiormente avvertiti dalle imprese; la sezione 6, «*Valutazione di idoneità del modello di organizzazione*», rileva che l'assetto vigente non offre parametri conformativi del giudizio e richiama l'esigenza di criteri capaci di orientare la valutazione giudiziale. La sezione 9, «*Estinzione dell'illecito amministrativo*», riferisce inoltre, anche sulla base delle audizioni svolte dal Tavolo, la difficoltà dei modelli adottati prima del reato ad assolvere in concreto alla funzione esimente, in ragione di una prassi caratterizzata da modelli spesso adottati in modo inadeguato e ritenuti inidonei dal giudice penale a ridurre il rischio di commissione dei reati. Il riferimento alla *compliance* meramente cartolare è invece utilizzato dalla Relazione per chiarire che un modello completo nei requisiti e concretamente attuato non può essere considerato una mera finzione. Tali elementi introducono e corroborano le criticità relative ai criteri di imputazione e ai modelli organizzativi illustrate nei paragrafi seguenti.

L'esperienza applicativa ha evidenziato, in primo luogo, criticità relative ai criteri di imputazione della responsabilità dell'ente. La disciplina vigente fonda l'ascrizione dell'illecito sui criteri dell'interesse o del vantaggio dell'ente e sulla distinzione tra reati commessi da soggetti in posizione apicale e reati commessi da persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza. Tale assetto ha dato luogo, nella prassi, a incertezze sul ruolo effettivo della colpa di organizzazione, ossia sulla necessità di accertare che il reato sia stato reso possibile o agevolato da una carenza organizzativa dell'ente. Il problema è particolarmente rilevante perché la responsabilità dell'ente non può risolversi in un automatismo derivante dalla sola commissione del reato da parte della persona fisica, ma deve fondarsi su un autonomo rimprovero organizzativo.

Ulteriore profilo problematico riguarda l'operatività dei criteri dell'interesse e del vantaggio nei reati colposi. In tali ipotesi, infatti, è emersa l'incompatibilità logica e giuridica di un riferimento dell'interesse o del vantaggio all'evento lesivo, che per definizione non è voluto dall'autore del reato. La prassi e la giurisprudenza hanno quindi progressivamente riferito tali criteri non all'evento, ma alla condotta inosservante delle regole cautelari, valorizzando il risparmio di spesa o l'incremento produttivo derivante dalla violazione delle regole che disciplinano lo svolgimento dell'attività. L'assenza di una chiara positivizzazione di tale criterio ha tuttavia determinato margini di incertezza applicativa, soprattutto nei procedimenti relativi alla sicurezza sul lavoro e alla tutela dell'ambiente.

Quanto al contenuto dei modelli di organizzazione e gestione, la Relazione evidenzia l'esigenza di definirne l'ossatura essenziale sulla scorta delle buone prassi maturate, senza introdurre un'elencazione eccessivamente dettagliata suscettibile di irrigidire o burocratizzare la disciplina. Le criticità riguardano, in particolare, la concreta capacità preventiva dei protocolli, la segregazione delle funzioni, la gestione delle risorse finanziarie, la professionalità e le risorse dell'organismo di vigilanza, i flussi informativi, la formazione, il sistema dei controlli interni, i canali di segnalazione, il sistema disciplinare e l'aggiornamento periodico del modello. Tali elementi devono essere calibrati sulla forma giuridica, sul tipo di attività, sui poteri delegati, sulle dimensioni, sulla configurazione organizzativa dell'ente e sull'intensità del rischio-reato.

Sul piano processuale, la Relazione individua ulteriori esigenze di intervento per completare il riallineamento delle regole del processo agli enti a quelle del processo alla persona fisica. Le criticità riguardano l'incompatibilità con l'ufficio di testimone del rappresentante dell'ente; l'adempimento, attualmente denominato annotazione dell'illecito e ridenominato iscrizione nella proposta; il controllo giurisdizionale sull'archiviazione; la determinatezza della contestazione; nonché i presupposti applicativi del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, con particolare riferimento alla gravità indiziaria. Tali profili incidono sull'effettività del diritto di difesa e sulla qualità dell'accertamento giudiziale.

Un problema particolarmente rilevante riguarda la contestazione dell'illecito amministrativo dell'ente. In assenza di una più puntuale indicazione normativa del contenuto dell'addebito, la contestazione può risultare talvolta eccessivamente generica o meramente derivativa rispetto al reato presupposto, senza una chiara individuazione delle carenze organizzative che avrebbero determinato o agevolato la commissione del reato. Ciò può compromettere la piena comprensione dell'accusa da parte dell'ente e rendere più difficoltosa la predisposizione di una difesa effettiva, soprattutto quando il tema decisivo del processo riguarda la concreta adeguatezza del modello organizzativo adottato.

Ulteriore profilo problematico riguarda la disciplina dell'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto alla vicenda della persona fisica autrice del reato. L'esperienza applicativa ha evidenziato la necessità di chiarire le ipotesi in cui la responsabilità dell'ente permane anche quando l'autore del reato non sia identificato, non sia imputabile o non sia punibile, nonché i casi in cui cause di estinzione del reato o di non punibilità della persona fisica incidano sull'illecito amministrativo dell'ente. L'assenza di una disciplina più puntuale può determinare incertezze tanto sul piano dell'accertamento quanto su quello delle formule decisorie.

È emersa, inoltre, l'esigenza di rafforzare la funzione premiale e riparatoria del sistema. La disciplina vigente già riconosce benefici connessi all'adozione *post factum* del modello organizzativo e alle condotte riparatorie, anche nelle fasi cautelare ed esecutiva, ma non contempla una causa generale di estinzione dell'illecito amministrativo modellata sulle caratteristiche del soggetto collettivo.

La Relazione rileva, anche sulla base delle audizioni svolte, l'esigenza di valorizzare la seria riorganizzazione dell'ente, senza indebolire l'incentivo all'adozione preventiva del modello: il beneficio estintivo è pertanto riferito agli enti che si siano già dotati, prima del reato, di un modello dotato dei requisiti prescritti e che provvedano a correggerne le carenze, a realizzare le condotte riparatorie e a mettere a disposizione il profitto, sotto il controllo del giudice.

Il problema regolatorio investe anche il sistema sanzionatorio e il catalogo dei reati presupposto. Il progressivo ampliamento del catalogo, realizzato nel tempo mediante interventi settoriali, ha comportato una stratificazione normativa non sempre omogenea e talvolta difficilmente riconducibile alla originaria vocazione della disciplina, riferita principalmente alla criminalità d'impresa. Ciò rende più complessa l'attività di *risk assessment* degli enti e può determinare disarmonie tra gravità delle fattispecie, effettiva attinenza all'attività d'impresa e risposta sanzionatoria applicabile.

Quanto alle sanzioni, la Relazione segnala esigenze di maggiore proporzionalità, gradualità, coerenza e dissuasività. Gli attuali criteri di determinazione dell'importo della quota non sempre consentono di adattare adeguatamente la sanzione pecuniaria alle diverse dimensioni economiche degli enti: gli importi possono risultare eccessivamente onerosi per le imprese minori o, al contrario, privi di effettiva incidenza dissuasiva per gli enti di maggior rilievo economico. Sono inoltre rilevate disarmonie tra le cornici edittali delle diverse fattispecie e nell'applicazione delle sanzioni interdittive. La revisione richiede pertanto un intervento sistematico che assicuri una risposta proporzionata alla gravità dell'illecito e alle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell'ente, nel rispetto dei vincoli europei e internazionali.

Infine, il sistema presenta esigenze di coordinamento con discipline speciali e con fonti sopravvenute, in particolare in materia ambientale, tributaria, salute e sicurezza sul lavoro, whistleblowing, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. Tali raccordi sono necessari per evitare disallineamenti normativi, rinvii non aggiornati e incertezze applicative, assicurando una disciplina complessivamente

più lineare, coerente e immediatamente utilizzabile dagli enti, dagli operatori professionali e dagli uffici giudiziari.

In sintesi, il problema regolatorio non consiste nell'inadeguatezza dell'impianto generale del decreto 231, che conserva la propria funzione preventiva e garantistica, bensì nella necessità di renderne più chiari, prevedibili e coerenti i presupposti applicativi. L'intervento mira, pertanto, a superare le criticità emerse nell'esperienza applicativa, senza alterare la struttura fondamentale del sistema, ma rafforzando la centralità della colpa di organizzazione, la qualità dei modelli preventivi, le garanzie processuali dell'ente, la funzione premiale delle condotte riparatorie e la proporzionalità della risposta sanzionatoria.

Ad integrazione del quadro conoscitivo delineato dalla relazione conclusiva del Tavolo tecnico, sono stati acquisiti i dati del Ministero della giustizia relativi ai procedimenti penali iscritti e definiti negli anni 2023, 2024 e 2025 presso le sezioni GIP/GUP e dibattimentali dei tribunali italiani, nei quali risulta presente una contestazione agli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.

I dati, estratti dalla banca dati delle statistiche giudiziarie e aggiornati al 5 maggio 2026, consentono di arricchire l'analisi qualitativa delle criticità applicative con elementi quantitativi relativi alla distribuzione delle contestazioni, all'andamento delle iscrizioni e delle definizioni e alle relative modalità di conclusione.

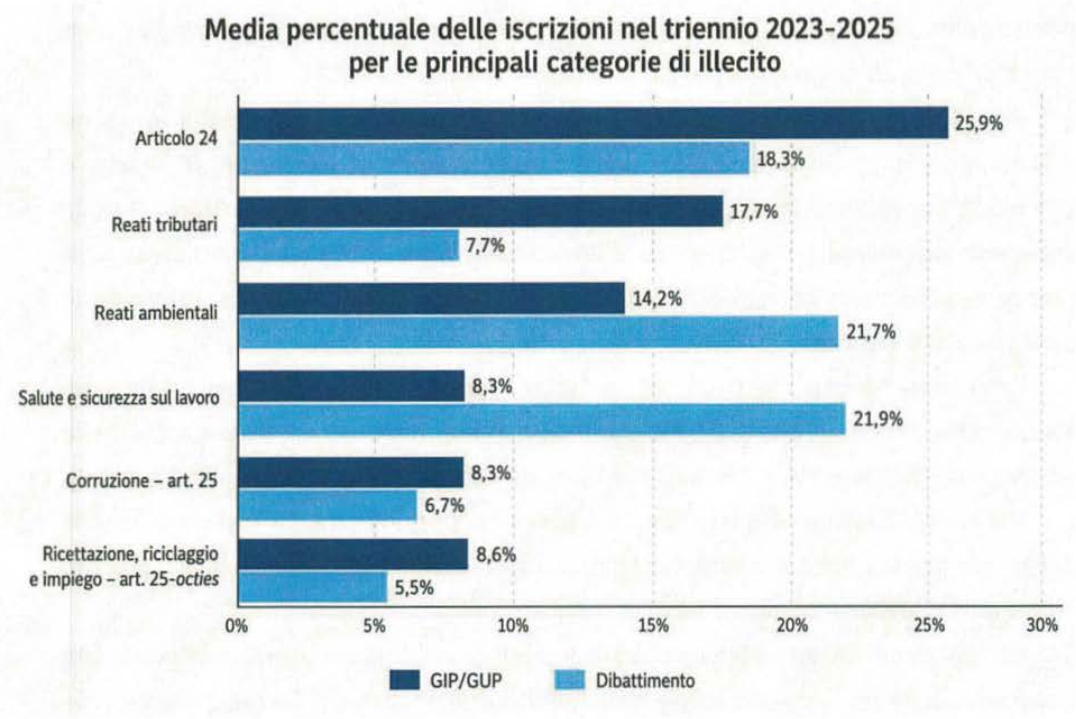

Precisazione metodologica: il grafico riguarda esclusivamente le iscrizioni. Per ciascuna categoria e per ciascuna fase processuale, il valore rappresentato è la media aritmetica delle incidenze percentuali annuali del 2023, 2024 e 2025 sul totale delle occorrenze di illecito iscritte nell'anno e nella fase considerati. Il denominatore non coincide con il numero univoco dei procedimenti o degli enti, poiché uno stesso procedimento può essere conteggiato in più categorie quando comprende più illeciti. Il confronto ha finalità descrittiva.

Il grafico rappresenta, per le sei categorie selezionate, la media percentuale delle iscrizioni nel triennio 2023-2025. Per ciascun anno e separatamente per le sezioni GIP/GUP e dibattimentali, l'incidenza è stata calcolata rapportando le iscrizioni della singola categoria al totale annuo delle occorrenze di illecito iscritte nella medesima fase; il valore triennale è la media aritmetica delle tre percentuali annuali.

Il grafico confronta la media percentuale delle iscrizioni nel triennio 2023-2025 per sei categorie di illecito: gli illeciti relativi all'indebita percezione di erogazioni e alla truffa in danno dello Stato di cui all'articolo 24, i reati tributari, i reati ambientali, gli illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, gli illeciti di concussione, induzione indebita e corruzione di cui all'articolo 25 e gli illeciti di

ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'articolo 25-octies.

Per gli illeciti relativi all'indebita percezione di erogazioni, alla truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e alla frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (articolo 24), la categoria rappresenta mediamente il 25,9% del totale annuo delle occorrenze di illecito iscritte nelle sezioni GIP/GUP e il 18,3% del corrispondente totale nelle sezioni dibattimentali.

Per i reati tributari (articolo 25-quinquiesdecies), le iscrizioni della categoria incidono mediamente per il 17,7% sul totale annuo delle occorrenze iscritte nelle sezioni GIP/GUP e per il 7,7% sul totale annuo rilevato nelle sezioni dibattimentali.

Per i reati ambientali (articolo 25-undecies), la quota media è pari al 14,2% del totale annuo delle occorrenze iscritte nelle sezioni GIP/GUP e al 21,7% del totale annuo delle occorrenze iscritte nelle sezioni dibattimentali.

Per gli illeciti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies), la categoria rappresenta mediamente l'8,3% del totale annuo delle occorrenze iscritte nelle sezioni GIP/GUP e il 21,9% del corrispondente totale nelle sezioni dibattimentali.

Per gli illeciti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (articolo 25), l'incidenza media è pari all'8,3% del totale annuo delle occorrenze iscritte nelle sezioni GIP/GUP e al 6,7% del totale annuo delle occorrenze iscritte nelle sezioni dibattimentali.

Per gli illeciti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 25-octies), l'incidenza media è pari all'8,6% del totale annuo delle occorrenze iscritte nelle sezioni GIP/GUP e al 5,5% del totale annuo rilevato nelle sezioni dibattimentali.

Nel complesso, le sei categorie rappresentano l'83,0% delle occorrenze nelle sezioni GIP/GUP e l'81,8% nelle sezioni dibattimentali.

Il denominatore non coincide con il numero univoco dei procedimenti o degli enti interessati. Ciascun valore indica il numero dei procedimenti nei quali è presente la specifica categoria di illecito, indipendentemente dal numero degli enti

coinvolti; quando nello stesso procedimento sono contestate più categorie, il procedimento è conteggiato in ciascuna categoria interessata. Le percentuali hanno pertanto finalità esclusivamente descrittiva e non consentono inferenze sulle cause della diversa distribuzione tra le due fasi.

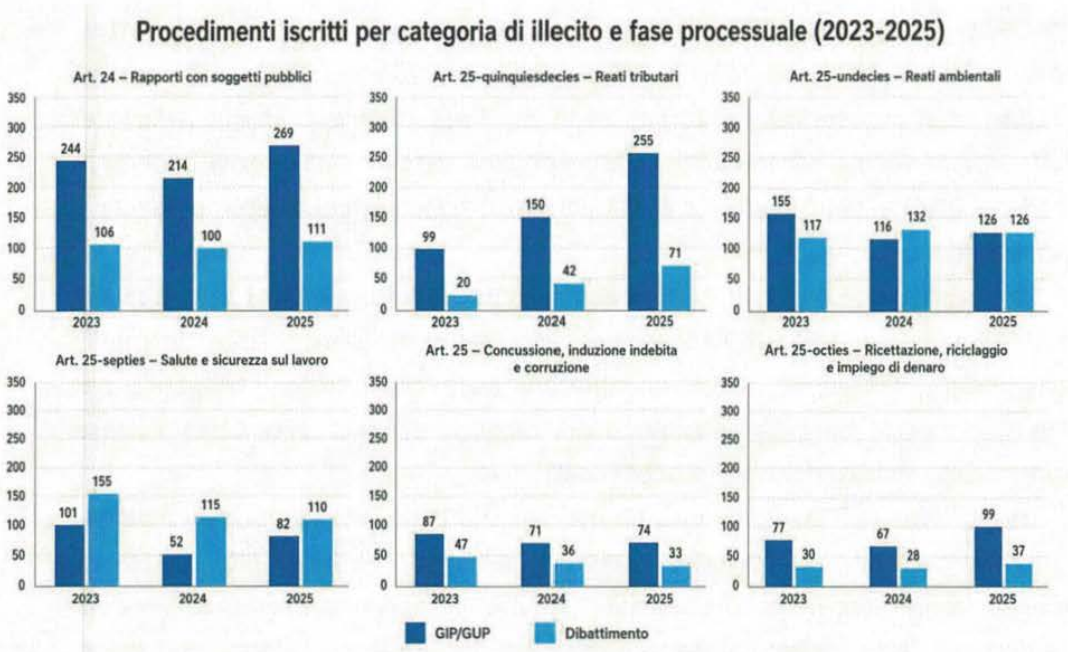

I dati mostrano che l'applicazione della disciplina non si distribuisce uniformemente tra le diverse categorie di reato presupposto. Le sei categorie selezionate riguardano ambiti strettamente connessi allo svolgimento dell'attività economica e alla gestione dei principali rischi d'impresa: rapporti con soggetti pubblici, fiscalità, ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, concussione, induzione indebita e corruzione, nonché ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Con riferimento agli illeciti previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 231 del 2001, relativi, tra l'altro, all'indebita percezione di erogazioni, alla truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico e alle frodi informatiche in danno di soggetti pubblici, nelle sezioni GIP/GUP risultano 244 procedimenti iscritti nel 2023, 214 nel 2024 e 269 nel 2025. Nelle sezioni dibattimentali le corrispondenti iscrizioni sono 106 nel 2023, 100 nel 2024 e 111 nel 2025. La presenza continuativa di tali

contestazioni evidenzia il rilievo dei rischi connessi ai rapporti con soggetti pubblici, all'accesso a risorse pubbliche e alla gestione dei relativi processi decisionali e finanziari.

Particolarmente marcato è l'andamento delle contestazioni relative ai reati tributari di cui all'articolo 25-quinquiesdecies. Nelle sezioni GIP/GUP i procedimenti iscritti passano da 99 nel 2023 a 150 nel 2024 e a 255 nel 2025; nelle sezioni dibattimentali aumentano da 20 nel 2023 a 42 nel 2024 e a 71 nel 2025. Nel medesimo periodo crescono anche i procedimenti definiti: nelle sezioni GIP/GUP da 58 nel 2023 a 101 nel 2024 e a 151 nel 2025; nelle sezioni dibattimentali da 4 a 11 e a 20.

La progressione osservata (incremento complessivo tra il 2023 e il 2025 del 157,6% nelle sezioni GIP/GUP e del 255,0% nelle sezioni dibattimentali) documenta il crescente rilievo quantitativo delle contestazioni tributarie nel triennio e mostra come l'ampliamento del catalogo dei reati presupposto possa incidere sulla distribuzione dei procedimenti.

La relazione del Tavolo tecnico ha rilevato che la stratificazione del catalogo, realizzata nel tempo attraverso interventi settoriali, ha reso più complessa l'individuazione dei rischi rilevanti e l'attività di aggiornamento dei modelli organizzativi. L'andamento delle contestazioni tributarie costituisce, sul piano descrittivo, un esempio della variazione che può interessare la distribuzione dei procedimenti e le aree di rischio considerate dagli enti.

Una presenza significativa e continuativa si registra anche per i reati ambientali di cui all'articolo 25-undecies: pur con oscillazioni annuali, i valori rimangono consistenti in entrambe le fasi processuali.

Per gli illeciti connessi all'omicidio colposo e alle lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, previsti dall'articolo 25-septies, nelle sezioni GIP/GUP risultano 101 iscrizioni nel 2023, 52 nel 2024 e 82 nel 2025. Nelle sezioni dibattimentali le iscrizioni sono 155 nel 2023, 115 nel 2024 e 110 nel 2025. I procedimenti definiti in dibattimento sono 175 nel 2023, 160 nel 2024 e 139 nel 2025.

La consistenza delle contestazioni in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro fornisce un riferimento quantitativo per la criticità rilevata dal Tavolo

tecnico in ordine all'applicazione dei criteri dell'interesse e del vantaggio ai reati colposi. In tali casi, l'interesse o il vantaggio non sono riferiti all'evento lesivo non voluto, ma alla condotta inosservante delle regole cautelari e, in particolare, al risparmio di spesa o all'incremento produttivo perseguito o conseguito mediante la violazione. I dati attestano la presenza continuativa di tali categorie, ma non consentono di verificare come i criteri siano stati applicati nei singoli procedimenti.

Il quinto pannello riguarda gli illeciti di concussione, induzione indebita e corruzione previsti dall'articolo 25: i dati descrivono una presenza continuativa nel triennio e richiamano il rilievo dei rischi connessi ai rapporti con la pubblica amministrazione e ai processi decisionali esposti a fenomeni corruttivi.

Il sesto pannello riguarda gli illeciti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dall'articolo 25-octies. Nelle sezioni GIP/GUP risultano 77 procedimenti iscritti nel 2023, 67 nel 2024 e 99 nel 2025; nelle sezioni dibattimentali le iscrizioni sono, rispettivamente, 30, 28 e 37. I valori descrivono una presenza continuativa e richiamano il rilievo dei presidi relativi alla provenienza delle risorse, ai flussi finanziari e alle operazioni economiche.

Nel complesso, la distribuzione rappresentata nei sei pannelli restituisce un quadro eterogeneo, nel quale assumono particolare rilievo i rapporti con soggetti pubblici e le risorse pubbliche, la fiscalità, la tutela dell'ambiente, la salute e sicurezza sul lavoro, la prevenzione dei fenomeni corruttivi e il controllo della provenienza e dell'impiego delle risorse finanziarie. Tale eterogeneità avvalora la criticità, indicata dal Tavolo tecnico, relativa alla difficoltà di costruire modelli organizzativi che siano, al tempo stesso, sufficientemente articolati da presidiare i rischi effettivi e proporzionati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'ente.

Le sei categorie di illecito interessano processi organizzativi non omogenei e richiedono differenti attività di valutazione, prevenzione e controllo. I dati non consentono di individuare le specifiche carenze organizzative oggetto dei singoli procedimenti, ma mostrano che la disciplina opera rispetto a una pluralità di aree di rischio, confermando la rilevanza delle criticità concernenti la struttura, l'aggiornamento e l'effettiva attuazione dei modelli.

La relazione del Tavolo tecnico individua nella valutazione dell'idoneità del modello e nell'ampiezza della discrezionalità riservata al giudice uno dei profili di criticità maggiormente avvertiti dagli enti. Viene rilevata, in particolare, l'assenza di parametri conformativi sufficientemente definiti, capaci di orientare tanto la costruzione del modello quanto la sua successiva valutazione giudiziale.

La stessa relazione segnala l'esigenza di definire l'ossatura essenziale del modello sulla base delle buone prassi maturate, evitando, al contempo, una regolazione eccessivamente analitica, suscettibile di irrigidire e burocratizzare la disciplina. Le criticità riguardano la capacità preventiva dei protocolli, la segregazione delle funzioni, la gestione delle risorse finanziarie, la professionalità e le risorse dell'organismo di vigilanza, i flussi informativi, la formazione, il sistema dei controlli interni, i canali di segnalazione, il sistema disciplinare e l'aggiornamento periodico del modello.

L'eterogeneità delle contestazioni rilevate nel triennio contribuisce a collocare tale criticità nel contesto applicativo. La compresenza di rischi connessi a processi e attività differenti rende più complessa la predisposizione di modelli che non si limitino a riprodurre schemi generali, ma individuino le attività concretamente esposte, l'intensità del rischio e i presidi pertinenti.

La rilevazione non consente, tuttavia, di stabilire quanti enti avessero adottato un modello prima del reato, quanti modelli siano stati ritenuti idonei o inidonei, né quali requisiti abbiano assunto rilievo nelle singole decisioni. I dati statistici non misurano quindi direttamente la difficoltà dei modelli di svolgere funzione esimente. Essi mostrano soltanto l'ampiezza e la diversificazione degli ambiti nei quali il giudizio sull'organizzazione dell'ente può assumere rilievo.

Un ulteriore elemento di contesto è rappresentato dalla struttura dimensionale del tessuto produttivo. La relazione del Tavolo tecnico, richiamando dati ISTAT aggiornati al 2022, riferisce che il 95% delle imprese ha meno di nove addetti e che le imprese con almeno dieci addetti sono 139.739 su 4.472.966 imprese industriali e dei servizi. La stessa relazione osserva che anche gli enti di minori dimensioni possono presentare rischi-reato significativi e che, in alcuni settori, tra i quali la sicurezza sul lavoro, lo sfruttamento lavorativo e le frodi fiscali, tali rischi possono risultare tendenzialmente più elevati.

I dati giudiziari mostrano una presenza persistente delle contestazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e un significativo incremento di quelle relative ai reati tributari. Tali evidenze risultano coerenti con la criticità rilevata dal Tavolo circa l'inadeguatezza di un approccio fondato esclusivamente sulla dimensione dell'ente. Il ridotto numero di addetti non esclude, infatti, l'esposizione a rischi rilevanti, mentre la minore articolazione organizzativa può rendere più complessa la separazione tra funzioni operative, decisionali e di controllo.

La rilevazione non classifica tuttavia gli enti coinvolti per dimensione, forma giuridica o settore di attività. Non è quindi possibile determinare quale quota dei procedimenti riguardi microimprese o PMI, né stabilire se la frequenza delle contestazioni sia maggiore presso enti di una specifica dimensione. Il collegamento tra dati giudiziari e struttura del tessuto produttivo deve, pertanto, essere mantenuto su un piano generale: le statistiche mostrano la rilevanza delle aree di rischio indicate dal Tavolo, ma non consentono di misurarne direttamente l'incidenza sugli enti minori.

La combinazione dei due elementi conoscitivi evidenzia, in ogni caso, la complessità del problema: da un lato, la diffusa presenza di imprese di dimensioni ridotte impone di considerare la sostenibilità organizzativa dei presidi; dall'altro, la consistenza delle contestazioni in materie che possono riguardare anche tali imprese non consente di ritenere il rischio organizzativo necessariamente marginale in ragione del solo dato dimensionale.

La relazione del Tavolo tecnico segnala una diffusa inosservanza dell'obbligo di annotazione dell'illecito dell'ente e riferisce che tale adempimento sarebbe effettuato in meno del 10% dei procedimenti avviati per reati astrattamente idonei a determinare la responsabilità dell'ente. La medesima relazione collega il fenomeno alla percezione dell'iniziativa nei confronti dell'ente come sostanzialmente discrezionale e alla sottrazione della relativa inazione al controllo giurisdizionale.

La rilevazione statistica relativa al triennio 2023-2025 comprende soltanto i procedimenti nei quali l'illecito dell'ente risulta effettivamente registrato. Non consente pertanto di verificare il rapporto tra i procedimenti relativi a reati potenzialmente rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 e quelli nei

quali sia stata effettuata l'annotazione dell'illecito dell'ente. Il dato, pur assumendo indubbio carattere di significatività in relazione alla natura delle categorie di reato maggiormente ricorrenti — tra cui i reati tributari, ambientali e in materia di salute e sicurezza sul lavoro — e alla composizione frammentaria del tessuto imprenditoriale italiano, caratterizzato dalla prevalenza di imprese di ridotte dimensioni, non può essere confermato né aggiornato con esattezza mediante la base statistica acquisita, poiché le basi informative attualmente disponibili non consentono di quantificare in modo puntuale la relativa percentuale.

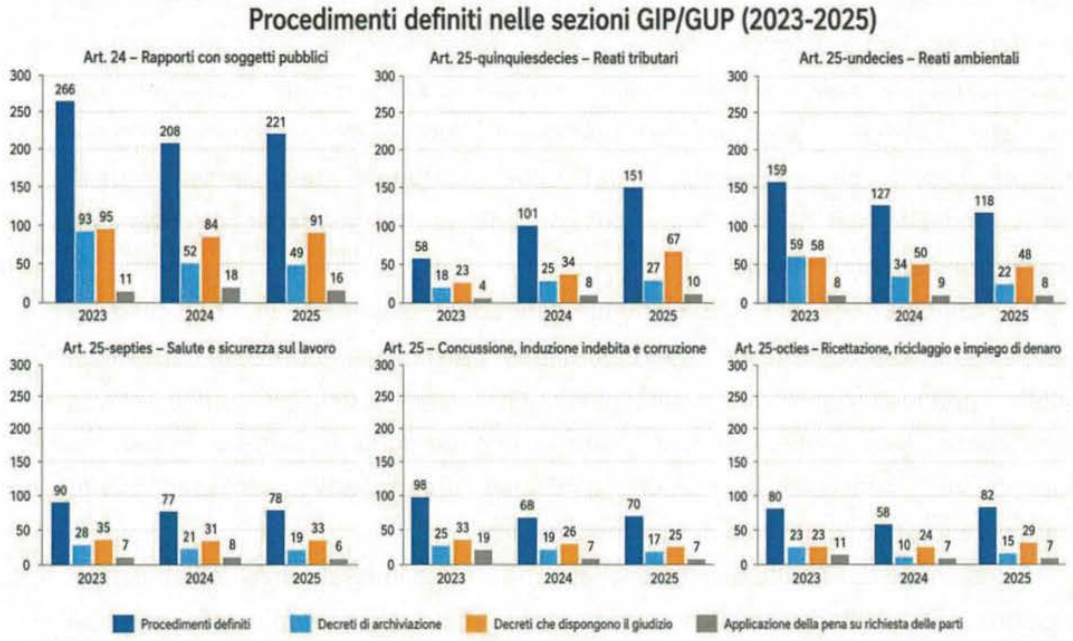

Il grafico riporta i procedimenti definiti, i decreti di archiviazione, i decreti che dispongono il giudizio e le applicazioni della pena su richiesta delle parti. Le ulteriori modalità di definizione non rappresentate concorrono alla differenza rispetto al totale annuo.

I dati relativi ai procedimenti definiti nelle sezioni GIP/GUP mostrano, nel triennio 2023-2025, una distribuzione differenziata tra le sei categorie considerate. I volumi più elevati riguardano gli illeciti di cui all'articolo 24 e i reati ambientali; seguono i reati tributari, le cui definizioni aumentano da 58 nel 2023 a 101 nel 2024 e a 151 nel 2025. Risultano più contenuti i valori relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, agli illeciti di cui all'articolo 25 e a quelli di cui all'articolo 25-

octies. Per quest'ultima categoria i procedimenti definiti sono 80 nel 2023, 58 nel 2024 e 82 nel 2025.

Le modalità rappresentate evidenziano il rilievo sia dei decreti di archiviazione sia dei decreti che dispongono il giudizio, con andamenti diversi tra le categorie. Per i reati tributari, in particolare, i decreti che dispongono il giudizio aumentano da 23 nel 2023 a 34 nel 2024 e a 67 nel 2025; per gli illeciti di cui all'articolo 24 rimangono numericamente consistenti nell'intero triennio. Per l'articolo 25-octies, i decreti di archiviazione sono 23, 10 e 15, mentre i decreti che dispongono il giudizio sono 23, 24 e 29. Le applicazioni della pena su richiesta delle parti presentano valori più contenuti. Le ulteriori modalità di definizione non rappresentate concorrono alla differenza rispetto al totale annuo.

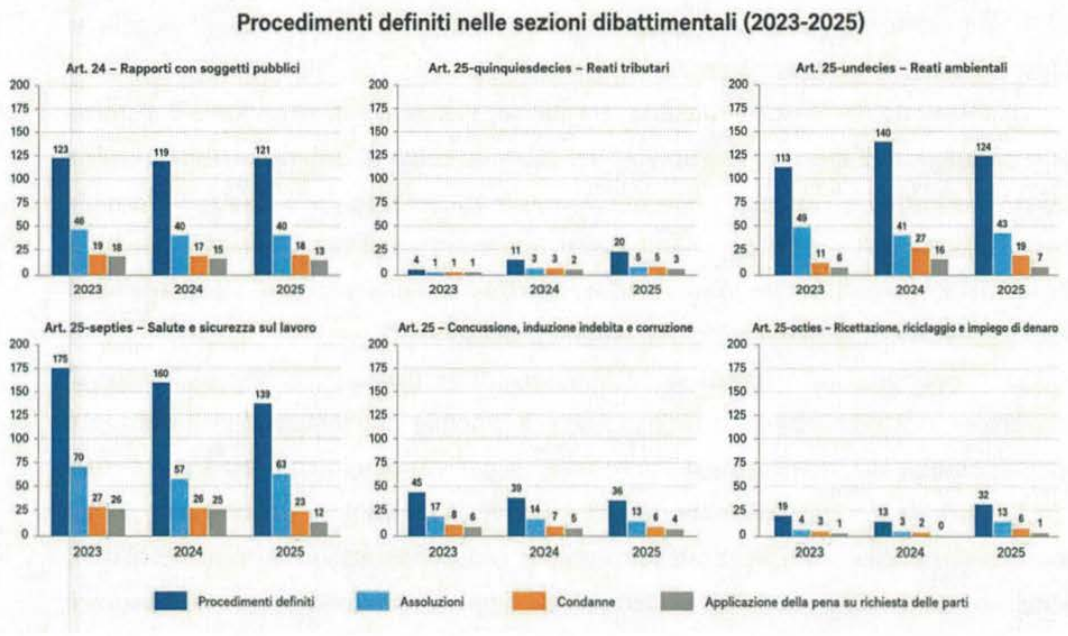

Il grafico riporta i procedimenti definiti, le assoluzioni, le condanne e le applicazioni della pena su richiesta delle parti. Le ulteriori modalità di definizione non rappresentate concorrono alla differenza rispetto al totale annuo

I dati sui procedimenti definiti nelle sezioni dibattimentali evidenziano, nel triennio 2023-2025, volumi e distribuzioni degli esiti differenziati tra le sei categorie considerate. I valori più elevati riguardano la salute e sicurezza sul lavoro

e i reati ambientali; seguono gli illeciti relativi ai rapporti con soggetti pubblici. Risultano numericamente più contenuti i procedimenti concernenti l'articolo 25, i reati tributari e l'articolo 25-octies. Per quest'ultima categoria i procedimenti definiti sono 19 nel 2023, 13 nel 2024 e 32 nel 2025; le assoluzioni sono 4, 3 e 13, le condanne 3, 2 e 6 e le applicazioni della pena su richiesta delle parti 1, 0 e 1. In tutte le categorie il totale dei procedimenti definiti comprende anche modalità di conclusione non rappresentate nel grafico.

Come già osservato per le definizioni nelle sezioni GIP/GUP, anche il confronto tra gli esiti registrati nelle sezioni dibattimentali ha carattere esclusivamente descrittivo. Entrambi i grafici considerano le medesime sei categorie e rappresentano la diversa distribuzione delle modalità di conclusione nelle due fasi. I dati non consentono, isolatamente considerati, di ricostruire le ragioni giuridiche o fattuali delle singole decisioni.

La relazione del Tavolo individua, tra l'altro, l'esigenza di ricondurre il sistema a un paradigma di autoresponsabilità, nel quale la colpa di organizzazione assuma rilievo costitutivo e l'addebito non derivi automaticamente dalla posizione o dalla responsabilità dell'autore del reato. I dati aggregati sugli esiti non sono idonei a confermare o smentire tale ricostruzione, poiché non consentono di verificare quali presupposti siano stati accertati nei singoli procedimenti.

La rilevazione non riporta le motivazioni delle decisioni e non permette di stabilire se un'archiviazione o un'assoluzione dipenda dall'insussistenza del reato presupposto, dalla mancanza dell'interesse o del vantaggio, dall'assenza di una carenza organizzativa, dall'idoneità del modello o da ragioni processuali. I dati possono pertanto essere utilizzati soltanto per rappresentare, in termini descrittivi, la distribuzione delle modalità di definizione; non consentono invece di misurare l'incidenza della colpa di organizzazione sugli esiti né di formulare conclusioni sul grado di autonomia dell'accertamento nei confronti dell'ente.

La relazione del Tavolo tecnico rileva inoltre che la contestazione formulata nei confronti dell'ente può risultare eccessivamente generica o meramente derivativa rispetto al reato presupposto, senza individuare in modo puntuale le carenze organizzative che avrebbero determinato o agevolato la commissione del reato. Tale criticità incide sulla comprensibilità dell'addebito e sull'effettività del diritto di

difesa, soprattutto quando il nucleo dell'accertamento riguarda la concreta adeguatezza dell'organizzazione adottata dall'ente.

Anche con riferimento a detto profilo, la rilevazione statistica non contiene informazioni sul contenuto degli atti di contestazione e non consente di stabilire la frequenza con la quale siano state indicate le specifiche carenze organizzative. Non è pertanto possibile associare tale criticità al numero o alla tipologia degli esiti processuali.

La distribuzione delle contestazioni tra categorie di illecito molto diverse rende tuttavia evidente la complessità del contenuto organizzativo dell'addebito.

In presenza di rischi tributari, ambientali, lavoristici, finanziari o connessi ai rapporti con soggetti pubblici, le carenze eventualmente attribuite all'ente possono interessare processi, cautele e livelli di controllo differenti.

L'eterogeneità delle aree di rischio accentua quindi, sul piano del contesto, la necessità di un'addebitabilità organizzativa sufficientemente determinata, pur non consentendo di misurare statisticamente la genericità delle contestazioni formulate.

La relazione del Tavolo individua, infine, l'esigenza di rafforzare la funzione premiale e riparatoria del sistema, valorizzando la seria riorganizzazione dell'ente, l'eliminazione delle carenze del modello e le condotte dirette a rimuovere le conseguenze dell'illecito. La criticità rilevata consiste nella mancanza di una causa generale di estinzione dell'illecito costruita sulle caratteristiche del soggetto collettivo, pur in presenza di istituti che attribuiscono rilievo a condotte organizzative e riparatorie successive al fatto. Tale valutazione deriva dall'istruttoria qualitativa svolta dal Tavolo, comprensiva dell'esame dell'esperienza applicativa e dei contributi acquisiti nel corso delle audizioni, e costituisce il fondamento conoscitivo della diagnosi regolatoria.

La classificazione statistica disponibile distingue le principali modalità di definizione dei procedimenti, ma non consente di identificare separatamente i casi nei quali la conclusione sia derivata dalla riorganizzazione dell'ente, dalla correzione del modello, dalla realizzazione di condotte riparatorie o dalla messa a disposizione del profitto. Non è quindi possibile ricostruire, sulla base dei dati acquisiti, la frequenza con la quale gli strumenti vigenti abbiano prodotto effetti

premiali collegati al recupero organizzativo dell'ente. I dati statistici hanno, sotto questo profilo, valore descrittivo e contestuale: documentano le modalità di definizione rilevate, ma non sono idonei, da soli, a confermare o smentire la criticità individuata dal Tavolo né a dimostrare la necessità della specifica soluzione normativa prescelta.

La lacuna informativa concorre pertanto a delimitare il quadro conoscitivo disponibile e segnala l'opportunità di predisporre un monitoraggio specifico degli istituti premiali e riparatori. Essa non costituisce, isolatamente considerata, prova dell'insufficienza della disciplina vigente: la motivazione dell'intervento resta fondata sulle risultanze complessive dell'istruttoria del Tavolo, mentre la rilevazione quantitativa fornisce un riferimento di contesto e una base per la successiva valutazione dell'attuazione della riforma.

Nel complesso, i dati relativi al triennio 2023-2025 restituiscono un sistema applicato in una pluralità di ambiti. Le iscrizioni e le definizioni, sia nelle sezioni GIP/GUP sia nelle sezioni dibattimentali, sono esaminate con riferimento alle medesime sei categorie: illeciti di cui all'articolo 24, reati tributari, reati ambientali, illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, illeciti di cui all'articolo 25 e illeciti di cui all'articolo 25-octies. La crescita dei procedimenti tributari, la consistenza delle categorie ambientale e antinfortunistica e la presenza continuativa degli illeciti connessi ai rapporti con soggetti pubblici e ai flussi finanziari evidenziano l'eterogeneità delle aree di rischio rilevanti per gli enti.

Il confronto tra le due fasi consente soprattutto di individuare ambiti nei quali l'andamento delle definizioni merita un monitoraggio specifico. La crescita delle definizioni relative ai reati tributari nelle sezioni GIP/GUP si associa a un aumento dei decreti che dispongono il giudizio, mentre nelle sezioni dibattimentali le relative definizioni restano più contenute; per i reati ambientali e per la salute e sicurezza sul lavoro, invece, i volumi dibattimentali risultano più consistenti e continuativi.

Tali differenze non misurano il grado di responsabilità degli enti, ma individuano categorie e passaggi processuali sui quali verificare nel tempo gli effetti della riforma e l'adeguatezza delle classificazioni statistiche disponibili.

Le statistiche non consentono inoltre di verificare la qualità delle contestazioni, la presenza e l'idoneità dei modelli, le specifiche carenze organizzative, le caratteristiche degli enti coinvolti, le sanzioni applicate e i costi sostenuti per la compliance. Per tali aspetti, il quadro conoscitivo resta affidato alle risultanze qualitative della relazione del Tavolo tecnico e alle esperienze applicative acquisite nel corso dell'istruttoria.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale dell'intervento è aggiornare la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, rendendola più coerente, prevedibile ed effettiva, senza alterarne la funzione preventiva e senza incidere sulla scelta di fondo di affidare l'accertamento al giudice penale, quale sede idonea a garantire la piena partecipazione difensiva dell'ente.

Gli obiettivi specifici consistono, anzitutto, nel rendere più chiaro e prevedibile il fondamento della responsabilità dell'ente, in modo da evitare applicazioni meramente automatiche o derivate dalla sola commissione del reato presupposto. L'intervento mira, in particolare, a rafforzare il collegamento tra responsabilità dell'ente e deficit organizzativo, così da assicurare che l'addebito sia fondato su un effettivo rimprovero riferibile all'organizzazione.

Un ulteriore obiettivo è accrescere l'effettività della prevenzione dei reati nell'attività degli enti, favorendo assetti organizzativi più adeguati, proporzionati e verificabili. In questa prospettiva, la riforma mira a ridurre l'incertezza applicativa sulla rilevanza dei modelli organizzativi e a rendere più prevedibile la valutazione della loro idoneità, senza trasformare il modello in un adempimento meramente formale.

L'intervento persegue inoltre l'obiettivo di rafforzare le garanzie dell'ente nel procedimento, migliorando la comprensibilità dell'addebito e la qualità dell'accertamento giudiziale. Risponde alla medesima finalità l'esigenza di assicurare maggiore coerenza tra la posizione dell'ente, la vicenda della persona fisica autrice del reato e le modalità di definizione dell'illecito.

Ulteriore obiettivo è rendere il sistema più orientato al recupero dell'ente alla legalità, valorizzando la rimozione delle carenze organizzative e le condotte riparatorie effettive. In tal modo, la risposta ordinamentale non si esaurisce nella dimensione sanzionatoria, ma tende anche a favorire la riduzione del rischio di reiterazione degli illeciti.

La riforma mira, infine, a rendere più proporzionata, coerente e dissuasiva la risposta sanzionatoria, tenendo conto della gravità dell'illecito, delle caratteristiche dell'ente e dell'effettiva incidenza delle carenze organizzative. Nel complesso, gli obiettivi dell'intervento sono diretti a rafforzare la prevedibilità, l'effettività preventiva e la coerenza applicativa del sistema 231.

Il monitoraggio dei risultati attesi sarà svolto mediante indicatori coerenti con la natura ordinamentale e processuale dell'intervento, privilegiando dati oggettivi e comparabili rispetto a valutazioni qualitative sul contenuto degli atti processuali, che non risultano normalmente ricavabili in modo sistematico dai registri di cancelleria.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Ai fini del monitoraggio dell'intervento sono individuati due indicatori essenziali, selezionati perché direttamente collegati agli obiettivi principali della riforma e rilevabili attraverso dati oggettivi, disponibili presso gli uffici giudiziari e le amministrazioni competenti, privilegiando, in una prima fase, i flussi informativi già disponibili e valutando eventuali adeguamenti ove necessari. Per ciascun indicatore sono individuati l'oggetto della rilevazione, la modalità di calcolo, la fonte informativa e il valore di riferimento.

Il primo indicatore è costituito dal numero annuo dei procedimenti iscritti a carico degli enti ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001. L'indicatore misura il volume complessivo dei procedimenti avviati nei confronti degli enti e consente di verificare se, dopo l'entrata in vigore della riforma, l'applicazione della disciplina registri un andamento stabile, crescente o decrescente. La modalità di calcolo consiste nel conteggio dei procedimenti iscritti nell'anno di riferimento. La fonte informativa è costituita dai registri e dai sistemi informativi in uso presso gli uffici giudiziari, secondo le classificazioni disponibili. Il valore di riferimento è

rappresentato dalla media annua dei procedimenti iscritti nel triennio precedente l'entrata in vigore della riforma.

Il secondo indicatore è costituito dalla quota di procedimenti definiti con applicazione di istituti estintivi, premiali o riparatori collegati alla riorganizzazione dell'ente, rispetto al totale dei procedimenti definiti a carico degli enti nel medesimo periodo. L'indicatore misura l'utilizzo degli strumenti volti a favorire l'eliminazione delle carenze organizzative, l'adozione di condotte riparatorie e il recupero dell'ente alla legalità. La modalità di calcolo consiste nel rapporto percentuale tra il numero dei procedimenti definiti mediante tali istituti e il numero complessivo dei procedimenti definiti a carico degli enti nell'anno di riferimento. La fonte informativa è costituita dai dati disponibili presso gli uffici giudiziari e dalle ulteriori basi amministrative utilizzabili, nei limiti delle classificazioni già esistenti. Per gli istituti di nuova introduzione, il valore di riferimento iniziale è pari a zero; per gli istituti già previsti dalla disciplina vigente, il valore di riferimento è costituito dalla quota media annua dei relativi provvedimenti nel triennio precedente la riforma, ove rilevabile.

Il confronto tra i valori di riferimento e i dati rilevati negli anni successivi all'entrata in vigore della riforma consentirà di valutare, in termini generali, l'andamento applicativo della disciplina e il grado di utilizzo degli strumenti diretti a favorire la riorganizzazione dell'ente e il recupero alla legalità. Gli indicatori sono pertanto costruiti in modo prudenziale, tenendo conto delle informazioni realisticamente disponibili e della necessità di evitare rilevazioni fondate sulla lettura sistematica del merito degli atti processuali.

I dati relativi al triennio 2023-2025 costituiscono una prima base conoscitiva anteriore all'intervento e consentono di osservare, distintamente per le sezioni GIP/GUP e dibattimentali, le iscrizioni, le definizioni e le principali modalità di conclusione dei procedimenti per le diverse categorie di illecito amministrativo. La rilevazione integra quindi il quadro qualitativo con informazioni sul numero dei procedimenti avviati e conclusi, sui relativi esiti e sulle tipologie di contestazione maggiormente ricorrenti, secondo il livello di dettaglio disponibile.

La base informativa presenta tuttavia limiti strutturali. Il medesimo procedimento può essere rilevato in più categorie quando comprende una pluralità

di illeciti; pertanto, i valori delle singole categorie non possono essere sommati per ricavare il numero complessivo dei procedimenti o degli enti coinvolti. I dati consentono invece di costruire serie storiche omogenee per categoria e di confrontare l'andamento delle iscrizioni, delle definizioni e delle modalità di conclusione nelle aree maggiormente interessate.

La rilevazione non consente di classificare gli enti per settore, forma giuridica o dimensione, né di individuare sistematicamente la tipologia delle sanzioni irrogate. Tali lacune impediscono di quantificare la distribuzione dei procedimenti tra microimprese, PMI ed enti maggiormente strutturati e di misurare l'incidenza delle diverse risposte sanzionatorie. Il quadro disponibile permette tuttavia di formulare valutazioni di contesto, da mantenere su un piano prudenziale, sulla base della natura delle contestazioni prevalenti e della struttura frammentata del tessuto imprenditoriale italiano.

In una prospettiva ottimale, il monitoraggio della riforma dovrebbe consentire di rilevare prioritariamente il numero annuo univoco dei procedimenti iscritti e definiti, l'andamento per categoria di illecito, la distribuzione delle modalità di definizione, il ricorso agli istituti estintivi, premiali o riparatori, nonché il numero e le caratteristiche degli enti coinvolti e la tipologia delle sanzioni applicate. Il conseguimento di tale grado di dettaglio resta, tuttavia, subordinato all'effettiva possibilità di adeguare e rendere interoperabili i sistemi informativi e di assicurare classificazioni sufficientemente omogenee e affidabili; il monitoraggio sarà pertanto sviluppato progressivamente, distinguendo con chiarezza i dati concretamente rilevabili dagli ulteriori elementi conoscitivi la cui acquisizione potrà essere implementata compatibilmente con le risorse e le capacità tecniche disponibili.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

In sede di valutazione preliminare sono state considerate tre opzioni regolatorie: il mantenimento dell'assetto vigente, un intervento legislativo limitato ai soli profili di coordinamento testuale e l'intervento organico e selettivo confluito nello schema di disegno di legge.

L'opzione di non intervento avrebbe comportato il mantenimento dell'attuale disciplina del decreto legislativo n. 231 del 2001, affidando alla sola evoluzione giurisprudenziale e alla prassi applicativa la soluzione delle criticità emerse. Tale opzione è stata esclusa perché non consente di superare in modo stabile le incertezze relative al ruolo della colpa di organizzazione, alla valutazione dell'idoneità dei modelli, alla specificità della contestazione dell'illecito e alla disciplina delle cause estintive e premiali. Essa lascerebbe inoltre invariata la frammentazione del catalogo dei reati presupposto e delle sanzioni, senza fornire agli enti e agli operatori un quadro più prevedibile e coerente.

Una seconda opzione, di portata più circoscritta, avrebbe potuto limitarsi ad aggiornare i rinvii normativi ormai non più attuali e a introdurre singoli interventi di coordinamento, in particolare in materia di reati societari, reati tributari e modelli organizzativi per la salute e sicurezza sul lavoro. Anche tale soluzione è stata ritenuta insufficiente, poiché avrebbe risolto soltanto profili formali o settoriali, senza incidere sui nodi sostanziali e processuali che hanno determinato le principali difficoltà applicative del sistema 231.

La terza opzione, prescelta, consiste in una revisione organica ma selettiva della disciplina. Essa mantiene ferme le scelte fondamentali del decreto 231, inclusa la centralità della prevenzione organizzativa e dell'accertamento davanti al giudice penale, ma interviene sui profili che richiedono maggiore certezza normativa: criteri di imputazione, struttura dei modelli, parametri di idoneità, autonomia della responsabilità dell'ente, procedura estintiva, garanzie processuali, cautele reali, anagrafe delle sanzioni e coordinamento normativo.

L'opzione prescelta risulta preferibile perché assicura un equilibrio tra continuità dell'impianto vigente e superamento delle criticità applicative. La riforma non introduce un modello nuovo di responsabilità, ma rafforza la logica preventiva del sistema, rende più trasparente l'accertamento della colpa di organizzazione, valorizza le condotte di riorganizzazione dell'ente, rafforza le garanzie procedimentali e rinvia alla delega legislativa le scelte più ampie e delicate in materia di reati presupposto e sanzioni. Essa presenta, pertanto, il miglior rapporto tra efficacia regolatoria, proporzionalità dell'intervento e sostenibilità organizzativa e finanziaria.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali e ambientali

Nel confronto tra le opzioni considerate, l'opzione di non intervento non appare idonea a conseguire gli obiettivi individuati, poiché lascerebbe irrisolte le principali criticità interpretative e applicative del sistema 231.

L'opzione di intervento minimo, limitata ai soli profili di coordinamento testuale, avrebbe un impatto positivo ma circoscritto, non sufficiente a incidere sui nodi relativi alla colpa di organizzazione, all'idoneità dei modelli, alle garanzie processuali e agli strumenti premiali. L'opzione organica e selettiva prescelta risulta, invece, la più adeguata, in quanto consente di preservare l'impianto vigente e, al tempo stesso, di rafforzarne coerenza, effettività e prevedibilità.

Sul piano economico, l'intervento non introduce nuovi obblighi generalizzati a carico delle imprese, né nuovi oneri informativi, autorizzatori o contributivi. Gli effetti attesi riguardano principalmente la maggiore certezza del quadro regolatorio e la più chiara individuazione dei requisiti organizzativi rilevanti ai fini della prevenzione dei reati. Per gli enti già soggetti al decreto 231, la riforma può favorire una migliore programmazione delle attività di compliance, grazie alla tipizzazione degli elementi essenziali dei modelli, alla valorizzazione delle linee guida e delle buone prassi e alla previsione di procedure semplificate per le piccole e medie imprese.

Sul piano sociale e ordinamentale, l'impatto atteso consiste nel rafforzamento della funzione preventiva della responsabilità degli enti e nella promozione di assetti organizzativi più idonei a prevenire la commissione di reati nell'attività d'impresa. La riforma valorizza la riorganizzazione dell'ente, la rimozione delle carenze organizzative e le condotte riparatorie, orientando il sistema non solo alla repressione dell'illecito, ma anche al recupero dell'ente alla legalità e alla riduzione del rischio di recidiva organizzativa.

Sul piano ambientale, l'intervento presenta effetti indiretti positivi nella misura in cui rafforza i meccanismi di responsabilizzazione degli enti per i reati ambientali, introduce un raccordo con le condotte riparatorie e prevede, nell'ambito della

delega, misure di recupero, ripristino o risarcimento del danno ambientale applicabili all'ente. Non sono invece configurabili impatti ambientali negativi né effetti diretti su autorizzazioni, controlli amministrativi o attività produttive.

Quanto agli impatti sull'amministrazione della giustizia, la riforma comporta una più puntuale definizione dei contenuti della contestazione, dell'iscrizione dell'illecito, dell'archiviazione e delle misure cautelari reali. Tali modifiche sono dirette a migliorare la qualità dell'accertamento e a ridurre i margini di incertezza applicativa. Le relative attività rientrano nelle competenze istituzionali degli uffici giudiziari; resta opportuno verificarne in sede di monitoraggio l'impatto operativo, in particolare con riguardo all'andamento delle iscrizioni, al controllo giurisdizionale sull'archiviazione e alla nuova procedura estintiva.

Sul piano economico, l'intervento non introduce obblighi informativi, autorizzatori o contributivi applicabili indistintamente alla generalità delle imprese e non configura un obbligo generalizzato di adozione del modello organizzativo. La riforma specifica, tuttavia, i requisiti che il modello deve possedere e i criteri per valutarne l'idoneità; ne possono derivare oneri di adeguamento per gli enti che abbiano già adottato un modello o intendano avvalersi degli effetti connessi alla sua adozione ed efficace attuazione.

La natura e l'incidenza di tali oneri dipendono dalla situazione organizzativa di partenza, dalla forma giuridica, dalle dimensioni e dalla complessità dell'ente, dal tipo di attività, dal sistema dei poteri e delle deleghe e dalla concreta esposizione ai rischi-reato. Gli adeguamenti potranno riguardare, in particolare, la mappatura delle attività a rischio, la predisposizione o l'aggiornamento dei protocolli e dei flussi finanziari e informativi, il sistema disciplinare e i canali di segnalazione, nonché la formazione e la verifica periodica dell'efficace attuazione del modello.

Specifici effetti organizzativi potranno derivare dai requisiti **dell'organismo di vigilanza** e dalla necessità che esso disponga di autonomia, professionalità e risorse adeguate. Per gli enti nei quali l'organismo sia già operante, l'adeguamento potrà consistere nella verifica della composizione, delle competenze, delle modalità di accesso alle informazioni e della congruità delle risorse finanziarie e organizzative assegnate; per gli enti che ne siano privi e intendano adottare un

modello rilevante ai sensi della disciplina, potrà rendersi necessaria la costituzione dell'organismo o l'individuazione di una soluzione proporzionata alle caratteristiche dell'ente. Ulteriori costi potranno derivare, da un lato, dalla formazione necessaria affinché amministratori, dirigenti, dipendenti e altri destinatari conoscano i protocolli e siano in grado di applicarli concretamente; dall'altro, dall'eventuale ricorso a professionisti esterni per attività che l'ente non sia in grado di svolgere con risorse interne, quali l'analisi dei rischi, la predisposizione o l'aggiornamento del modello, la progettazione dei controlli e il supporto specialistico all'organismo di vigilanza. L'entità di tali costi dipenderà dal numero dei destinatari, dalla complessità dell'organizzazione e dei rischi da presidiare e dalla disponibilità, all'interno dell'ente, delle competenze necessarie.

L'incidenza relativa degli oneri potrà risultare maggiore per gli enti meno strutturati, caratterizzati da minore disponibilità di risorse economiche e professionali dedicate, concentrazione delle funzioni decisionali e di controllo e più frequente necessità di assistenza esterna. Per gli enti dotati di sistemi di controllo già articolati, l'impatto dovrebbe invece concentrarsi prevalentemente sulla verifica di conformità e sull'aggiornamento dei presidi esistenti. Il dato dimensionale non è, tuttavia, sufficiente a determinare l'entità degli oneri, che dipende anche dal settore di attività e dall'intensità e varietà dei rischi concretamente rilevanti.

La rilevazione statistica acquisita per il triennio 2023-2025 non classifica gli enti coinvolti per settore, forma giuridica o dimensione e non contiene informazioni sui costi sostenuti per l'analisi dei rischi, la predisposizione e l'aggiornamento dei modelli, la formazione, la consulenza o la costituzione e il funzionamento dell'organismo di vigilanza. Non è pertanto possibile quantificare in termini monetari gli oneri di adeguamento né stimarne l'incidenza media per tipologia di ente. La valutazione conserva quindi carattere qualitativo e prudenziale, differenziando i possibili effetti in funzione delle caratteristiche organizzative e dell'esposizione al rischio.

I possibili oneri economici e organizzativi devono essere valutati alla luce della finalità preventiva perseguita dall'intervento. Le attività di analisi dei rischi, aggiornamento dei protocolli, formazione, vigilanza e controllo, pur comportando l'impiego di risorse, sono dirette a ridurre la probabilità che nell'attività dell'ente

siano commessi illeciti penali e a limitarne le conseguenze per l'ente stesso, per i lavoratori, per i terzi e per gli interessi pubblici coinvolti. Tali oneri non perdono, per questo, la loro rilevanza economica, ma assumono la natura di investimenti organizzativi funzionali a una gestione più consapevole dei rischi e alla prevenzione di costi potenzialmente più elevati connessi a procedimenti, sanzioni, interruzioni dell'attività e danni patrimoniali o reputazionali.

Sul piano sociale, il rafforzamento della prevenzione può concorrere a una migliore tutela dei lavoratori, dei creditori, dei consumatori e degli altri soggetti esposti alle conseguenze degli illeciti, nonché a una maggiore diffusione della cultura della legalità e della responsabilità organizzativa. Possibili effetti negativi possono derivare, tuttavia, da una percezione meramente formale degli adempimenti o da un'applicazione non adeguatamente calibrata, suscettibile di trasferire sui lavoratori e sulle strutture operative obblighi procedurali non necessari rispetto ai rischi effettivi.

Sul piano concorrenziale e reputazionale, una maggiore chiarezza degli standard organizzativi può favorire condizioni più omogenee tra gli operatori, valorizzare gli enti che investono effettivamente nella prevenzione e accrescere l'affidabilità nei rapporti con amministrazioni, finanziatori, clienti e partner commerciali. Al contempo, gli oneri possono incidere in misura relativamente maggiore sugli enti meno strutturati e determinare svantaggi competitivi qualora i requisiti siano applicati in modo non proporzionato o disomogeneo; anche tale rischio è destinato a essere attenuato dalle procedure semplificate e dalla graduazione dei presidi in relazione alle caratteristiche dell'ente.

Nel complesso, l'impatto economico si configura come potenziale e differenziato: non deriva da adempimenti uniformemente imposti, ma dall'eventuale necessità di adeguare i presidi organizzativi ai requisiti specificati dalla riforma. Agli oneri economici, organizzativi e operativi connessi all'adeguamento dei presidi si affiancano benefici attesi in termini di maggiore certezza del quadro regolatorio, migliore allocazione delle risorse destinate alla compliance, rafforzamento della capacità preventiva, tutela dei soggetti esposti agli illeciti, maggiore affidabilità dell'ente e riduzione del rischio di commissione e reiterazione dei reati. La valorizzazione delle linee guida, delle norme accreditate

dalla comunità tecnico-scientifica, delle buone prassi e delle procedure semplificate per le piccole e medie imprese è diretta a contenere gli oneri e a graduarli in funzione delle caratteristiche e dei rischi del singolo ente.

Eventuali impatti negativi in termini di maggiori costi organizzativi, connessi alla revisione dei processi interni, all'aggiornamento dei protocolli, alla formazione, al rafforzamento dei controlli e all'eventuale ricorso a competenze specialistiche esterne, pur non eliminabili né quantificabili con i dati disponibili, risultano pertanto giustificati e mitigati dalla rilevanza degli interessi tutelati e dalla finalità di promuovere assetti organizzativi effettivamente idonei a prevenire reati.

Il bilanciamento complessivo resta necessariamente qualitativo, poiché i dati disponibili non consentono di quantificare né i costi di adeguamento né i benefici derivanti dalla prevenzione; gli impatti dovranno pertanto essere verificati in sede di attuazione e monitoraggio, con particolare attenzione agli enti meno strutturati e al rischio di applicazioni eccessivamente onerose o burocratiche.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI: la riforma non prevede un'esenzione generalizzata fondata sul dato dimensionale, ma mira a rendere più agevole e proporzionata l'adozione di assetti organizzativi idonei alla prevenzione dei reati. La Relazione conclusiva evidenzia, infatti, che anche le realtà minori possono presentare rischi-reato significativi e che, in alcuni settori, tali rischi possono risultare tendenzialmente più elevati. Per tale ragione, la risposta regolatoria consiste nell'adattare la strategia di *compliance* alle caratteristiche dell'ente, anziché sottrarre le PMI all'ambito applicativo della disciplina. In questa prospettiva, le procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli possono snellire i compiti organizzativi degli enti di medie o ridotte dimensioni e favorire presidi preventivi calibrati sulla struttura, sull'attività e sul concreto profilo di rischio. L'intervento tende pertanto a evitare adempimenti sproporzionati, ferma restando la necessità che anche le imprese minori assicurino presidi minimi di prevenzione coerenti con la propria configurazione organizzativa.

Peraltro, con il nuovo art. 12-bis (Sanzioni pecuniarie in caso di coincidenza sostanziale tra ente ed autore del reato), si intende valorizzare la dimensione o la

struttura, al fine di escludere il rischio di duplicazione sanzionatoria, allorché, proprio in ragione della dimensione o della struttura dell'ente, non risulti in concreto distinguibile la responsabilità dell'ente da quella persona che ha commesso il reato, con l'effetto di escludere o ridurre la sanzione pecuniaria prevista per l'ente alla luce delle pene inflitte con la stessa sentenza all'autore del reato.

Con specifico riferimento alle piccole e medie imprese, gli oneri di adeguamento possono presentare un'incidenza relativa più significativa rispetto agli enti maggiormente strutturati, in ragione della minore disponibilità di risorse economiche e professionali dedicate, della frequente concentrazione delle funzioni decisionali, operative e di controllo e della maggiore necessità di avvalersi di competenze esterne. I maggiori costi organizzativi possono riguardare, in particolare, l'analisi dei rischi, la predisposizione o l'aggiornamento del modello, la revisione dei protocolli e dei flussi informativi, la formazione, nonché la costituzione o il rafforzamento delle funzioni di vigilanza e controllo.

L'entità di tali effetti non dipende, tuttavia, dal solo dato dimensionale. Anche un'impresa di ridotte dimensioni può presentare un'elevata esposizione a rischi connessi alla salute e sicurezza sul lavoro, all'ambiente, alla fiscalità, ai rapporti con le amministrazioni pubbliche o alla gestione dei flussi finanziari; un ente più strutturato può invece essere esposto a una pluralità più ampia di rischi e richiedere sistemi di controllo maggiormente articolati. La rilevazione relativa al triennio 2023-2025 conferma il rilievo applicativo di tali aree, ma non consente di ripartire i procedimenti per dimensione, forma giuridica o settore degli enti coinvolti, né di quantificare i costi di adeguamento sostenuti dalle diverse categorie di imprese. La valutazione deve pertanto mantenere carattere qualitativo e prudenziale.

La proporzionalità dell'intervento deve essere assicurata non attraverso un'esenzione generalizzata delle imprese minori, ma mediante la graduazione concreta dei presidi in funzione della struttura, dell'attività esercitata e dell'effettivo profilo di rischio. In tale prospettiva, le procedure semplificate previste per le piccole e medie imprese, unitamente alla valorizzazione delle linee guida, delle norme accreditate dalla comunità tecnico-scientifica e delle buone

prassi, sono dirette a contenere gli oneri di progettazione e aggiornamento e a evitare assetti non necessari o eccessivamente complessi. I possibili maggiori costi organizzativi restano quindi rilevanti, ma devono essere ponderati con la finalità preventiva dell'intervento e con i benefici attesi in termini di maggiore certezza applicativa, rafforzamento dei controlli e riduzione del rischio di commissione e reiterazione degli illeciti.

B. Effetti sulla concorrenza: l'intervento non introduce barriere all'accesso al mercato, requisiti autorizzatori ulteriori né condizioni selettive di esercizio dell'attività economica. Gli effetti attesi sulla concorrenza sono di natura indiretta e derivano dalla maggiore prevedibilità della disciplina 231 e dal rafforzamento della funzione preventiva dei modelli organizzativi. Una più chiara individuazione dei presupposti della responsabilità dell'ente e una risposta sanzionatoria più proporzionata possono contribuire a ridurre il vantaggio competitivo indebito degli operatori che traggano beneficio da carenze organizzative, da minori investimenti in presidi di controllo o da prassi illecite. In tale prospettiva, la riforma può favorire condizioni di confronto più corrette tra imprese, valorizzando gli enti che adottano assetti organizzativi adeguati e promuovendo una competizione maggiormente fondata sul rispetto delle regole e sulla qualità dell'organizzazione interna.

Per questi aspetti, particolarmente rilevante è l'intervento previsto con il nuovo art 7-bis, che, da un lato, impone al giudice, nel valutare l'idoneità del modello a prevenire reati della specie di quello verificatosi, di tenere specificamente conto della conformità alle linee guida elaborate dalle associazioni rappresentative degli enti ovvero alle procedure semplificate, alle norme accreditate dalla comunità tecnico-scientifica, nonché alle buone prassi, sempre che le stesse risultino adeguate a prevenire il reato, aggiungendo che "i modelli di organizzazione definiti conformemente alle linee guida elaborate dalle associazioni rappresentative degli enti [...] si presumono conformi ai requisiti".

Dall'altro lato, inoltre, lo stesso articolo, al comma 2, valorizza, ai fini di accertare la conformità al modello, per gli enti che hanno la sede principale al di fuori del territorio dello Stato, la disciplina prevista dallo Stato estero.

C. Oneri informativi: la riforma non prevede nuovi obblighi dichiarativi, comunicativi o documentali generalizzati a carico di cittadini o imprese. Gli adempimenti connessi ai modelli organizzativi, alle linee guida, alle procedure semplificate e agli strumenti premiali o estintivi restano riferiti all'ambito proprio della disciplina 231 e sono funzionali alla prevenzione dei reati, alla riorganizzazione dell'ente e alla definizione dell'illecito nei casi previsti. L'effetto atteso è quello di rendere più chiaro e prevedibile il quadro degli adempimenti già collegati alla responsabilità degli enti, facendo prioritariamente ricorso ai flussi informativi disponibili e limitando eventuali integrazioni a quanto necessario, senza prevedere obblighi di comunicazione generalizzati. Anche le eventuali evoluzioni delle basi informative statistiche del Ministero dovranno essere configurate come sviluppi interni dei sistemi di rilevazione già in uso, senza determinare nuovi oneri informativi per le parti private.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: l'intervento si colloca nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, effettività delle sanzioni e tutela di interessi di rilievo sovranazionale, tra cui l'ambiente e la corretta gestione dell'attività economica. La delega legislativa per la revisione dei reati presupposto e delle sanzioni dovrà essere esercitata in coerenza con tali vincoli, evitando sia arretramenti nella tutela richiesta dalle fonti europee e internazionali, sia livelli di regolazione eccedenti rispetto a quanto necessario per assicurare proporzionalità, effettività e dissuasività della risposta sanzionatoria. L'effetto atteso è un sistema più ordinato e coerente con gli obblighi sovranazionali, capace di mantenere un adeguato livello di tutela senza introdurre adempimenti sproporzionati o non necessari per gli enti.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'opzione preferita è motivata dalla capacità di intervenire sui profili essenziali del sistema 231 senza alterarne l'impianto di fondo. Essa mantiene ferma la scelta di configurare la responsabilità dell'ente come responsabilità autonoma, accertata nel processo penale e fondata sulla funzione preventiva dell'organizzazione, ma introduce correttivi volti a rendere più chiari i presupposti dell'addebito, più

prevedibile la valutazione dei modelli organizzativi e più coerente il rapporto tra responsabilità dell'ente, vicenda della persona fisica e modalità di definizione dell'illecito. Rispetto all'opzione di non intervento, la soluzione prescelta consente di superare le incertezze applicative che l'evoluzione giurisprudenziale, da sola, non è idonea a risolvere in modo stabile e uniforme. Rispetto a un intervento meramente minimale o di coordinamento testuale, essa presenta una maggiore capacità regolatoria, poiché affronta i nodi sostanziali e processuali che incidono sull'effettività del sistema: il fondamento organizzativo della responsabilità, la funzione preventiva dei modelli, le garanzie dell'ente, gli strumenti di riorganizzazione e recupero alla legalità e la proporzionalità della risposta cautelare e sanzionatoria. L'opzione prescelta realizza, pertanto, un equilibrio tra efficacia dell'intervento, proporzionalità delle modifiche e sostenibilità per gli enti. Per l'attuazione della delega resta ferma la clausola di invarianza finanziaria; gli effetti organizzativi e operativi delle disposizioni direttamente applicabili saranno verificati attraverso il monitoraggio.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione dell'intervento è rimessa, in via principale, agli uffici giudiziari competenti e alle amministrazioni coinvolte nell'applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato. Le modifiche introdotte incidono su istituti già inseriti nel sistema del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, quali i criteri di imputazione della responsabilità, la struttura dei modelli di organizzazione e gestione, la valutazione della loro idoneità, il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo, le misure cautelari reali, le formule decisorie e l'esecuzione delle sanzioni.

L'intervento non richiede l'istituzione di nuovi organismi amministrativi. Le attività connesse all'iscrizione dell'illecito amministrativo, alla contestazione, al controllo giurisdizionale sull'archiviazione, all'applicazione delle misure cautelari e alla definizione dei procedimenti saranno svolte dagli uffici giudiziari nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. La nuova procedura estintiva e il rafforzamento di alcuni adempimenti processuali potranno tuttavia richiedere

adeguamenti organizzativi delle prassi operative, la cui consistenza dovrà essere verificata in sede di prima applicazione e di monitoraggio.

Un profilo attuativo specifico riguarda l'elaborazione, da parte del Ministero della giustizia, previa consultazione delle associazioni più rappresentative degli enti e dei Ministeri competenti, di procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo nelle piccole e medie imprese. Tale attività si colloca nel quadro delle competenze istituzionalmente attribuite all'amministrazione e mira a favorire una compliance proporzionata alle dimensioni, alla struttura organizzativa e al rischio-reato degli enti di minori dimensioni.

L'attuazione della delega al Governo per la revisione dei reati presupposto e delle sanzioni costituisce ulteriore fase di completamento della riforma. Essa dovrà essere esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, secondo criteri di proporzionalità, gradualità e coerenza del sistema sanzionatorio, nonché di razionalizzazione del catalogo dei reati presupposto.

Le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti dalla legge nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali. Per l'attuazione della delega resta ferma la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 5, comma 4: gli effetti operativi delle disposizioni direttamente applicabili saranno verificati attraverso il monitoraggio, con particolare attenzione all'iscrizione degli illeciti, al controllo giurisdizionale sull'archiviazione, alla procedura estintiva e agli eventuali adeguamenti dei sistemi informativi.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio dell'intervento sarà svolto attraverso l'utilizzo delle informazioni disponibili presso gli uffici giudiziari e le amministrazioni competenti, nonché mediante l'osservazione dell'applicazione della nuova disciplina nella prassi. Tenuto conto della natura ordinamentale e processuale della riforma, il monitoraggio farà prioritariamente ricorso ai sistemi informativi esistenti e alle rilevazioni già effettuate a fini amministrativi e statistici. Ove l'esperienza applicativa evidenzi esigenze informative non adeguatamente soddisfatte,

potranno essere valutati adeguamenti progressivi delle modalità di rilevazione, compatibilmente con le risorse disponibili e senza determinare adempimenti documentali generalizzati a carico di cittadini e imprese.

In coerenza con gli indicatori individuati nella sezione 2.2, il monitoraggio riguarderà, in primo luogo, il numero dei procedimenti iscritti a carico degli enti e, in secondo luogo, la quota dei procedimenti definiti mediante istituti estintivi, premiali o riparatori collegati alla riorganizzazione dell'ente.

Il primo dato consente di seguire l'evoluzione del ricorso alla disciplina 231; il secondo consente di verificare se gli strumenti diretti al recupero dell'ente alla legalità trovino effettiva applicazione nella prassi.

Entrambi gli indicatori dovranno essere letti in rapporto ai valori di riferimento individuati nella sezione 2.2 e, ove possibile, osservati su base annuale.

Accanto agli indicatori principali potranno essere considerati, a fini conoscitivi e nei limiti della disponibilità delle basi informative esistenti, ulteriori dati relativi ai provvedimenti di archiviazione sottoposti al controllo del giudice, all'applicazione delle misure cautelari reali finalizzate alla confisca, alle pronunce di estinzione dell'illecito o di non punibilità dell'ente e agli esiti dei procedimenti definiti. Tali elementi non sono configurati come autonomi indicatori di risultato, poiché la loro rilevabilità può dipendere dal grado di dettaglio dei sistemi informativi e dalle modalità di classificazione adottate, ma possono offrire un quadro più completo dell'applicazione della riforma.

Il monitoraggio dovrà inoltre distinguere gli effetti immediatamente riconducibili alle disposizioni direttamente applicabili della riforma da quelli connessi all'esercizio della delega legislativa in materia di reati presupposto e sanzioni. Solo dopo l'adozione dei decreti legislativi delegati sarà possibile valutare, con riferimento a tale ulteriore ambito, l'impatto della razionalizzazione del catalogo dei reati presupposto, della rimodulazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive e dell'eventuale introduzione di misure di recupero, ripristino o risarcimento del danno ambientale.

Ai fini di una più puntuale valutazione dell'efficacia della riforma, potrà essere considerata, nell'ambito delle ordinarie attività di evoluzione dei sistemi informativi del Ministero della giustizia, la possibilità di integrare progressivamente le basi

statistiche disponibili con campi di rilevazione specifici relativi ai procedimenti a carico degli enti ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001. Le integrazioni potrebbero riguardare, in particolare, l'individuazione della fase del procedimento, la modalità di definizione, l'applicazione di istituti premiali, estintivi o riparatori, l'adozione di misure cautelari reali e l'esito collegato alla riorganizzazione dell'ente. Tali dati consentirebbero di passare da un monitoraggio prevalentemente quantitativo a una rilevazione più articolata degli effetti applicativi della riforma.

L'arricchimento delle basi informative potrebbe consentire, in prospettiva, di costruire indicatori più mirati, quali il tempo medio di definizione dei procedimenti a carico degli enti, la quota di procedimenti nei quali trovano applicazione strumenti di riorganizzazione o recupero alla legalità, la frequenza di utilizzo delle misure cautelari reali e la distribuzione delle modalità di definizione dei procedimenti. Tali indicatori avrebbero maggiore capacità informativa sull'efficacia della riforma, ma presuppongono una maggiore omogeneità nella classificazione dei dati e dovrebbero essere sviluppati come evoluzioni dei sistemi di rilevazione già in uso, senza nuovi oneri informativi a carico di cittadini, imprese o uffici giudiziari.

Tra le possibili migliorie del sistema di monitoraggio potrebbe essere valutata anche l'adozione, a fini interni, di classificazioni omogenee degli esiti dei procedimenti 231 e degli istituti applicati. Una classificazione uniforme potrebbe distinguere, ad esempio, tra definizioni ordinarie, definizioni fondate su istituti estintivi o premiali, provvedimenti relativi a misure cautelari reali, archiviazioni sottoposte a controllo giudiziale e pronunce collegate alla non punibilità o all'estinzione dell'illecito dell'ente. Una simile codificazione renderebbe più agevole il confronto tra uffici e nel tempo, migliorando la qualità delle informazioni disponibili per le successive valutazioni di impatto, senza incidere sugli oneri delle parti.

La raccolta e l'aggiornamento di tali dati potranno costituire una base conoscitiva utile per verificare l'effettività della riforma e per valutare eventuali successivi interventi correttivi o integrativi, facendo prioritariamente ricorso alle informazioni già disponibili. Ove emergano esigenze informative non adeguatamente soddisfatte, potranno essere valutate integrazioni progressive

delle basi informative, compatibilmente con le risorse disponibili e tenendo conto, per l'attuazione della delega, della relativa clausola di invarianza finanziaria.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

L'intervento è stato elaborato all'esito dei lavori del Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, istituito con decreto del 7 febbraio 2024 presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della giustizia. Il Tavolo, coordinato da un magistrato della Corte di cassazione e composto da esperti provenienti dall'accademia, dall'avvocatura e dalla magistratura, ha svolto un'approfondita attività istruttoria, conclusa con la predisposizione di una relazione e di una proposta di articolato.

Nel corso dei lavori sono state effettuate audizioni di soggetti rappresentativi del mondo imprenditoriale e professionale interessato dalla disciplina della responsabilità da reato degli enti. Sono stati ascoltati, in particolare, rappresentanti di Confindustria, Confcommercio, Assonime, dell'Associazione Organismi di Vigilanza e dell'Osservatorio Nazionale 231 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Tali interlocuzioni hanno consentito di acquisire contributi utili sulle principali criticità applicative della disciplina, con particolare riguardo alla valutazione dell'idoneità dei modelli organizzativi, alla prevedibilità degli obblighi di compliance, al ruolo delle linee guida e delle buone prassi, nonché all'esigenza di strumenti premiali coerenti con la funzione preventiva del sistema.

L'attività istruttoria ha inoltre valorizzato gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, le prassi applicative maturate negli uffici giudiziari, le esperienze organizzative degli enti e gli standard tecnici più recenti in materia di compliance, controlli interni, salute e sicurezza sul lavoro e whistleblowing.

Le consultazioni svolte sono state ritenute adeguate rispetto alla natura tecnica e ordinamentale dell'intervento, che incide su una disciplina già applicabile a una platea individuata di enti e operatori professionali e che mira principalmente a chiarire, razionalizzare e coordinare istituti esistenti. Il percorso consultivo e istruttorio ha supportato la scelta di un intervento legislativo organico ma selettivo, volto a intervenire sui profili di maggiore criticità del sistema 231, rinviando invece

a una delega legislativa la revisione più ampia del catalogo dei reati presupposto e dell'apparato sanzionatorio.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione è stato sviluppato a partire dall'individuazione delle criticità emerse nell'esperienza applicativa del decreto legislativo n. 231 del 2001 e dalla verifica della coerenza tra tali criticità, gli obiettivi dell'intervento e le soluzioni normative adottate dallo schema di disegno di legge.

L'analisi ha riguardato, in primo luogo, il problema regolatorio rappresentato dall'incertezza sui criteri di imputazione della responsabilità dell'ente, con particolare riferimento al ruolo della colpa di organizzazione e alla riferibilità dell'interesse o vantaggio nei reati colposi. In secondo luogo, è stata valutata l'esigenza di rendere più chiara la struttura dei modelli di organizzazione e gestione, individuando requisiti essenziali, parametri di idoneità, ruolo delle linee guida, delle procedure semplificate, delle buone prassi e degli standard tecnico-scientifici.

Il percorso valutativo ha poi considerato i profili processuali della riforma, con particolare riguardo alla necessità di rafforzare le garanzie dell'ente, assicurare maggiore determinatezza della contestazione, introdurre il controllo giurisdizionale sull'archiviazione, disciplinare in modo più puntuale le misure cautelari reali e valorizzare strumenti estintivi e premiali collegati alla riorganizzazione dell'ente e alla rimozione delle carenze organizzative.

Sono state esaminate opzioni alternative, tra cui il mantenimento dell'assetto vigente e un intervento limitato ai soli profili di coordinamento testuale. La prima opzione è stata esclusa perché avrebbe lasciato irrisolte le principali incertezze interpretative e applicative, continuando ad affidare alla sola evoluzione giurisprudenziale la definizione dei presupposti della responsabilità dell'ente. La seconda opzione è stata ritenuta insufficiente, in quanto idonea a incidere soltanto su profili formali o settoriali, senza affrontare i nodi sostanziali e processuali che hanno determinato le principali criticità del sistema.

L'opzione prescelta, consistente in una revisione organica ma selettiva della disciplina, è stata ritenuta la più coerente con i criteri di proporzionalità, efficacia

regolatoria e sostenibilità organizzativa. Essa mantiene ferma la struttura fondamentale del decreto 231, ne preserva la funzione preventiva e garantistica e interviene sui profili nei quali l'esperienza applicativa ha evidenziato maggiori esigenze di chiarimento, coordinamento e razionalizzazione.

L'analisi ha inoltre tenuto conto dell'esigenza di contenere gli impatti organizzativi e finanziari dell'intervento e di non aggravare gli adempimenti a carico degli enti oltre quanto necessario per rendere più effettiva e prevedibile la *compliance* organizzativa. In tale prospettiva, la riforma è stata valutata come intervento prevalentemente ordinamentale, processuale e organizzativo, idoneo a rafforzare la prevenzione dei reati nell'attività d'impresa, la proporzionalità della risposta sanzionatoria e la qualità dell'accertamento giudiziale. Resta ferma la clausola di invarianza prevista per l'attuazione della delega, mentre gli effetti operativi delle disposizioni direttamente applicabili dovranno essere verificati in sede di monitoraggio.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

MODIFICHE AL CAPO I DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Art. 1.

(Disposizioni in materia di responsabilità amministrativa dell'ente)

1. Al capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Nel caso di reati colposi commessi dalle persone indicate nel comma 1, l'interesse o il vantaggio dell'ente sussiste quando è perseguito o conseguito, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un incremento di produzione derivanti dall'inosservanza delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell'attività »;

b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Art. 6. – *(Colpa di organizzazione dell'ente) – 1.* L'ente risponde dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, quando la loro commissione è stata determinata o agevolata dalla mancata adozione o dall'inefficace attuazione di un modello di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 7 idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. Nel caso in cui sia esclusa la responsabilità per carenza di colpa di organizzazione, è comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente »;

c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Art. 7. – *(Modelli di organizzazione e di gestione dell'ente) – 1.* Tenuto conto della forma giuridica, della natura, del tipo di attività, dei poteri delegati, delle dimen-

sioni e della configurazione organizzativa dell'ente nonché del rischio di commissione di reati, il modello di organizzazione e di gestione adottato dall'organo dirigente deve rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito vi è il rischio di commissione di reati e determinare l'intensità di tale rischio;

b) prevedere specifici protocolli che conformino le decisioni e l'attività dell'ente, anche attraverso la segregazione delle funzioni e la predisposizione di cautele e controlli rivolti a prevenire la commissione dei reati;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;

d) prevedere la costituzione di un organismo interno con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello e di proporne l'aggiornamento, composto da membri che possiedono requisiti di professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, nonché di adeguate risorse finanziarie;

e) prevedere obblighi di informazione a carico degli organi sociali e delle strutture dell'ente nei confronti dell'organismo interno di vigilanza di cui alla lettera *d)*;

f) prevedere obblighi di formazione nei confronti delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

g) descrivere il sistema dei controlli interni;

h) individuare canali di segnalazione interna e prevedere il divieto di ritorsione in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24;

i) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2. Il modello di organizzazione e di gestione deve essere sottoposto a verifica periodica e ad eventuali modifiche quando emergono significative violazioni delle prescrizioni oppure quando intervengono mu-

tamenti normativi o apprezzabili variazioni nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

3. Il modello di organizzazione e di gestione può essere adottato, nel rispetto dei requisiti indicati nel comma 1, sulla base di linee guida o di distinti protocolli, concernenti le modalità di rilevazione e gestione dei rischi di reato, redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della giustizia, che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni entro trenta giorni.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il Ministero della giustizia, previa consultazione dei Ministeri competenti e delle associazioni più rappresentative degli enti, predispone procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione nelle piccole e medie imprese, che sono adottate con decreto del Ministro della giustizia »;

d) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

« Art. 7-*bis*. – *(Valutazione di idoneità dei modelli di organizzazione e di gestione)* – *1*. Il giudice, nel valutare l'idoneità del modello di organizzazione e di gestione a prevenire reati della specie di quello verificatosi, deve tenere specificamente conto della conformità alle linee guida elaborate dalle associazioni rappresentative degli enti ovvero alle procedure semplificate di cui all'articolo 7, alle norme accreditate dalla comunità tecnico-scientifica nonché alle buone prassi, sempre che le stesse risultino adeguate a prevenire il reato. I modelli di organizzazione e di gestione definiti conformemente alle linee guida elaborate dalle associazioni rappresentative degli enti, di cui all'articolo 7, comma 3, si presumono conformi ai requisiti indicati all'articolo 7, comma 1.

2. Per gli enti che hanno la sede principale fuori del territorio dello Stato, il giudice, nel valutare la sussistenza delle misure organizzative e l'idoneità di esse a prevenire reati della specie di quello verificatosi, deve tenere specificamente conto della disciplina prevista dallo Stato estero al fine di verificarne in concreto l'equiva-

lenza rispetto ai requisiti indicati all'articolo 7 »;

e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Art. 8. – *(Autonomia della responsabilità dell'ente)* – *1.* La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile o non è punibile per difetto di colpevolezza determinato da carenze organizzative dell'ente.

2. Quando ricorrono cause di estinzione del reato, l'ente è comunque ritenuto responsabile, ad eccezione dei seguenti casi:

a) il reato è estinto per amnistia, anche quando l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione, fermo restando che l'ente può rinunciare all'amnistia;

b) il reato è stato dichiarato estinto per remissione della querela.

3. Se l'autore del reato non è punito ai sensi dell'articolo 131-*bis* del codice penale, la responsabilità dell'ente è esclusa quando l'illecito amministrativo da esso dipendente risulta occasionale »;

f) nella sezione I, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-*bis*. – *(Estinzione dell'illecito amministrativo dell'ente)* – *1.* L'ente che, prima della commissione del reato, ha adottato e attuato il modello di organizzazione e di gestione può chiedere al giudice, entro novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, un termine per eliminare le carenze del modello, oggetto della contestazione del pubblico ministero, che hanno determinato o agevolato la commissione del reato. L'istanza è depositata presso il giudice per le indagini preliminari e comunicata al pubblico ministero. Essa deve contenere una proposta di adeguamento del modello idonea ad eliminarne le carenze e l'indicazione delle attività che l'ente si impegna a svolgere per eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, compreso l'impegno a mettere a disposizione il profitto eventualmente conseguito dalla commissione del reato.

2. Il giudice fissa udienza ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale per valutare l'idoneità della proposta e, ove lo ritenga necessario, può nominare un perito.

3. Nel corso dell'udienza il giudice valuta, nel contraddittorio delle parti, la proposta, anche in relazione alle eventuali condotte riparatorie e alla quantificazione del profitto che l'ente deve mettere a disposizione, e, se ritiene la proposta idonea, stabilisce il termine entro il quale deve essere realizzata l'integrazione del modello, devono essere adempiute le condotte riparatorie e deve essere messo a disposizione il profitto, indicandone le modalità. In ogni caso, il giudice determina una somma di denaro a titolo di cauzione, ai sensi dell'articolo 49, comma 2. Con ordinanza è disposta la sospensione del procedimento a carico dell'ente ed è fissata apposita udienza per valutare l'avvenuta integrazione del modello. L'ente può chiedere una proroga del termine stabilito.

4. All'udienza fissata ai sensi del comma 3, terzo periodo, il giudice, sentite le parti, se nel termine indicato o prorogato risultano realizzate tutte le attività integrative, dichiara con sentenza l'estinzione dell'illecito amministrativo contestato all'ente, disponendo la confisca del profitto messo a disposizione.

5. La sospensione del procedimento è immediatamente revocata se, nel termine stabilito o prorogato dal giudice, l'ente non adempie gli impegni assunti.

6. Se il giudice rigetta la richiesta avanzata ai sensi del comma 1, l'ente può riproporla non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento. In tale caso, se il giudice la accoglie, si osservano le disposizioni previste nei commi 2, 3, 4 e 5.

7. Quando l'illecito amministrativo dipende da delitto, l'estinzione non può essere dichiarata più di due volte »;

g) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« Art. 12-*bis*. – *(Sanzioni pecuniarie in caso di coincidenza sostanziale tra l'ente e l'autore del reato) – 1.* Quando l'ente, per la dimensione o la struttura, non risulta in concreto distinguibile dalla persona che ha

commesso il reato, il giudice non applica o riduce la sanzione pecuniaria prevista per l'ente, tenendo conto delle pene inflitte con la stessa sentenza all'autore del reato. Ai fini del computo il giudice può avvalersi anche dei criteri di ragguaglio previsti dall'articolo 135 del codice penale.

2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, se si procede separatamente a norma dell'articolo 38, comma 2, il giudice, nel determinare la sanzione a carico dell'ente, tiene conto della pena già irrogata alla persona fisica con sentenza di condanna o decreto penale irrevocabili.

3. Ai fini dell'accertamento delle condizioni indicate al comma 1, il reato deve essere commesso da un soggetto in posizione apicale che abbia il controllo dell'ente e quest'ultimo non deve avere un'apprezzabile struttura organizzativa, anche in ragione dell'esiguo numero di dipendenti e collaboratori.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti che esercitano attività di direzione e di coordinamento né agli enti sottoposti a tale attività »;

h) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: « con la sentenza di condanna » sono inserite le seguenti: « o di applicazione della sanzione su richiesta ».

CAPO II

MODIFICHE AL CAPO III DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Art. 2.

(Disposizioni relative al procedimento di accertamento della responsabilità dell'ente)

1. Al capo III del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

« Art. 44. – *(Incompatibilità con l'ufficio di testimone)* – *1.* Non possono essere assunti come testimoni:

a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;

b) il rappresentante legale dell'ente nonché la persona, diversa dal rappresentante legale, indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2;

c) la persona che rappresentava l'ente al momento della commissione del reato.

2. Le persone di cui al comma 1 possono essere interrogate ed esaminate nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un processo connesso »;

b) all'articolo 45, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il pubblico ministero indica specificamente le carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato »;

c) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

« Art. 53. – *(Sequestro preventivo a fine di confisca)* – *1.* Quando ricorrono gravi indizi sulla sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato, il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni degli articoli 321, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, 322, 322-*bis* e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Il sequestro è revocato dal giudice se l'ente offre cauzione idonea a garantire l'esecuzione della confisca »;

d) all'articolo 55:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Il pubblico ministero iscrive immediatamente nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale la notizia dell'illecito amministrativo che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa. Nell'iscrizione sono indicati gli elementi identificativi dell'ente, unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante, nonché il reato da cui dipende l'illecito »;

2) al comma 2, le parole: « L'annotazione » sono sostituite dalle seguenti: « L'iscrizione »;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Iscrizione dell'illecito amministrativo »;

e) l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

« Art. 56. – *(Termine per la conclusione delle indagini preliminari)* – *1.* Il pubblico ministero svolge le indagini relative all'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine decorre dall'iscrizione prevista dall'articolo 55 »;

f) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

« Art. 58. – *(Archiviazione)* – *1.* Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna ovvero quando l'illecito è estinto o sussistono le condizioni per l'estinzione o non può procedersi alla contestazione a norma dell'articolo 60, nonché nel caso di cui all'articolo 8, comma 3, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione.

2. Il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Si applica la disciplina prevista dagli articoli 409, 410-*bis* e 411 del codice di procedura penale, in quanto compatibile »;

g) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

« Art. 59. – *(Contestazione dell'illecito amministrativo)* – *1.* Quando non deve richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente da reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati negli articoli 407-*bis*, comma 1, in quanto compatibile, e 552 del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, delle carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commis-

sione del reato, dell'interesse perseguito e dell'eventuale vantaggio conseguito dall'ente, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende, dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova »;

h) all'articolo 61, comma 2, le parole: « delle sanzioni e » sono sostituite dalle seguenti: « , delle sanzioni, delle carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato, dell'interesse perseguito e dell'eventuale vantaggio conseguito dall'ente, »;

i) l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

« Art. 63. – *(Applicazione della sanzione su richiesta)* – *1.* L'ente e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, della sanzione pecuniaria e della sanzione interdittiva, diminuite fino a un terzo, nonché della confisca di cui all'articolo 19 nella misura ritenuta corrispondente al prezzo o al profitto del reato.

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 del presente articolo i procedimenti per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui all'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale nonché quelli per i quali debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva.

3. Se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto e le determinazioni in merito alla confisca nonché congrue le sanzioni indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione, enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Si osservano le disposizioni del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

4. L'illecito amministrativo è estinto se, nel termine di cinque anni, in caso di irrogazione di una sanzione interdittiva non superiore ad un anno, ovvero di due anni, in caso di irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, l'ente non commette un illecito amministrativo della stessa indole »;

l) all'articolo 64:

1) al comma 1, le parole: « entro un anno dalla data dell'annotazione » sono sostituite dalle seguenti: « entro un anno dalla data dell'iscrizione »;

2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« *4-bis*. Con l'atto di opposizione l'ente può presentare la richiesta per attivare la procedura di estinzione dell'illecito a norma dell'articolo 8-*bis*.

4-ter. L'illecito amministrativo è estinto se l'ente ha pagato la sanzione pecuniaria e, nel termine di due anni, non commette un illecito amministrativo della stessa indole »;

m) all'articolo 66, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste o se l'ente non è punibile a norma dell'articolo 8, comma 3, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo »;

n) all'articolo 67, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dagli articoli 8-*bis* e 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione »;

o) dopo l'articolo 74 è inserito il seguente:

« Art. 74-*bis*. – *(Esecuzione delle sanzioni per gli enti di piccole dimensioni)* – *1*. Se nei confronti dell'ente e della persona che ha commesso il reato sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale irrevocabili in procedimenti separati e, in sede di commisurazione della sanzione pecuniaria nei confronti dell'ente, non si è tenuto conto della pena irrogata alla persona fisica, il pubblico ministero o l'ente può chiedere al giudice dell'esecuzione di procedere alla revoca o alla riduzione della sanzione, sempre che il giudice

della cognizione non abbia già escluso l'applicabilità dell'articolo 12-*bis* ».

Capo III

MODIFICHE ALLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI ILLECITI AMMINISTRATIVI DEGLI ENTI

Art. 3.

(Casi particolari di estinzione dell'illecito)

1. Dopo l'articolo 318-*septies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« Art. 318-*septies*.1. – *(Prescrizioni nei confronti dell'ente) – 1.* Qualora la contravvenzione sia stata commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti riconducibile a carenze organizzative rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 del medesimo decreto, l'organo di vigilanza o di polizia giudiziaria prescrive all'ente di eliminare la carenza organizzativa riscontrata, individuando le misure correttive da adottare, asseverate tecnicamente dall'organo specializzato competente.

2. L'illecito amministrativo si estingue se l'ente adempie quanto prescritto nel termine fissato, provvedendo al pagamento previsto dall'articolo 318-*quater*, comma 2. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 318-*ter*, 318-*quater*, 318-*quinquies*, 318-*sexies* e 318-*septies* ».

2. Dopo l'articolo 89 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, è inserito il seguente:

« Art. 89-*bis*. – *(Non punibilità dell'ente) – 1.* Le cause di non punibilità previste dall'articolo 89, commi 1 e 2, estinguono i corrispondenti illeciti amministrativi dell'ente previsti dall'articolo 25-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, a condizione che l'ente abbia eliminato le eventuali carenze organizzative

che hanno determinato o agevolato la commissione del reato.

2. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 89, all'ente può essere accordato un termine per completare l'eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato. In tal caso, si applicano le disposizioni del citato comma 3 concernenti la sospensione della prescrizione e la facoltà di proroga del termine medesimo ».

Art. 4.

(Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera *b)* sono inserite le seguenti:

« *b-bis)* le sentenze che dichiarano l'estinzione dell'illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 8-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

b-ter) i provvedimenti giudiziari che dichiarano la non punibilità ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 »;

b) all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: « provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta » sono inserite le seguenti: « , alle sentenze che dichiarano l'estinzione dell'illecito amministrativo, ai provvedimenti che dichiarano la non punibilità »;

c) all'articolo 32, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. L'ente che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esi-

stenza di iscrizioni a suo carico nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato non è tenuto a indicare i provvedimenti che non devono essere riportati nel certificato ai sensi dell'articolo 31, comma 2 ».

CAPO IV

DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEI REATI PRESUPPOSTO E DELLE SANZIONI

Art. 5.

(Criteri ed esercizio della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni di riforma del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali e specifici, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali:

a) ridefinire i criteri di determinazione dell'importo delle quote della sanzione pecuniaria, tenendo conto delle dimensioni dell'ente e delle sue condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali, nonché rivedere i limiti minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie, al fine di garantire la proporzionalità e una maggiore coerenza dell'apparato sanzionatorio;

b) rivedere la disciplina delle sanzioni interdittive, prevedendo che esse siano applicabili alle più gravi ipotesi di reato e assicurando che l'entità delle sanzioni comminate risponda a criteri di gradualità e proporzionalità;

c) limitare l'attuale catalogo dei reati presupposto elencati nella sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, a quelli più specificamente attinenti alla criminalità d'impresa;

d) individuare espressamente i reati che possono dare luogo alla responsabilità dell'ente collettivo ai sensi degli articoli

25-*quater*, 25-*octies*.1, comma 2, e 25-*sexiesdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

e) estendere il catalogo dei reati che determinano la responsabilità di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, inserendovi i delitti di comune pericolo di cui al titolo VI del libro II del codice penale, provvedendo:

1) a selezionare i delitti contro l'incolumità pubblica rilevanti nell'esercizio delle attività di impresa;

2) a prevedere la responsabilità dell'ente per i delitti contro l'incolumità pubblica commessi colposamente, di cui al capo III del titolo sesto del libro secondo del codice penale, valutando, ove ritenuto opportuno ai fini della prevenzione dei rischi organizzativi, l'estensione anche ai delitti colposi di pericolo di cui all'articolo 450 del codice penale;

3) a introdurre sanzioni pecuniarie e interdittive proporzionate e dissuasive;

f) introdurre nel sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in relazione ai reati ambientali di cui all'articolo 25-*undecies* del medesimo decreto, l'obbligo di recupero e, ove tecnicamente possibile, di ripristino dell'ambiente entro un termine definito, se il danno è reversibile, ovvero di risarcimento del danno ambientale, se esso è irreversibile o non riparabile dall'autore del reato, garantendo il coordinamento con quanto disposto dall'articolo 452-*duodecies* del codice penale;

g) introdurre le disposizioni di carattere transitorio e le norme necessarie per il coordinamento della legislazione vigente.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere per l'e-

spressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

3. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO V

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Art. 6.

(Norme di coordinamento)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-*ter*, comma 1:

1) la lettera *d)* è abrogata;

2) alla lettera *e)*, le parole: « previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile » sono sostituite dalle seguenti: « previsto dall'articolo 173-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »;

3) alla lettera *f)*, le parole: « delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile » sono sostituite dalle seguenti: « dei responsabili della revisione legale, prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 »;

4) alla lettera *g)*, le parole: « delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile » sono sostituite dalle seguenti: « dei responsabili della revisione legale, previsto dall'articolo 27, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 »;

b) all'articolo 25-*quinquiesdecies*:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: « decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 »;

1.2) alla lettera *a)*, le parole: « previsto dall'articolo 2, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « , previsto dall'articolo 74, comma 1 »;

1.3) alla lettera *b)*, le parole: « dall'articolo 2, comma 2-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 74, comma 3 »;

1.4) alla lettera *c)*, le parole: « dall'articolo 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 75 »;

1.5) alla lettera *d)*, le parole: « dall'articolo 8, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 79, comma 1 »;

1.6) alla lettera *e)*, le parole: « dall'articolo 8, comma 2-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 79, comma 3 »;

1.7) alla lettera *f)*, le parole: « dall'articolo 10 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 81 »;

1.8) alla lettera *g)*, le parole: « dall'articolo 11 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 85, commi 1 e 2 »;

2) al comma 1-*bis*:

2.1) all'alinea, le parole: « decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 »;

2.2) alla lettera *a)*, le parole: « dall'articolo 4 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 76, comma 1 »;

2.3) alla lettera *b)*, le parole: « dall'articolo 5 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 77, commi 1 e 2 »;

2.4) alla lettera *c)*, le parole: « dall'articolo 10-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 84, commi 1 e 2 ».

2. Il comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sostituito dal seguente:

« *5.* I modelli di organizzazione e gestione definiti conformemente alla norma UNI ISO 45001:2023 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini, ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale sono periodicamente indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 del presente decreto ».

Art. 7.

(Norma finale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, della presente legge si applicano a partire dalla data di decorrenza dell'efficacia del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.



19PDL0222390